

ATTI PARLAMENTARI

IV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XIII}
_{N. 1}

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

VOLUME CXCII

ENTI E SEZIONI DI RIFORMA FONDIARIA

(Esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64)

PARTE GENERALE

Nota introduttiva

Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1967

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 645 del 19 ottobre 1966	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 — Nota introduttiva	»	6
Prospetti allegati	»	49

DOCUMENTI ALLEGATI:

Determinazioni della Corte dei conti:

n. 239 del 1° ottobre 1963	»	59
» 332 » 19 maggio 1964	»	61
» 362 » 7 luglio 1964	»	63
» 372 » 21 luglio 1964	»	65
» 459 » 2 febbraio 1965	»	68
» 460 » 2 febbraio 1965	»	70
» 488 » 4 maggio 1965	»	72
» 520 » 20 luglio 1965	»	74
» 526 » 7 settembre 1965	»	76
» 536 » 8 ottobre 1965	»	78
» 552 » 18 novembre 1965	»	80
» 638 » 26 luglio 1966	»	83
» 657 » 19 ottobre 1966	»	86

Per le relazioni sui singoli enti veggansi i seguenti volumi della *Parte speciale* (Documento 29-192):

Volume I	— Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti
Volume II	— Opera per la valorizzazione della Sila
Volume III	— Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila
Volume IV	— Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino
Volume V	— Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise
Volume VI	— Ente per la colonizzazione del Delta padano
Volume VII	— Ente per la riforma agraria in Sicilia
Volume VIII	— Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa
Volume IX	— Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale
Volume X	— Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 645**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 19 ottobre 1966;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con i quali gli **Enti e Sezioni di riforma fondiaria** sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

ritenuto che con apposite relazioni viene riferito separatamente il risultato del controllo sulla gestione finanziaria di ciascun ente e di ciascuna sezione;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la nota introduttiva con la quale la Corte riferisce al Parlamento le considerazioni generali in ordine al risultato del controllo stesso per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle Presidenze delle due Camere della nota introduttiva come innanzi deliberata e che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

DETERMINA

di comunicare alle Presidenze delle due Camere del Parlamento l'unita nota introduttiva con la quale la Corte riferisce le considerazioni generali sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti e sezioni di riforma fondiaria per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64.

IL RELATORE

f.to Gallina

IL PRESIDENTE

f.to Carbone

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI E SEZIONI DI RIFORMA FONDIARIA PER GLI ESERCIZI 1961-62, 1962-63 E 1963-64

NOTA INTRODUTTIVA

S O M M A R I O

I. — PREMessa.

1. Le precedenti relazioni al Parlamento. — 2. Gli enti e sezioni di riforma fondiaria. — 3. Loro trasformazione in enti di sviluppo. — 4. La vigilanza.

II. — LA LEGISLAZIONE.

5. La normativa sull'ordinamento degli enti emanata dopo il 1961. — 6. Le norme finanziarie. — 7. Le norme d'organizzazione.

III. — CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI E SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

8. I bilanci preventivi. — 9. La provvista dei mezzi finanziari: le assegnazioni statali. — 10. *Segue*: le annualità corrisposte dagli assegnatari. — 11. *Segue*: il ricorso al credito. I mutui fra enti. — 12. Le agevolazioni fiscali. — 13. Il ritardo nella nomina dei titolari degli organi di amministrazione e sindacali. La perdurante gestione commissariale dell'E.R.A.S. — 14. Il regolamento di amministrazione e di contabilità. — 15. Il regolamento del personale. — 16. Le spese di funzionamento dell'apparato organizzativo. — 17. Cenni sull'attività degli enti.

IV. — LA GESTIONE NEGLI ESERCIZI FINANZIARI 1961-62, 1962-63 E 1963-64.

18. L'obbligo della tempestiva resa dei conti. — 19. Le pronunce degli organi di vigilanza e gli interventi della Corte ai fini del puntuale adempimento dell'obbligo predetto. — 20. I prospetti riassuntivi della gestione degli enti. — 21. Le entrate. — 22. Le uscite. — 23. *Segue*: le spese per il personale: A) l'andamento numerico e di spesa del personale; B) la ripartizione per categorie e costi medi; C) raffronto con le spese effettive. — 24. Il risultato d'esercizio. Sua rappresentazione grafica. — 25. Il conto dei residui. — 26. La situazione patrimoniale. — 27. Brevi considerazioni conclusive.

I. — PREMessa

1. — La Corte ha riferito al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione degli Enti e sezioni di riforma fondiaria — ad eccezione della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa (1) — una prima volta per gli esercizi compresi nel periodo 1950-1960 (2), una seconda volta, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, per l'esercizio 1960-61 (3).

Questa relazione, che consta, come le precedenti, di una parte introduttiva generale e di una relazione particolare per ogni singolo ente, pur avendo ad oggetto il risultato del con-

(1) Il controllo della Corte sulla gestione della Sezione speciale presso l'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi della legge n. 259 del 1958, ha avuto inizio dall'esercizio 1961-62.

(2) Atti parlamentari, III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, vol. I, pagg. 3-163; vol. VI, pagg. 1-7.

(3) Atti parlamentari, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, vol. LXI per tutti gli enti, tranne la Sezione speciale presso l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente per la riforma agraria in Sicilia. La relazione su questo ultimo è pubblicata in Atti parlamentari, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, vol. LXXXV.

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trollo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64, dà anche conto di taluni atti e fatti, interessanti gli enti e il Ministero vigilante, riferentisi agli esercizi successivi ma che è sembrato fin d'ora opportuno segnalare per offrire al Parlamento, al di là di ogni limite temporale, la maggior copia possibile di elementi di valutazione e di giudizio (4).

2. — Gli Enti di riforma fondiaria (5), oggetto della presente relazione sono:

- 1) Ente per la colonizzazione del Delta padano;
- 2) Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale;
- 3) Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.);
- 4) Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.);
- 5) Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
- 6) Opera per la valorizzazione della Sila;
- 7) Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
- 8) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
- 9) Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania presso l'Opera nazionale combattenti;
- 10) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa

Rinviano alle singole relazioni per le questioni particolari, si affidano a questa nota introduttiva le considerazioni e le osservazioni di carattere generale, che dell'attività di controllo, svolta presso ciascun ente dal magistrato della Corte, rappresentano la risultante

3. — Necessario appare, anzitutto, un cenno sulla attribuzione, agli Enti e alle sezioni di riforma fondiaria, della qualifica e dei compiti di sviluppo (6) — di questi rinviando alla parte II una breve illustrazione — sebbene la nuova normativa sia divenuta operante solo alla fine del 1965 e non abbia, perciò, avuto diretta influenza sulla gestione degli esercizi in esame.

Con l'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sul « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura », il Governo era stato delegato ad emanare « decreti aventi valore di

(4) Tale è l'indirizzo generale adottato dalla Corte nella sua attività di referto al Parlamento: per gli enti e sezioni di riforma fondiaria cfr. la relazione per il 1960-61, cit. pag. 11.

(5) Gli enti e sezioni di riforma fondiaria — già soggetti, ad eccezione della Sezione speciale presso l'Ente autonomo del Flumendosa, al controllo della Corte, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione, mediante la inclusione di un magistrato nei singoli Collegi sindacali — sono stati dichiarati sottoposti a controllo, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 259 del 1958, con decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961 notificati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 giugno 1961.

La Sezione speciale presso l'Ente autonomo del Flumendosa, del cui Collegio sindacale non faceva parte un magistrato della Corte, è stata sottoposta a controllo, ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge, con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, notificato il 28 settembre 1961.

(6) Compiti di sviluppo sono stati attribuiti, altresì, all'Ente nazionale per le Tre Venezie, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e all'Opera nazionale per i combattenti.

Sul risultato del controllo eseguito sulla gestione di tali enti la Corte ha riferito al Parlamento: per il periodo 1951-1960 con Relazioni in Atti parlamentari, III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, vol. I pag. 181 e pag. 203, e vol. VI, pag. 9 e pag. 13, rispettivamente per l'Ente irrigazione Puglia e Lucania e per l'Ente nazionale per le Tre Venezie; per il periodo successivo, con Relazioni in Atti parlamentari, IV legislatura Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, voll. LI, LII e CVIII per l'Ente irrigazione Puglia e Lucania, rispettivamente per l'esercizio 1961, 1962 e 1963; voll. LVII e LXIX, per l'Ente nazionale per le Tre Venezie, rispettivamente per l'esercizio 1961 e 1962 (la relazione sugli esercizi 1963 e 1964 in corso di stampa), voll. XVII XCIII, CXII, per l'Opera nazionale combattenti, rispettivamente per gli esercizi 1960-61, 1961-62 e 1962-63 (la relazione sull'esercizio 1963-64 è in corso di stampa).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli enti » e sezioni di riforma e per consentir loro, « fermi restando i compiti istituzionali . . . di intervenire, sotto la vigilanza e il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalità relative, in zone agricole particolarmente depresse » — da delimitare con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro — al fine di promuoverne lo sviluppo economico e sociale.

In realtà, a tale delimitazione non s'è provveduto neppure dopo l'emanazione della legge delegata (decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948) (7), con cui il Governo ha dettato le norme sull'attività di sviluppo, ma non anche quelle per il riordinamento normativo degli enti tutti destinati ad esplicare tali attività (8).

Soltanto tre anni dopo, entrata in vigore la legge 14 luglio 1965, n. 901 (9), recante « Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, ha provveduto, con decreti 3 dicembre 1965 e successivi (10), alla delimitazione delle zone di intervento, la quale si poneva, per tutti gli enti, come presupposto del loro concreto operare, essendo, prima della delimitazione stessa, incerto il territorio e, in taluni casi, anche il soggetto attivo dell'intervento.

La citata legge n. 901 ha, con l'articolo 1, trasformato in Enti di sviluppo gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria ed ha previsto l'istituzione di altri due Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria.

Rinviando ad altra parte della relazione (11) una più approfondita analisi dei riflessi che sulla gestione degli Enti di riforma ha avuto la vicenda ora ricordata, è da notare che il tempo trascorso dal 1961 alla fine del 1965, quando sono state determinate le zone di intervento, non soltanto ha creato uno stato di grave incertezza, ma ha influito negativamente sulla già ridotta funzionalità degli enti.

In virtù della delega contenuta nell'articolo 1 di tale legge, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, ha dettato norme per l'organizzazione degli Enti di sviluppo, stabilendo, fra l'altro, la composizione dei consigli di amministrazione con criteri profondamente innovativi rispetto a quella dei Consigli degli Enti di riforma, che, ai sensi dell'articolo 11, sarebbero dovuti rimanere in carica fino alla nomina dei nuovi organi, cui doveva provvedersi entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Fino a data corrente i nuovi Consigli di amministrazione non sono stati nominati; sicché la Corte, con la determinazione n. 657 (12), adottata il 19 ottobre 1966, ha rilevato che solo i nuovi organi sono « abilitati a deliberare concrete iniziative per lo svolgimento dell'attività di sviluppo, in quanto . . . dovranno esserne chiamati a far parte anche rappresentanti di imprenditori e di lavoratori agricoli nonché di organi e di enti pubblici non compresi nei

(7) Cfr. *infra*, n. 7, lettera a), ulteriori notizie circa la portata di tale provvedimento.

(8) Ivi compresi gli altri enti menzionati *retro*, in nota 6 a pag. 7.

(9) Per una descrizione delle principali norme dettate da tale legge cfr. *infra*, n. 6, lettera d) e n. 7, lettera b).

(10) La delimitazione — per gli enti per i quali si riferisce — è stata effettuata, con decreti interministeriali in data 3 dicembre 1965 e 10 agosto 1966, nei confronti dei seguenti:

Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale;

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

Opera per la valorizzazione della Sila;

Sezione speciale di riforma fondiaria presso l'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti.

(11) Cfr. *infra*, n. 16.

(12) Se ne veda il testo allegato.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consigli che tuttora operano, benché scaduti ». Con la stessa determinazione ha rilevato la Corte che i presidenti dell'Ente di sviluppo in Campania e dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania sono tuttora quelli, rispettivamente, dell'O.N.C. e dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ciò che rende ancor più indilazionabile la necessità che gli organi degli enti di sviluppo siano senza ulteriore indugio nominati.

Analoga esigenza si manifesta per i Collegi sindacali, anch'essi variati, nella composizione, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966.

4. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita, sugli Enti e Sezioni di riforma fondiaria (ora di sviluppo), funzioni di vigilanza, che, nei riguardi dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia (ora Ente di sviluppo agricolo), spettano all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana.

Per l'Ente per la trasformazione fondiaria agraria in Sardegna (ora E.T.F.A.S., Ente di sviluppo in Sardegna), in attuazione della direttiva contenuta nell'articolo 2 della legge n. 901 del 1965, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, che detta norme per la organizzazione degli Enti di sviluppo (13) ha previsto — ferma rimanendo la vigilanza ministeriale — la partecipazione della Regione alle funzioni spettanti al Ministero.

Con norma riferentesi a tutti gli Enti di sviluppo, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 (14), istitutivo dei nuovi enti nelle Marche e nella Umbria, ha attribuito al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di « ordinare in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa »; di disporre « l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari », quando l'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento; di « promuovere, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere e violazione di leggi o di regolamenti »; di « proporre » la sostituzione del Presidente e, in caso di deficiente funzionamento, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, con la conseguente nomina di un commissario per un semestre, prorogabile per un altro.

II. — LA LEGISLAZIONE

5. — Le linee essenziali della normazione sull'ordinamento, i fini ed i mezzi finanziari degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, sono già stati esposti nelle precedenti relazioni al Parlamento (15), cui si fa rinvio.

I successivi provvedimenti, per esigenze di esposizione, vengono distinti in due categorie, a seconda che contengano norme finanziarie o norme d'organizzazione; taluni, per il loro contenuto promiscuo, saranno menzionati nell'una e nell'altra categoria.

6. — Contengono norme che hanno apprestato mezzi finanziari in favore degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, ora di sviluppo, i seguenti atti legislativi:

a) la legge 3 febbraio 1963, n. 110, che ha autorizzato la spesa di lire 20 miliardi « per provvedere ad oneri generali e di funzionamento »;

b) la legge 8 maggio 1964, n. 311, che ha autorizzato, per le stesse esigenze, l'ulteriore spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni;

(13) Cfr. *infra* n. 7, lettera b); nota 19.

(14) Cfr. *infra* n. 7, lettera b), nota 20. L'articolo 12 sopra cennato è richiamato, infatti, nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966, di organizzazione degli Enti di sviluppo, già enti e sezioni di riforma.

(15) Cfr. *retro*, relazioni citate note 2 e 3 pag. 6, nelle quali è stata esposta la legislazione prodotta fino a tutto il 1961.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, che ha autorizzato la spesa: di lire 4 miliardi, per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano; di lire 8 miliardi, per l'esecuzione, da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di opere di bonifica, di miglioramento fondiario, di opere di interesse collettivo, nei territori di rispettiva competenza;

d) la legge 14 luglio 1965, n. 901, che (art. 6) ha autorizzato la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 36 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, per la concessione di contributi a favore degli Enti e delle Sezioni speciali, oggetto di questa relazione, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale per i combattenti, nonché degli Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria (16); la stessa legge, inoltre, ha previsto che le somme corrisposte, a titolo di pagamento delle rate di ammortamento, dagli assegnatari della riforma fondiaria a norma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dagli assegnatari di terreni in applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240, recante norme per la sistemazione dei profughi giuliani, siano utilizzate, in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati per fronteggiare spese di conduzione, ed in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate (17);

e) la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante « disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » che, nel titolo II (artt. 12 e 15), ha autorizzato la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per lo acquisto e la trasformazione di aziende agrarie (con reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila) al fine della successiva cessione in proprietà a coltivatori diretti, previa formazione di efficienti unità produttive; nonché per l'acquisto, previa autorizzazione ministeriale, di terreni (con imponibile catastale inferiore a quello suindicato) per costituire, mediante accorpamenti, unità fondiarie da cedere nei modi predetti.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 1965) sono state dettate le modalità di erogazione e di utilizzazione, da parte degli enti, delle somme loro concesse dalla Cassa predetta.

7. — I seguenti provvedimenti legislativi vanno segnalati, poi, perché han dettato norme attinenti all'organizzazione e ai nuovi compiti di sviluppo:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, che, in parziale attuazione della delega al Governo conferita dall'articolo 32 della legge n. 454 del 1961, ha dato una prima indicazione delle attività di sviluppo; con tale decreto, infatti, gli Enti e Sezioni di riforma sono stati autorizzati ad intervenire (18), in zone agricole particolarmente depresse e suscettibili di valorizzazione, da delimitare ai sensi del comma quarto dell'articolo 32 della legge citata n. 454, al fine di realizzare o completare le occorrenti opere pubbliche di bonifica; di promuovere e agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare, razionalmente organizzate, nonché l'insediamento nelle campagne; di promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria; di assistere e coadiuvare le singole aziende nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria; di promuovere e favorire la cooperazione agricola e la realizzazione di impianti e attrezzature per la valorizzazione dei prodotti e per il funzionamento dei servizi collettivi; di promuovere e favorire ogni altra iniziativa e attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico agraria: di svol-

(16) Cfr. *infra* n. 7, lettera b), nota 20.

(17) Cfr. per la utilizzazione non conforme a legge che di tali annualità veniva fatta dagli enti, pur se in base ad autorizzazione ministeriale, *infra* n. 10.

(18) Cfr. *retro* n. 3.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gere ed assistere, infine, iniziative di carattere sociale a favore delle popolazioni interessate; con il medesimo decreto, inoltre, sono state date disposizioni in merito all'assunzione dei compiti di bonifica in zone non consorziate ed ai limiti degli interventi nelle zone consorziate; è stata prevista l'elaborazione di piani di valorizzazione e la ricomposizione di proprietà fondiaria, ove se ne ravvisi la necessità; la predisposizione di piani preliminari di riordinamento fondiario e le norme per la sua approvazione; si consentono, infine, interventi degli enti in materia di assistenza tecnica, economica e sociale, per l'esecuzione di trasformazioni fondiarie, per la formazione professionale di agricoltori, tecnici e lavoratori agricoli, per agevolare la concessione del credito agrario per la valorizzazione della cooperazione;

b) la legge 14 luglio 1965, n. 901, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria, norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 948 citato, ed a quelli indicati nella medesima legge, disponendo la fusione di quelli operanti in una stessa regione (19) nonché per istituire Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria (20); la legge n. 901 ha ancor più ampliato i compiti degli Enti e Sezioni di riforma, i quali, trasformati in Enti di sviluppo, ferme restando le attribuzioni istituzionali e quelle loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 948 del 1962, possono intervenire per la realizzazione di miglioramenti nel campo zootecnico e in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sia attuando e, in casi straordinari, gestendo direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni, sia realizzando attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati, salvo poi trasferirne la gestione a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona; nonché concedendo garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole, anche per le operazioni di credito agrario; gli enti possono, inoltre, acquistare terreni da utilizzare secondo i fini previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 948, in materia di ricomposizione fondiaria, esplicando la loro azione anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione; eseguire — su espressa richiesta degli interessati — opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, anticipando le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti, previa concessione del contributo statale; attuare direttamente opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono essere concessi contributi statali sino al 75 per cento della spesa; a mente della legge n. 901, inoltre, gli enti possono realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonché concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi due anni dello loro attività, a parziale rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'impresa; hanno, ancora, facoltà di predisporre piani di valorizzazione, da approvarsi dal Ministero vigilante, anche per specifici comprensori delle zone di loro intervento; così come possono essere autorizzati dal predetto Ministero ad effettuare, nei territori di rispettiva competenza, interventi straordinari in specifici settori produttivi, in relazione a particolari esigenze economico-sociali;

(19) Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stata disciplinata l'organizzazione degli enti di sviluppo e gli enti e sezioni di riforma hanno assunto le seguenti denominazioni: Ente Delta Padano, ente di sviluppo; Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo; E.T.F.A.S., ente di sviluppo in Sardegna, nel quale è stata fusa la Sezione speciale presso l'Ente autonomo del Flumendosa; Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, nella quale è stata fusa la Sezione speciale presso l'Opera Sila; Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Ente di sviluppo in Campania.

(20) Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, sono stati istituiti gli enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria. Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione dei suddetti enti è stata inoltre autorizzata (art. 5, legge 901) la spesa di lire 500 milioni.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) legge della Regione siciliana 10 agosto 1965, n. 21, che ha trasformato l'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.), con compiti analoghi e quelli già indicati sub-b).

III. — CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI E SU QUELLA DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

8. — Gli esercizi finanziari, oggetto della presente relazione, come i precedenti, concernono l'annata agraria (1° ottobre-30 settembre). Dal 1966, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 669, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098, emanato in forza della delega contenuta nell'articolo 6 della legge 1° marzo 1964, n. 62, l'esercizio finanziario degli enti coincide con l'anno solare.

Gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria sono tenuti a predisporre nei termini prescritti, e sulla base delle effettive disponibilità finanziarie, il bilancio di previsione ed a sottoporlo all'approvazione ministeriale, che deve essere data tempestivamente, costituendo essa presupposto per la gestione. Tali fondamentali regole, sulle quali la Corte ha richiamato l'attenzione del Ministero dell'agricoltura e foreste sin dal 1952 e nelle precedenti relazioni (21), non sono state ancora osservate dagli enti e dall'organo vigilante.

A tale proposito — pur non potendosi ignorare la difficile situazione che, dal 1962 a tutto il 1965, si è determinata per la sproporzione tra i mezzi finanziari disponibili e le spese necessarie per il mantenimento dell'apparato degli enti — va rilevato che, non solo per gli esercizi in esame, ma anche per i successivi, gli enti hanno gestito sulla base di un bilancio di previsione che tale, in senso tecnico e giuridico, non poteva essere considerato.

La previsione di contributi statali per il 1962-63, (lire 61.150 milioni) era del tutto infondata, in quanto, essendo esaurite le residue disponibilità del bilancio statale, potevasi contare solo su un finanziamento di 20 miliardi, previsto in un disegno di legge, all'epoca, in corso di approvazione (22); sicché il Ministero vigilante si era ripromesso di approvare i preventivi quando detto disegno avesse compiuto il suo *iter* parlamentare (23).

Per quanto poi concerne il bilancio preventivo 1963-64 e degli esercizi successivi l'organo vigilante, con nota 10 agosto 1963, n. 18157, richiamava gli enti all'obbligo della tempestiva compilazione e presentazione del preventivo per il 1963-64, ma, riconoscendo di non poter procedere a concrete assegnazioni di fondi, per l'avvenuto esaurimento di tutte le autorizzazioni di spese relative alla riforma fondiaria, li invitava a predisporre apposito studio, seguendo lo schema consueto per quanto attiene alle spese generali, a quelle per il personale, per l'assistenza e la cooperazione, al movimento di capitali, alle partite di giro, nonché ad indicare, in apposita categoria, « il fabbisogno per un minimo iniziale di attività di sviluppo nei settori meno impegnativi, quanto alla spesa diretta, ma particolarmente efficienti lì dove sussistano le necessarie condizioni di base »; soggiungendo che il bilancio di previsione così predisposto, formalmente conforme alle prescrizioni di legge, sarebbe stato considerato come formulazione di programma di attività e come richiesta di corrispondenti finanziamenti.

(21) Cfr. da ultimo Relazione 1960-61, citata, pag. 14 e determinazioni n. 88 del 16 gennaio 1962 e n. 176 del 9 febbraio 1963, rispettivamente, pag. 31 e pag. 33.

(22) Divenuto, poi, la legge 3 febbraio 1963, n. 110. Cfr. *retro*, n. 6, lettera a).

(23) Nota 22 dicembre 1962, n. 20129, in riferimento alla quale il Ministero del tesoro (nota n. 180033 del marzo 1963) ha rappresentato l'opportunità di predisporre le assegnazioni da effettuare a carico dei fondi di cui al menzionato disegno di legge e di comunicare a ciascuno degli enti la misura del contributo statale, onde metterli in grado di rielaborare i propri bilanci per contenerli entro i limiti delle attendibili disponibilità il cui importo (20 miliardi) era notevolmente inferiore al totale delle richieste (oltre 61 miliardi) di contributi formulate. E ciò anche per evitare l'eventuale assunzione da parte degli Enti di impegni eccedenti la citata disponibilità.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I bilanci predisposti dagli enti in base a tali direttive venivano, peraltro, dichiarati dalla Corte (24) privi di valore giuridico: sia perché non era stata effettuata la determinazione delle zone di intervento sia perché qualora — come nella specie — gli enti traggano in tutto o in parte i mezzi finanziari per l'espletamento della loro attività dalla finanza statale, non possono iscriverne, nei loro bilanci, entrate per contributi non coperte da stanziamenti sul bilancio dello Stato, nel quale, invece, non se ne rinveniva, all'epoca, traccia alcuna.

La inosservanza di tale fondamentale principio è diventata abituale; sicché gli enti, ormai, formulano i bilanci preventivi in base a quelle che ritengono essere le proprie esigenze, senza preoccuparsi così della inesistenza di stanziamenti *ad hoc* nel bilancio statale come della eccedenza delle loro previsioni a fronte delle assegnazioni per loro preannunciate; con la conseguenza, assai grave, che lo Stato, a posteriori, è chiamato a disporre ulteriori stanziamenti per sanare situazioni di squilibrio e, talora, di dissesto (25).

I preventivi dell'esercizio 1° ottobre 1964-30 settembre 1965, infatti — predisposti dagli enti quando nel bilancio di previsione dello Stato, per l'esercizio 1965, non v'era traccia di stanziamento a favore degli enti di riforma, mentre il disegno di legge (atto n. 519/S) concernente « autorizzazione di spesa per le attività degli enti di sviluppo », in seguito alle modifiche proposte dall'8ª Commissione permanente del Senato, prevedeva, per il 2° semestre del 1964, una spesa di 18,9 miliardi di lire e, per il 1965, di 35,5 miliardi di lire — erano stati impostati con una previsione di entrate per contributi statali di 53,71 miliardi di lire, mentre questi, secondo il cennato disegno, avrebbero potuto assommare, al massimo, a 36,07 miliardi di lire (26), non solo, ma, in ogni caso, non avrebbero potuto essere assegnati integralmente agli Enti di riforma, in quanto destinati al finanziamento anche di altri enti (27).

Per quanto concerne, infine, il 1966, il Ministero dell'agricoltura, con nota 18 febbraio 1966, n. 15715, ha comunicato alla Corte e al Ministero del tesoro di « aver concesso una approvazione parziale per consentire l'adempimento di improcrastinabili obblighi di gestione », nelle more della integrale approvazione del bilancio di previsione predisposto per il 1966 da ciascuno degli enti interessati; approvazione che, secondo la nota ministeriale, era « parziale limitata, per ciascun mese e per ogni voce di entrata e di spesa, ad una somma pari ad un tredicesimo degli stanziamenti relativi al periodo 1° ottobre 1964-30 settembre 1965 ».

Al proposito la Corte — pur considerando l'intervento ministeriale come atto inteso a disciplinare in qualche modo la situazione — richiama le precedenti pronunce (28) e rileva che l'approvazione, parziale rispetto soltanto alla misura degli stanziamenti (un « tredicesimo » di ogni voce di entrata e di spesa), non è limitata nel tempo, mentre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio statale, data con legge 20 dicembre 1965, n. 1389, e prorogata fino al 30 aprile 1966, con legge 18 febbraio 1966, n. 63, poneva l'esigenza di prevedere, quanto meno, eguale limite temporale, in rapporto al contributo previsto per il 1966 dalla legge n. 901 del 1965.

Anche per il 1966 gli enti hanno impostato un bilancio di previsione nel quale la richiesta di contributi statali (lire 42.283 milioni) superava lo stanziamento complessivo (lire 36.000

(24) Cfr. la determinazione n. 239 del 1° ottobre 1963, allegata, adottata specificatamente per l'Ente di colonizzazione del Delta Padano, ma valida anche per tutti gli altri.

(25) La stessa osservazione la Corte ha mosso nella Relazione 1960-61 sulla gestione degli enti lirici e istituzioni assimilate, in Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV legislatura, doc. XIII, n. 1, vol. I, pag. 14.

(26) Di cui lire 9.450 milioni sullo stanziamento del 2° semestre 1964 e lire 26.625 milioni sullo stanziamento dell'esercizio 1965. Il calcolo è stato effettuato dividendo in dodicesimi le somme indicate nel progetto di legge modificato, e sommando le quote del periodo 1° ottobre 1964-30 settembre 1965.

(27) L'Ente nazionale per le Tre Venezie, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e l'Opera nazionale combattenti. Cfr. *retro*, n. 6, lettera *d*) in cui è illustrata la portata della legge n. 901 del 1965 derivata dal predetto disegno n. 519/S.

(28) Cfr. in Relazione 1960-61, citata, le determinazioni n. 88 del 16 dicembre 1962 e n. 173 del 9 febbraio 1963, nelle quali è stato dichiarato inammissibile « l'esercizio provvisorio » per gli enti pubblici.

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milioni), da erogare — si noti — anche agli altri enti cui sono affidati compiti di sviluppo, nonché agli enti di sviluppo per le Marche e per l'Umbria di nuova costituzione (29).

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, con nota n. 15757 del 22 febbraio 1966, ha comunicato a ciascun ente l'ammontare delle assegnazioni statali, in rapporto al quale dovevano essere rielaborati i bilanci di previsione, invitando gli enti stessi a « continuare la condotta di contenimento delle spese, eliminando quelle non strettamente attinenti ai compiti di istituto, riducendo le altre ed in particolare gli oneri di carattere generale ».

9. — Gli Enti di riforma — come già la Corte ha avuto occasione di notare (30) — hanno finanza quasi totalmente derivata da quella dello Stato. A carico del bilancio statale, infatti, sono state eseguite le spese per la riforma fondiaria (e, perciò, anche per il funzionamento degli enti che tale riforma dovevano attuare) nonché, successivamente, nel 1963 e nel 1964, la spesa per la concessione di contributi intesi a consentire il mantenimento di organismi destinati sin dal 1961 ad assumere compiti di sviluppo (31).

Per riepilogare, fino a tutto il 1964, ed in connessione con le gestioni finanziarie oggetto della relazione, l'importo complessivo dei finanziamenti statali per le attività di trasformazione fondiaria, si è redatto il quadro alla pagina seguente in cui è indicato, per ciascuna legge di autorizzazione di spesa, l'importo dell'intero stanziamento e la ripartizione effettuate tra gli enti, dando conto in nota delle eventuali differenze.

È necessario precisare che il prospetto, non prendendo in considerazione gli stanziamenti disposti con provvedimenti legislativi emanati dopo il 1964, non dà conto delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, la prima delle quali (lire 18.900 milioni) pur riguardando, retroattivamente (32), il 2° semestre del 1964, non ha, come è ovvio, influenzato la gestione del 1963-64, chiusasi il 30 settembre 1964. Per maggiori dettagli sullo importo dei fondi stanziati con detta legge si rinvia a quanto esposto nella parte II (cfr. *retro*, n. 6).

Sulla base dei dati contenuti nel prospetto si è ritenuto opportuno elaborare un istogramma statistico, i cui singoli settori rappresentano la porzione del totale delle assegnazioni statali destinate a ciascun ente.

(29) Il Ministero del tesoro, con nota 15 aprile 1966, n. 125482, non essendo ancora a conoscenza della nota n. 15757 del 22 febbraio 1966 dell'organo di vigilanza, lo ha sollecitato ad intervenire per l'adeguamento dei . . . bilanci alle effettive disponibilità finanziarie « e per un rigido contenimento delle spese generali d'amministrazione ».

(30) Cfr. Relazione 1960-61, citata, pag. 23. Cfr., ancora, *infra*, n. 20 e n. 21.

(31) A tale proposito giova segnalare che anche per l'erogazione dei contributi di mero funzionamento è stata prescritta l'osservanza dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224. Poiché tali norme prescrivono che il versamento a ciascun ente del contributo deve essere effettuato « in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, sulla base di certificati da emettersi » dal competente ispettorato compartimentale agrario, con facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di anticipare, all'inizio di ciascun esercizio finanziario il 20 per cento del contributo, nonché di « concedere ulteriori anticipazioni fino al massimo complessivo del 50 per cento dell'assegnazione . . . quando gli enti . . . debbano eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi »; prescrivono, cioè, modalità che in tanto si giustificano in quanto l'attività si concreti nell'esecuzione di forniture o di lavori, manifesta ne appare l'incongruenza in tutti quei casi in cui il contributo sia concesso per far fronte a spese di amministrazione. Esempificando si può ricordare che, per ossequio a tali norme, l'E.R.A.S. ha predisposto « stati di avanzamento » vistati dal competente Ispettorato, ai fini della concessione del contributo statale, nei quali si certificava l'avvenuto pagamento della retribuzione al dipendente personale (si confronti l'art. 6, secondo comma, della legge n. 901 del 1965; l'art. 2 della legge n. 311 del 1964 e l'art. 1, secondo comma, della legge n. 110 del 1963).

(32) L'articolo 12 della legge n. 901 del 1965 ha previsto che « all'onere . . . per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede — anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso . . . ». Sugli effetti della citata legge n. 64 del 1955, cfr. la Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1958-59, pag. 10 e quella per l'esercizio 1959-60, pag. 7.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASSEGNAZIONI STATALI
(milioni di lire)

Importo degli stanziamenti	Leggi di autorizzazione	Delta Padano	Maremma Tosco-L.	E. R. A. S.	E. T. F. A. S.	Fucino	Opera Sila	Sezione speciale Opera Sila	Sezione speciale Puglia	Sezione speciale O. N. C.	Sezione speciale Flumen-dosa	Totale
(1) 1.000	Legge 1629/1947	—	—	—	—	—	980	—	—	—	—	980
15.000	» 230/1950	—	—	—	—	—	15.000	—	—	—	—	15.000
369.000	» 841/1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 998/1952	25.500	63.500	46.300	47.387	13.200	39.200	2.360	111.435	16.790	3.328	369.000
	» 543/1954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 220.250	» 600/1957	49.677	40.902	15.700	21.357	5.149	31.104	592	51.489	3.050	1.210	220.230
54.000	» 454/1961	4.870	11.800	2.700	8.580	3.585	7.110	285	12.360	1.890	820	54.000
20.000	» 110/1963	2.030	3.100	3.600	1.880	910	2.430	130	5.120	540	260	20.000
(3) 2.000	» 207/1964	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000
(4) 14.500	» 311/1964	1.200	2.200	2.900	1.600	100	1.850	65	3.600	350	100	13.965
695.750	Totale	84.277	121.502	71.200	80.804	22.944	97.674	3.432	184.004	22.620	5.718	694.175

(1) Di cui lire 20 milioni a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste per studi e ricerche.


(2) La legge n. 600 del 1957 ha autorizzato la spesa di lire 199.750 milioni per gli enti e sezioni di riforma fondiaria e la spesa di lire 20.500 (art. 10) per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano. In effetti all'Ente omonimo sono stati assegnati lire 20.480 milioni.

(3) Di cui lire 1.000 milioni per opere a totale carico dello Stato.

(4) La legge n. 311 del 1964 ha autorizzato la spesa di lire 14.500 milioni, di cui lire 13.965 milioni assegnati agli enti. La residua somma di lire 535 milioni è rimasta a disposizione del Ministero, che, con l'articolo 2 è stato autorizzato a procedere a studi e ricerche, entro il limite di spesa del 5 per cento del predetto stanziamento.

RIPARTIZIONE DELLE ASSEGNAZIONI STATALI AL 30/9/1964

L. 694.175 milioni



LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. — I terreni pervenuti agli enti — mediante esproprio o ad altro titolo — sono stati assegnati, con contratto di vendita, ai « coltivatori manuali della terra », tenuti a corrisponderne in trenta annualità il prezzo, calcolato in base a norme di particolare favore, e con un tasso di interesse che, dal 3,50 per cento, è stato, poi, ridotto all'1 per cento (33).

Altra fonte d'entrata degli enti, perciò, è rappresentata dalle somme pagate dagli assegnatari, a titolo di rata di ammortamento di quanto da loro dovuto per il terreno assegnato e per le opere di miglioramento eseguite a cura e spese degli enti (34).

Al proposito giova ricordare che la maggior parte dei terreni, su cui gli enti hanno operato la trasformazione è ad essi pervenuta per espropriazione, mentre parte minore è loro pervenuta per acquisto diretto, permuta o donazione; ora, mentre le annualità corrisposte dagli assegnatari per le opere di miglioramento e per i terreni acquisiti in modi diversi dall'espropriazione competono agli enti, altrettanto non può dirsi per le annualità concernenti i terreni espropriati, che costituiscono crediti dello Stato, avendo questo corrisposto agli aventi diritto la relativa indennità (35).

Dette annualità, infatti, sono state contabilizzate tra le partite di giro, anche se gli enti — su autorizzazione dell'organo vigilante — le hanno utilizzate, così finanziando, fuori dei normali canali del bilancio statale, le proprie attività. La Corte, perciò, nella precedente relazione (36) aveva dovuto rappresentare l'esigenza, qualora si fosse ritenuto di dover fare nuovamente ricorso a siffatta autorizzazione, dell'emanazione di apposita « legge per disciplinare la materia, sia ai fini dell'utilizzazione di tali fondi, sia per stabilire le modalità di reintegro e di eventuale restituzione allo Stato ».

La questione, su iniziativa del competente Ministero, è stata risolta con la legge n. 901 del 1965, il cui articolo 7 (37) ha consentito in via permanente l'utilizzazione delle annualità « in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati . . . e in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate ».

Per esaurire l'argomento occorre ricordare come l'ampio criterio interpretativo dell'articolo 27, penultimo comma, della legge n. 454 del 1961, in base al quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste aveva, con circolare, dato direttive agli enti per la riduzione del tasso d'interesse dal 3,50 per cento all'1 per cento sull'intero prezzo stabilito nel contratto d'assegnazione e, perciò, con efficacia retroattiva sulle rate già scadute e pagate alla data di entrata in vigore della cennata legge, è stato — come la Corte aveva ritenuto necessario (38) — esplicitamente confermato, mediante apposita norma, quale quella racchiusa nell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 901 del 1965.

Nella precedente relazione (39) la Corte aveva osservato che non pochi erano gli enti

(33) La materia è regolata dagli articoli 16 e 17 della legge n. 230 del 1950, dall'articolo 21 della legge n. 841 del 1950 e dall'articolo 27 della legge n. 454 del 1961. Cfr. anche l'articolo 7, ultimo comma, della legge n. 901 del 1965.

(34) Il prezzo dei terreni assegnati e delle opere di trasformazione eseguitevi è stato fissato tenendo conto della « sopportabilità », cioè della concreta possibilità che l'assegnatario possa corrisponderlo con il reddito del terreno assegnatogli e in relazione alle persone che vi sono addette. Trattasi, perciò, come è ovvio, di un prezzo che non tien conto, né del valore venale del terreno, né del costo delle opere eseguitevi.

(35) A mente dell'articolo 8 della legge « Sila », n. 230 del 1950, e dell'articolo 18 della legge n. 841 del 1950, detta « stralcio », la indennità di espropriazione, pari al valore definitivo accertato ai fini della imposta progressiva sul patrimonio, è stata corrisposta « in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento, redimibili in 25 anni ».

(36) Cfr. Relazione 1960-61, citata, pagg. 14 e 15.

(37) Cfr. *retro*, n. 6, lettera d).

(38) Cfr. Relazione 1960-61, citata, pagg. 20-22.

(39) Cfr. Relazione 1960-61, citata, pag. 22, n. 9.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DELLE ANNUALITÀ

ENTE	per terreni espropriati			per spese di miglioramento			per terreni acquistati, permutati o donati		
	debito scaduto secondo i piani d'ammortamento 1	somme effettivamente pagate dagli assegnatari 2	rapporto percentuale (2 : 1)	debito scaduto secondo i piani d'ammortamento 1	somme effettivamente pagate dagli assegnatari 2	rapporto percentuale (2 : 1)	debito scaduto secondo i piani d'ammortamento 1	somme effettivamente pagate dagli assegnatari 2	rapporto percentuale (2 : 1)
1) Delta Padano	1.423 -	1.128,8	79,3	2.531,5	1.883,4	74,4	126,3	98,1	77,6
2) Maremma toscano-laziale	3.127,3	2.030,1	64,9	— (a)	624,1	—	8,3	4,8	57,8
3) E.R.A.S.	2.013,6	390,8	19,4	36,7	36,7	100 -	15,7	10,8	68,7
4) E.T.F.A.S.	25,6	16,3	63,6	154,9	135,5	87,5	837,9	665 -	79,4
5) Fucino	834,7	730,2	87,5	5,8	3,5	60,3	0,7	0,1	14,2
6) Opera Sila	450,8	167,1	37,1	95 -	6,1	6,4	99 -	52,5	53 -
7) Sezione speciale O.V.S.	26,5	21,2	80 -	2,1	1,5	71,4	—	—	—
8) Sezione speciale Puglia	1.195,6	576,9	48,3	292,9	91,5	31,2	— (b)	—	—
9) Sezione speciale O.N.C.	324,7	307,6	94,7	210,1	209,6	99,7	209,7	209,7	100 -
10) Sez. speciale Flumendosa	15 -	10 -	66,7	21,7	12 -	55,2	—	—	—

(a) L'Ente Maremma non ha comunicato il dato relativo facendo presente che i piani di ammortamento sono in corso di elaborazione e che agli assegnatari sono stati richiesti accenti.

(b) La Sezione Puglia e Lucania ha comunicato che — essendo stati i piani di ammortamento elaborati senza distinguere la provenienza dei terreni — i dati relativi alle annualità per terreni acquistati, permutati o donati sono compresi nella prima colonna.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che incontravano difficoltà nella riscossione delle rate di prezzo dovute dagli assegnatari, con conseguente appesantimento della situazione creditoria; ed aveva aggiunto che la insolvenza degli assegnatari, talvolta dipendente da cause occasionali, quali gli avversi eventi naturali, il più delle volte si riconnetteva anche a cause permanenti, per così dire di fondo, quali la scarsa redditività e/o la insufficiente estensione dei terreni assegnati. Sicché la Corte, nel suggerire la ricerca delle cause del fenomeno per apprestare gli appropriati rimedi, tra cui, eventualmente, una procedura parata per la riscossione di tali annualità, concludeva: « premesso che tra gli scopi della riforma fondiaria è quello di creare aziende agrarie (a tipo familiare o cooperativo) che siano autosufficienti, non vi è dubbio che tale scopo potrebbe risultare frustrato se i terreni appoderati non venissero occupati o se gli assegnatari non riuscissero a trarre dai poderi i mezzi necessari per vivere e per pagare quanto dovuto all'Ente ».

La situazione delle annualità al 30 settembre 1964, in base ai dati forniti dagli enti, offre in linea generale di ciò conferma: nel prospetto (pag. 18), infatti, nel quale le annualità sono state distinte in tre categorie secondo il titolo per cui sono dovute (per l'assegnazione di terreni provenienti da espropriazione; per il pagamento delle spese di miglioramento; per l'assegnazione di terreni provenienti da acquisto, permuta o donazione) risulta evidente, in base al rapporto percentuale tra somme effettivamente pagate dagli assegnatari e debito scaduto, che sono pochi i casi in cui non v'è molto divario tra i due valori, in ciascuna delle tre categorie considerate. E cioè, nell'ordine, la Sezione speciale presso l'O.N.C., l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, l'E.T.F.A.S., la Sezione speciale presso l'Opera Sila, la Sezione speciale presso l'Ente autonomo del Flumendosa. Negli altri casi, o non sono stati completati i piani di ammortamento per le opere di miglioramento (Ente Maremma) o le percentuali sono inferiori al 50 per cento, e, talvolta, (Opera Sila) ancora più esigue.

11. — Un cenno va fatto, inoltre, ai mezzi finanziari che gli enti si sono procurati facendo ricorso al credito a breve e a medio termine; taluno di essi ha ottenuto persino mutui, autorizzati e approvati dal Ministero, da altri enti di riforma che, a loro volta, avevano mutui, per proprio conto, contratto.

Dall'esame dei consuntivi risulta che sono stati assunti debiti per i seguenti importi:

nel 1961-62	lire	5.171,7	milioni
nel 1962-63	»	4.801,2	»
nel 1963-64	»	15.664,6	»

per la cui estinzione sono state erogate:

nel 1961-62	lire	25.451,7	milioni (40)
nel 1962-63	»	1.175,5	»
nel 1963-64	»	2.146,3	»

(40) In tale importo è compresa la restituzione delle quote di annualità dei contributi statali a suo tempo cedute (cfr. art. 3, legge 9 luglio 1957, n. 600).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il prospetto che segue dà conto della situazione dei singoli enti:

ENTE	1961-62		1962-63		1963-64	
	Accensione	Restituzione	Accensione	Restituzione	Accensione	Restituzione
Delta Padano	938,3	2.538,3	530 -	30,1	2.656,7	446,7
Maremma toscano-laziale . . .	3.550,5	7.550,5	542,3	542,3	3.710,3	1.088,3
E.R.A.S.	—	—	—	—	—	—
E.T.F.A.S.	—	0,1	394 -	0,8	—	—
Fucino	335,9	1.340 -	1.249,9	590,9	739,6	—
Opera Sila	—	2.398 -	—	—	2.763 -	—
Sezione Opera Sila	—	74,3	—	—	75 -	—
Sezione Puglia e Lucania . . .	347 -	11.550,5	2.015 -	11,4	5.050 -	611,3
Sezione O.N.C.	—	—	70 -	—	500 -	—
Sezione Flumendosa	—	—	—	—	170 -	—
TOTALE	5.171,7	25.451,7	4.801,2	1.175,5	15.664,6	2.146,3

A maggior chiarimento della situazione della Sezione speciale presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, va soggiunto che il debito di lire 2.015 milioni per il 1962-63 rappresenta l'importo dei prestiti ottenuti, con la autorizzazione e l'approvazione ministeriale, quanto a lire 1.015 milioni dall'Ente per la trasformazione fondiaria in Sardegna e quanto a lire 1.000 milioni dall'Opera Sila. Gli atti che hanno dato vita a tali rapporti (41) e, in conseguenza, i provvedimenti ministeriali di autorizzazione, prima, e di approvazione, poi (42), sono stati dichiarati non conformi a legge dalla Corte (43), da un lato perché può l'attività creditizia — in sé estranea ai fini istituzionali degli Enti di riforma — essere da questi esercitata solo in favore degli assegnatari, coltivatori diretti, cooperative e consorzi, nel quadro dell'assistenza economico-finanziaria prevista dall'articolo 22 della legge « Sila »; e, dall'altro, perché tale attività, in quanto estranea ai fini istituzionali degli enti mutuanti, si risolve in una distrazione, per scopi diversi dai fini stessi, di somme dal Ministero assegnate per la realizzazione della riforma fondiaria nel territorio di rispettiva competenza. La Corte, poi, ha colto l'occasione per fissare il principio che gli enti pubblici — e, a maggior ragione, gli organi vigilanti — sono tenuti ad osservare l'ordinamento giuridico vigente senza che a dispensarneli possano soccorrere considerazioni di

(41) La delibera d'urgenza 3 settembre 1963, n. 7234, del Presidente dell'E.T.F.A.S. e la delibera 21 settembre successivo del Consiglio d'amministrazione, nonché la delibera 17 ottobre 1963 dell'Opera Sila.

(42) Nota n. 18152/16250 del 9 agosto 1963 e successivo telegramma n. 18788 con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare, approssimandosi la scadenza dell'esercizio finanziario, la chiusura del bilancio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, ha autorizzato, nell'impossibilità di provvedere altrimenti, le suindicate operazioni, in attesa della legge di finanziamento e allo scopo di evitare frattanto il ricorso a onerosi prestiti bancari. Le delibere in nota precedente sono state approvate dal Ministero con note 3 dicembre 1963, n. 19019 e 6 febbraio 1964, n. 19821. Con nota 3 dicembre 1963, n. 19342 è stata approvata, altresì, la delibera 23 settembre 1963, con cui la Sezione aveva determinato di contrarre il prestito.

(43) Cfr. determinazione n. 460 del 2 febbraio 1965, allegata.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

eventuali, mediati effetti vantaggiosi che, in ogni caso, mai potrebbero giustificare il travalicamento dei limiti all'azione dell'ente dalla legge tracciati. Senza dire, poi, che, nella fattispecie, sarebbero, in ogni modo, da dimostrare i vantaggi dell'operazione, atteso che gli enti mutuanti han dovuto, a loro volta, ricorrere ad onerosi prestiti bancari (44).

12. — Gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria — ed ora anche nella nuova qualifica di Enti di sviluppo (45) — beneficiano, per la loro attività, di agevolazioni fiscali che, ovviamente, comportano, per essi, una minore spesa e, per lo Stato, una minore entrata.

Le norme fondamentali in materia sono contenute nella legge istitutiva dell'Opera Sila e in quella di colonizzazione dell'omonimo altipiano e dei territori contermini, alle quali — come per tutte le altre materie connesse con la riforma fondiaria — hanno fatto esplicito richiamo i successivi provvedimenti istitutivi degli altri Enti e Sezioni di riforma, emanati in forza della delega conferita con l'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (46).

Poiché tali agevolazioni sono state espressamente confermate in favore degli Enti di sviluppo fino al 31 dicembre 1969, è opportuno considerarne il contenuto.

L'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, istitutiva dell'Opera Sila, ha previsto la registrazione, con pagamento della tassa fissa di lire 20, di « tutti gli atti e contratti compiuti . . . ai fini della trasformazione fondiario-agraria e della colonizzazione », nonché l'assoggettamento all'imposta fissa minima ipotecaria di « tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse » degli Enti e Sezioni di riforma (47).

L'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ha meglio precisato che gli atti di trasferimento in favore degli enti predetti, ivi comprese le eventuali permutate, e quelli eseguiti per l'assegnazione ai lavoratori della terra sono soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria.

L'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, poi, ha autorizzato tutti gli enti « a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni — a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto — gli elementi occorrenti » ed ha previsto che tutti gli atti che possano occorrere per l'esplicazione dell'attività degli enti, ivi compresi atti pubblici, certificati catastali ed ipotecari, siano redatti in carta libera.

La legge 21 marzo 1953, n. 224, infine, all'articolo 4, ha esentato da ogni tributo (48) le formalità ipotecarie e le vulture catastali, cui danno luogo le operazioni degli enti (49).

La legge 9 luglio 1957, n. 600, ha disposto il mantenimento in vigore delle cennate agevolazioni, per tutta la durata dei finanziamenti con la stessa autorizzati, nonché l'esenzione dalla « tassa di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, tabella allegato B, n. 1 » per gli atti rogati in forma pubblica amministrativa (50).

(44) L'Opera Sila nell'esercizio successivo 1963-64 ha contratto debiti per lire 2.763 milioni e l'E.T.F.A.S., alla fine del 1962-63, aveva un debito verso il cassiere di lire 1.178,4 milioni.

(45) L'articolo 6, ultimo comma, della legge n. 901 del 1965 ha mantenuto in vigore fino al 31 dicembre 1969 la seguenti norme: articolo 11, legge n. 1629 del 1947; articolo 29, legge n. 230 del 1950; articolo 3, legge n. 333 del 1951; articolo 4, legge n. 224 del 1953, di cui è cenno nel testo.

(46) Questa legge venne detta « stralcio » perché stralciata da un più ampio progetto di riforma fondiaria. L'articolo 23, infatti, prevede il coordinamento delle norme della legge « stralcio » e di quella n. 230 del 1950 con la « legge generale sulla riforma fondiaria ».

(47) Salvi i diritti e compensi dovuti agli uffici del registro ed ai conservatori delle ipoteche.

(48) Salvo i già menzionati diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari ed ipotecari.

(49) La norma prevede anche la riduzione a metà degli onorari notarili e la possibilità di corrispondere in misura inferiore alle tariffe professionali i compensi dovuti a ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici.

(50) Non si considerano, ovviamente, in questa sede le norme che contengono agevolazioni fiscali previste per lo sviluppo della proprietà contadina, quali quelle contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, e nella legge 13 giugno 1964, n. 486, che ha esteso ad altri materiali l'esenzione dall'imposta di consumo stabilita dallo articolo 29 della cennata legge.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, le agevolazioni tributarie sono previste nell'articolo 47 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e nell'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29.

13. — Gli organi di amministrazione e sindacali, la cui composizione è stata illustrata nelle precedenti relazioni (51) e che, per il periodo considerato, non ha subito modificazioni (52), non sempre sono stati, alla scadenza, tempestivamente ricostituiti, sebbene la Corte avesse già segnalato l'indugio all'attenzione degli organi vigilanti e del Parlamento (53).

I nuovi interventi della Corte si sono resi necessari per sottolineare l'esigenza di promuovere la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Opera per la valorizzazione della Sila, scaduto il 12 giugno 1964, nonché di tutti gli organi amministrativi e sindacali dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, scaduti da tempo. Pronunce, queste, con le quali la Corte — in disparte i casi particolari che le avevano occasionate, e di fronte al sempre più diffuso e frequente manifestarsi del ritardo dell'adozione dei provvedimenti di nomina dei titolari — ha ritenuto di dover richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di promuovere, tutta volta che siano scaduti, l'immediata ricostituzione degli organi d'amministrazione e sindacali degli enti, in quanto il rilevato ritardo è, a tacer d'altro, obiettivamente in contrasto con l'ordinato funzionamento dei pubblici uffici (54).

Per le stesse ragioni, la Corte ha dichiarato non conforme a legge (55) la situazione degli organi di amministrazione e sindacali dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia — il cui Collegio sindacale era scaduto dal 1963 — e che, dalla stessa data, era in gestione commissariale, in aperta violazione dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, che statuisce un termine massimo di quattro mesi (56).

La Corte, perciò, di fronte al ripetersi di siffatti fenomeni — a dir vero frequenti anche nel caso di altri enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza dello Stato — non può non riaffermare, in questa sede, la prospettata esigenza, soggiungendo che alla gestione commissariale può farsi luogo solo in casi eccezionali e per il tempo espressamente previsto dalle norme o, in mancanza, per un periodo determinato e limitato all'indispensabile.

14. — Sin dal 1952 la Corte ha segnalato che gli enti non si sono dati un regolamento per l'amministrazione e la contabilità; nella precedente relazione (57), ha precisato che « tale carenza . . . costituisce un ulteriore elemento di incertezza, circa le procedure da adottare ed i limiti entro i quali deve esplicarsi il potere discrezionale degli organi amministrativi », concludendo che, non essendo « ammissibile che la gestione di somme tanto cospicue di pubblico denaro avvenga senza una precisa regolamentazione . . . non può protrarsi più oltre, in previsione anche dell'attribuzione di compiti di sviluppo, la predisposizione . . . di un corpus di norme di amministrazione e di contabilità ».

(51) Cfr. retro n. 1, note 1 e 2.

(52) Cfr. retro n. 6 e n. 7.

(53) Cfr. la determinazione n. 242 del 1° ottobre 1963, in Relazione 1960-61, citata, pag. 39 e la stessa Relazione pagg. 19-20.

(54) Cfr. le allegate determinazioni n. 488 del 4 maggio 1965 e n. 520 del 20 luglio 1965.

(55) Cfr. l'allegata determinazione n. 536 dell'8 ottobre 1965.

(56) La legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 di trasformazione dell'E.R.A.S. in Ente di sviluppo agricolo ha previsto (art. 27) un termine di tre mesi.

I normali organi dell'Ente sono stati ricostituiti nel gennaio 1966, a seguito della trasformazione in Ente di sviluppo agricolo.

(57) Cfr. Relazione 1960-61, citata, pagg. 12-14.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale regolamentazione è ancor più urgente ora che agli enti sono stati attribuiti compiti di sviluppo che, in confronto a quelli di riforma, presentano caratteristiche di maggiore ampiezza ed eterogeneità.

15. — Nella relazione concernente la gestione 1960-61 la Corte, richiamati i suoi interventi a datare dal 1952 (58), aveva ancora una volta osservato che gli Enti di riforma, a tanti anni dalla loro istituzione, non si erano dati un regolamento sulla dotazione organica, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente, soggiungendo che uno schema di regolamento, predisposto nel marzo del 1963, non era stato, all'epoca, approvato dai competenti organi ministeriali.

Tale lacuna non è stata ancora colmata.

Al proposito non è inutile ripetere che il legislatore aveva previsto, sin dal 1962, la necessità della segnalata regolamentazione, collegandola con l'esigenza di ristrutturazione dello apparato degli enti (59).

Va ancora soggiunto che, più recentemente, la fondamentale esigenza di una disciplina unitaria dello *status* giuridico ed economico del personale è stata riproposta nell'articolo 8 della legge n. 901 del 1965, nel quale è previsto che i regolamenti organici devono essere informati, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale e stabilire norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo, mediante concorsi tra il personale già in servizio al 31 dicembre 1964, in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado, nonché all'attività svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale il trattamento economico più favorevole acquisito (60).

Anche tale norma, però, è rimasta inosservata, in quanto i regolamenti — che avrebbero dovuto essere prodotti entro il 15 febbraio 1966 — non sono stati ancora emanati, mentre sempre più pressante diventa la necessità di una unitaria normativa nella materia, specie perché — nonostante le direttive a suo tempo date dal Ministero vigilante — non tutti gli enti hanno adottato un'analoga disciplina del trattamento economico e giuridico del proprio personale (61), sicché, ora, sempre maggiori difficoltà presenta quella *reductio ad unitatem*, che risponde ad un preciso obbligo posto dalla legge, la cui osservanza non è più procrastinabile.

(58) Cfr. Relazione 1960-1961, pagg. 12 e 13 e i precedenti atti ivi menzionati.

(59) Cfr. Relazione 1960-1961, citata, pagg. 13 e 25. Nell'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, era infatti, espressamente stabilito che « all'approvazione dei regolamenti organici, relativi alla disciplina giuridica ed economica degli enti . . . deliberati dai competenti organi degli enti stessi provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, tenute presenti le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali della riforma fondiaria ».

(60) Tra le disposizioni in proposito di detta legge, intese alla riduzione del personale, pur salvaguardandone gli interessi, son da ricordare: il collocamento in soprannumero nei ruoli degli enti, con graduale riassorbimento al verificarsi delle vacanze, del personale che, pur risultando idoneo nei concorsi all'uopo previsti, non consegue la sistemazione nei ruoli stessi; la sistemazione, previo concorso in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653; il mantenimento in servizio nella posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 e non il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della legge (15 luglio 1965) del personale che, esperiti i concorsi suddetti, non abbia conseguito l'idoneità oppure abbia superato i limiti di età per il mantenimento in servizio; l'esodo volontario con trattamento di favore. Da ricordare, ancora, il divieto di assunzioni se non previo concorso, salvo per i Direttori generali e amministrativi; la riserva del 50 per cento dei posti dei nuovi enti per il personale in servizio presso quelli già esistenti; la possibilità di comando del personale da un ente ad un altro.

(61) A titolo d'esempio può citarsi: il sistema di calcolo dell'anzianità ai fini degli aumenti di stipendio che non sono biennali in tutti gli enti; la misura percentuale degli aumenti stessi (5 per cento in genere, ma 1,50 per cento nell'E.R.A.S. e il 10 per cento nell'Opera Sila, per un certo numero di « scatti » di stipendio); sistemi di promozione e la determinazione dei posti da conferire, in conseguenza della mancanza d'un organico .

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16. — La « nota introduttiva » della precedente relazione (62), inviata al Parlamento l'11 giugno 1964, così concludeva: « il 1960-61 è stato per gli enti un esercizio che si può definire di transizione; mentre si avviavano ad esaurimento le attività di trasformazione e di bonifica ed i relativi finanziamenti, ancora non si erano concretamente definiti i compiti di sviluppo che, ai sensi dell'articolo 32 della ricordata legge 2 giugno 1961, n. 454, gli enti stessi avrebbero dovuto esplicitare in zone di intervento da delimitare. Tale stato di incertezza, a dir vero, si è protratto negli esercizi successivi (1961-62 e 1962-63) ed esiste tuttora, a causa . . . della mancata determinazione delle zone di intervento e degli enti abilitati ad operarvi. Con la conseguenza che, in questo periodo, gli enti hanno continuato a mantenere in piedi — a scapito della proficuità della gestione — tutto il loro apparato organizzativo e risulta sempre più difficile il « riassetto economico-finanziario », auspicato dal Ministero del tesoro, obiettivamente necessario e non più dilazionabile.

« Non è superfluo sottolineare, infatti, che tale esigenza è stata avvertita in pieno dal legislatore che, con il citato articolo 32, aveva conferito delega al Governo per emanare decreti che, tra l'altro, dovevano « provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalità » di sviluppo « e tenute presenti, altresì, le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria ».

Poiché la trasformazione degli Enti e Sezioni di riforma in Enti di sviluppo, prevista sin dal 1961, si è concretamente realizzata, per effetto della legge n. 901 del 1965 e dei decreti di delimitazione delle zone di intervento, solo alla fine del 1965, il rilevato stato di incertezza si è protratto sino alla fine di tale anno (63); sicché la Corte, nel maggio del 1964, ha ritenuto di doverla segnalare al Ministro vigilante con apposita determinazione (64), comunicata anche al Ministro per il tesoro, ai Presidenti delle Camere del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Con tale determinazione la Corte — che già era intervenuta nell'ottobre del 1963, a proposito dei bilanci di previsione degli enti, le cui fonti d'entrata erano indicate in contributi statali cui non corrispondevano stanziamenti nel bilancio dello Stato (65) — ha nuovamente ricordato che nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il 1963-64, nonché in quello per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, non risultava stanziata alcuna somma per l'attività di riforma e di sviluppo e che un provvedimento, all'epoca da poco tempo approvato (legge 8 maggio 1964, n. 311), aveva stanziato, per le spese di funzionamento degli Enti e Sezioni di riforma, lire 14,5 miliardi, mentre dai dati forniti dai magistrati con funzioni di controllo presso gli enti stessi era risultato che, nel 1963-64, l'onere per siffatte spese — in disparte ogni intervento, ai fini della riforma fondiaria e dell'attività di sviluppo — sarebbe stato di ben 36 miliardi di lire.

La Corte, perciò, ricordata ancora una volta la mancata delimitazione — all'epoca — delle zone agricole particolarmente depresse suscettibili di valorizzazione, nonché la mancata designazione degli enti chiamati ad operarvi, ha rilevato « che, nella esposta situazione, gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, nell'attuale loro apparato organizzativo, non potranno assumersi onere alcuno per le attività di riforma o sviluppo, non solo, ma neppure far fronte a tutte le spese così obbligatorie come di funzionamento; e ciò, sia nell'esercizio in corso, sia nei successivi, per i quali, fino al 1968-69, un apposito disegno di legge (Senato della Repub-

(62) Relazione 1960-61, citata, pag. 25.

(63) Lo stesso Ministro per l'agricoltura e le foreste dell'epoca ha riconosciuto che « purtroppo, vi è stato un periodo di sua pur relativo rallentamento dell'attività di questi enti, che, compiuta o quasi ultimata l'opera di riforma, sono vissuti in uno stato di gravosa incertezza, a causa soprattutto dell'insufficienza dei fondi per la loro attività e del ritardo con cui tali fondi venivano messi a loro disposizione » (Senato della Repubblica, IV legislatura, 276° e 277° Resoconto sommario del 6 aprile 1965, pag. 17).

(64) Cfr. determinazione n. 332 del 19 maggio 1964, allegata.

(65) Con determinazione n. 239 del 1° ottobre 1963 di cui è cenno, *retro*, n. 8.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica, IV legislatura, atto n. 519) (66) di iniziativa del Governo prevede uno stanziamento annuo di 32 miliardi di lire per « le spese di personale e di funzionamento » degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, nonché per l'attuazione degli interventi e delle attività di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, a cura degli Enti e Sezioni all'uopo da designarsi con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste, nonché dei costituendi enti per le zone delle Marche e dell'Umbria ». Ed ha, conclusivamente, rappresentata l'esigenza del « ridimensionamento dell'apparato organizzativo degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, in vista di adeguarlo alle possibilità di finanziamento consentite dal bilancio dello Stato, e, nel contempo, la sollecita attuazione delle norme dettate per l'espletamento dell'attività di sviluppo, al fine di consentire agli enti medesimi i concreti interventi di loro competenza ».

Con determinazione n. 372 del 21 luglio 1964 (67) la Corte ha portato il suo esame anche su particolari iniziative — di cui sarà fatta, or ora, specifica menzione — dichiarandone la non conformità a legge ed affermando la necessità che gli enti contenessero al massimo le spese discrezionali o, in genere, non obbligatorie.

Così per l'incarico della « programmazione e della realizzazione di iniziative per la propaganda del consumo degli ortofrutticoli e della patata », affidato dagli enti, su direttive ministeriali (nota 29 aprile 1963, n. 1257), ad un organismo di fatto, denominato « Centro studi attività comuni agli Enti e alle Sezioni di riforma », od anche « pool », incarico che appariva estraneo ai fini di studio dal Centro perseguiti, sicché illegittime venivano a risultare le deliberazioni degli stessi enti e, nella specie, quella dell'Opera Sila, che aveva disposto l'erogazione di 15 milioni (68). A prescindere, poi, da ogni considerazione circa la legittimità e l'opportunità della istituzione di un tale apparato, che aveva, fin dal 1955, svolto attività nello esclusivo interesse dichiarato degli enti predetti, gestendo fondi da questi messi a disposizione, la Corte affermava la necessità della resa di conto, dall'inizio dell'attività, a ciascuno degli enti contribuenti (69).

Così, ancora, la proroga — disposta con delibera 30 marzo 1963 (70) del Presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania, approvata dal Ministro per l'agricoltura — a tempo indeterminato, con effetto dal 1° aprile 1963, dei rapporti con due avvocati per la prestazione, senza carattere di esclusività, di collaborazione alla Sezione speciale, presso l'Ufficio di Presidenza in Roma, anche nell'interesse degli altri Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, per problemi e questioni di carattere giuridico, esclusa l'assistenza professionale davanti ad organi giurisdizionali, verso compenso annuo forfettario di lorde lire 2.400.000 e con diritto al pagamento di una indennità, in caso di risoluzione del rapporto; ciò che ha indotto la Corte a rilevare in generale come gli Enti e le Sezioni di riforma debbano provvedere alle esigenze di funzionamento e di studio di regola con il proprio personale, potendo ricorrere solo in casi eccezionali all'opera di consulenti, non solo, ma, in particolare, che nella specie risultava instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che contrastava con la natura, di per sé precaria, degli incarichi di consulenza; soggiungendo che non risultava, in ogni modo, alcun mandato da parte degli altri Enti e Sezioni di riforma.

Così, infine, per l'erogazione, sollecitata dallo stesso Ministro vigilante (nota 10 aprile 1963, n. 1252), di contributi in favore della Federazione nazionale delle cooperative della riforma, nonché per il pagamento di somme in favore dell'Ente di patrocinio e di assistenza

(66) Divenuto, poi, la legge 14 luglio 1965, n. 901.

(67) Se ne veda il testo allegato.

(68) In seguito al rilievo della Corte, la suindicata somma non è stata più corrisposta.

(69) Conto fino ad ora non reso; anche se il Centro, come ha comunicato il Ministero, ha cessato di esistere.

(70) Delibera che ha formato oggetto di richiesta di chiarimenti e di rilievi da parte del Collegio sindacale (verbale 11 marzo 1964, n. 224).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per i coltivatori diretti, per prestazioni rese nell'interesse di questi (71): iniziative il cui onere la Corte ha rilevato non fossero gli enti tenuti ad assumersi, dovendo in quelle veci — attese le difficoltà della loro situazione finanziaria — astenersi da ogni spesa non obbligatoria.

Un cenno anche in questa sede (72) merita la deliberazione 10 novembre 1964, n. 7912 — eseguita prima ancora che avesse riportato la prescritta approvazione ministeriale — con la quale il Presidente dell'E.T.F.A.S. aveva disposto l'assunzione, per aderire alla richiesta nominativa dell'Amministrazione regionale sarda, di sedici impiegati da mettere a disposizione di questa per l'istruttoria delle pratiche relative alle opere di costruzione e sistemazione di strade vicinali, di interesse agrario, la cui esecuzione, per l'ammontare complessivo di 2.050.812.000, era stata dalla Regione all'Ente affidata, a termini dell'ultimo comma dello articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26.

Anche tale atto è stato dalla Corte dichiarato non conforme a legge e non rispondente a criteri di buona amministrazione (73).

Sotto il primo profilo, infatti, la Corte ha considerato che l'Amministrazione regionale aveva affidato i lavori all'E.T.F.A.S. perché, svolgendo questo istituzionalmente compiti di bonifica e di trasformazione fondiaria, era stato ritenuto in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26; per cui non conforme a legge risultava la assunzione di personale, in quanto, ove ritenuto che l'attività *de qua* fosse di spettanza dell'Ente, questo avrebbe dovuto farla espletare dai propri dipendenti; se, per converso, la Regione avesse inteso riservarsi i compiti stessi, l'assunzione sarebbe stata effettuata per esigenze estranee all'Ente, sicché l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto provvedere con personale proprio.

Sotto il profilo economico-finanziario, poi, la Corte ha osservato che l'assunzione di nuovo personale appariva in contrasto con il disposto sfollamento di quello in servizio ed, altresì, col criterio di buona amministrazione che impone di non tenere inutilizzate unità momentaneamente esuberanti di personale, tutta volta che si presenti, come nella specie, la possibilità di un loro, sia pur parziale, impiego.

Il Presidente dell'Ente in seguito a tale atto, ha provveduto, dal 31 marzo 1965, alla risoluzione del rapporto del personale così assunto, in base ad analoga direttiva ministeriale (nota 6 agosto 1965, n. 17991).

È ancora da ricordare la determinazione n. 526 del 7 settembre 1965 (74), con cui la Corte ha segnalato alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro l'erogazione, da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria (oltre che dell'O.N.C. e dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) (75), di una gratificazione al personale, per l'attività da esso prestata nell'anno agrario 1964-65 (per l'O.N.C., nel primo semestre 1965).

La concessione, approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (76), ha comportato un onere complessivo di oltre 820 milioni, sicché la Corte ha osservato ch'essa mal si conciliava con i criteri di economia, cui gli enti debbono sempre uniformarsi, specie in considerazione della loro deficitaria situazione finanziaria, come per taluni era dimostrato dalla esposizione debitoria (E.T.F.A.S.: lire 5.618 milioni al 20 settembre 1965; Ente per la valorizzazione del Fucino: lire 1.523 milioni al 22 settembre 1965; Opera per la valorizzazione

(71) Trattasi di ente di assistenza, costituito dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti; il Collegio sindacale dell'Ente di colonizzazione del Delta padano ha mosso rilievi sui relativi pagamenti (verbali 5 maggio 1959 e 16 febbraio 1962, segnalati sin dal 1959 al Ministero vigilante).

(72) Cfr. in Relazione sulla gestione finanziaria dell'E.T.F.A.S., parte II, n. 4.

(73) Con determinazione n. 459 del 2 febbraio 1965, allegata.

(74) Cfr. determinazione n. 526 del 7 settembre 1965, allegata.

(75) Enti, questi ultimi, cui, come s'è detto, possono essere affidati compiti di sviluppo.

(76) Fatta eccezione per l'O.N.C.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Sila: lire 2.298 milioni al 15 dello stesso mese; Sezione di riforma presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania: lire 7.343 milioni al 27 luglio; Sezione di riforma presso l'Ente autonomo del Flumendosa: lire 399 milioni al 20 settembre); tanto più che la erogazione non era neppure obiettivamente giustificata da maggiori prestazioni di lavoro, nota essendo la ipofunzionalità istituzionale degli enti.

Anche in questo caso la Corte non ha mancato di riaffermare — in disparte l'obbligo inderogabile dell'adeguamento alle concrete possibilità di finanziamento del bilancio dello Stato dell'apparato organizzativo degli enti tutti chiamati ad assolvere compiti di sviluppo — l'esigenza che gli enti stessi — specie là dove si manifesti una situazione deficitaria, che non potrà essere sanata *in toto* con i finanziamenti previsti dalla legge n. 901 del 1965, almeno in parte destinati a fronteggiare le spese correnti — attuino un rigido contenimento delle spese non obbligatorie, proprio al fine di realizzare quell'equilibrio economico, che è condizione indispensabile per svolgere proficuamente le nuove funzioni. Ha, altresì, segnalato la necessità che tempestivamente sia data attuazione al disposto dell'articolo 8 della legge n. 901 del 1965, procedendo senza indugio alla emanazione dei regolamenti organici ivi previsti, allo scopo di realizzare un'omogenea disciplina giuridica ed economica del personale, così degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, di cui al citato articolo 8, come degli altri enti considerati nella legge stessa.

Con nota 26 gennaio 1966, n. 18885 il Ministero vigilante ha fatto conoscere i motivi per i quali non ha ritenuto di privare il personale degli enti della gratifica annuale (77); motivi che sono stati riconosciuti ininfluenti in ordine a quanto affermato con la detta determinazione, dalla Corte confermata con la successiva n. 638 del 26 luglio 1966 (78).

Con la determinazione n. 552 del 18 novembre 1965 (79), la Corte — richiamata la precedente n. 372 del 21 luglio 1964 relativa, tra l'altro, al Centro studi attività comuni agli Enti e Sezioni di riforma e riaffermata l'esigenza che questi evitino l'assunzione di oneri per attività non indispensabili o per le quali sia dubbia la pertinenza a compiti d'istituto — ha dichiarato non conforme a legge la partecipazione ad una costituenda Associazione per lo sviluppo agricolo, da taluno degli enti stessi deliberata (80).

Tale Associazione di fatto, secondo lo schema di statuto all'uopo predisposto e inviato agli enti dal Ministero, avrebbe dovuto essere « costituita tra gli enti di sviluppo o con funzioni di sviluppo dell'agricoltura » con lo scopo di svolgere « — nel rispetto delle autonomie degli enti associati e tenuto conto delle diverse realtà delle zone agrarie nelle quali operano — . . . attività, servizi, studi, ricerche e divulgazioni in materie comunque riguardanti lo sviluppo agricolo ».

La Corte ha, peraltro, osservato che l'Associazione — ponendosi quale schermo tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, solo titolare dei poteri di coordinamento e di indirizzo, anche tecnico, dell'attività di sviluppo, e gli enti, ai quali soltanto competono lo studio e le conseguenti concrete scelte per l'attuazione, nei territori di rispettiva competenza, delle

(77) Queste ragioni sono: il personale ne gode da dieci anni senza interruzione, in sostituzione di qualsiasi altra concessione di premi o compensi straordinari; il trattamento giuridico ed economico (in cui rientra la voce gratifica) non aveva mai formato oggetto di rilievi, come risulta anche dalle relazioni ufficiali e, di recente, esso è stato sanzionato e garantito dal legislatore (cfr. art. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901). Variazioni di tale trattamento sono possibili, ma, soltanto mediante l'adozione del regolamento che deve essere formulato; un diniego avrebbe coinciso col periodo di lievitazione dei prezzi ed avrebbe potuto suscitare — come è avvenuto in altri casi — più alte pretese e rivendicazioni, e tutto ciò in coincidenza col periodo di decisione positiva del Parlamento sui finanziamenti e sulla attribuzione di nuovi compiti di sviluppo agli enti.

(78) Cfr. determinazione n. 638 del 26 luglio 1966, allegata.

(79) Cfr. determinazione n. 552 del 18 novembre 1965, allegata.

(80) Ente per la colonizzazione del Delta padano; Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale; Ente per la trasformazione fondiaria in Sardegna; Sezione speciale presso l'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; Sezione speciale presso l'O.N.C.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

direttive e degli indirizzi ministeriali — verrebbe a costituire un'organizzazione che, se non addirittura superflua, si ingerirebbe in materie riservate alla competenza di organi dello Stato o di enti pubblici, mentre eventuali concrete esigenze d'intese e di scambio di esperienze tra gli organi d'amministrazione degli Enti e Sezioni ben possono essere assolte attraverso periodici incontri tra i rispettivi rappresentanti, sotto gli auspici del Ministero vigilante, senza che, a tale scopo, sia necessaria e opportuna la creazione di altri organismi, con conseguente ulteriore aggravio, per lo Stato, degli attuali considerevoli oneri di spesa per il funzionamento degli apparati già esistenti. Ha sottolineato, infine, che quanto sopra rappresentato non è contraddetto dall'articolo 6, comma terzo, della legge n. 901 del 1965, a mente del quale il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere, entro i limiti di spesa nello articolo stesso indicati (81), « ad attività, servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione » (82), essendo di tutta evidenza che tale autorizzazione non modifica in nulla la competenza istituzionale del Ministero, da un lato, e degli enti, dall'altro; per cui l'eventuale affidamento in concessione — ovviamente, ad enti od organizzazioni che abbiano i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi — non potrà, in ogni caso, concernere materie riservate, come dianzi s'è fatto cenno, all'organo vigilante o agli enti.

L'iniziativa, dopo l'intervento della Corte, non ha avuto, a quanto finora risulta, alcun seguito.

Nell'esercizio della sua attività di controllo, la Corte ha, pertanto, indicato tre indirizzi da seguire per ottenere l'assestamento della gestione economico-finanziaria degli Enti e Sezioni di riforma, ora di sviluppo: il ridimensionamento dell'apparato organizzativo, che, per le sole spese di personale, assorbe la parte maggiore dei contributi statali (83); la riduzione delle spese facoltative, nei limiti strettamente indispensabile al conseguimento dei fini istituzionali; infine, la sollecita emanazione di norme regolatrici della disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale dipendente.

In verità, non solo nel corso degli esercizi considerati, ma anche dopo l'emanazione della legge n. 901 del 1965 e fino ad oggi, nessun concreto provvedimento (84) è stato adottato in proposito: e ciò nonostante che, proprio la cennata legge, con lo stabilire un termine ormai scaduto, abbia fatto manifesto di voler fornire gli strumenti per attuare sia il riordinamento strutturale, sia le regolamentazione giuridica del personale (85).

Anche il Ministero del tesoro, con nota 24 novembre 1965, n. 154227, nel rendere il parere di propria competenza sui conti consuntivi 1963-64, ha osservato, testualmente, che « malgrado le segnalazioni e le raccomandazioni più volte formulate e le osservazioni contenute nelle varie determinazioni della Corte dei conti ai fini dell'indispensabile ridimensionamento qualitativo e quantitativo dell'apparato degli Enti e Sezioni di riforma, questi hanno mantenuto, anche nell'esercizio in esame, una struttura ed una organizzazione eccessive rispetto alle diminuite disponibilità finanziarie ed alle mutate esigenze funzionali, notevolmente ridotte in relazione al progressivo esaurimento dei compiti di trasformazione fondiaria. La consistenza

(81) Il limite è del 5 per cento delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 6 citato e cioè di un massimo di 945 milioni per il secondo semestre del 1964, di 1,77 miliardi per il 1965 e di 1,8 miliardi dal 1966 al 1969.

(82) Al proposito giova segnalare che, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 454 del 1961, concernente le ricerche di mercato in agricoltura, il Ministero ha affidato in concessione tali indagini all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, sorto come associazione di fatto privata, ed eretto, poi, in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 1963).

(83) Si veda, *infra*, n. 23.

(84) Eccezione fatta per l'istituzione dei ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura disposta con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, e il bando dei conseguenti concorsi riservati al personale degli enti di riforma.

(85) Si veda, *retro*, n. 15, la breve descrizione delle norme della legge n. 901 del 1965 in materia di personale.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del personale, sia amministrativo che tecnico, è rimasta invariata nonostante la notevole flessione (milioni 8.193) registratasi nel settore di attività della trasformazione, peraltro in lieve misura compensata dai maggiori interventi assistenziali (milioni 1.810) ».

« Per assicurare un carattere di assoluta economicità alla gestione degli enti in parola — prosegue la citata ministeriale — si rende necessario, oltre all'alleggerimento degli oneri di personale a seguito del previsto passaggio di n. 2500 unità » nei ruoli del dicastero dell'agricoltura e dell'esodo volontario . . . , « una rigorosa revisione di tutte le spese generali di amministrazione a carattere discrezionale o non direttamente connesse al proficuo svolgimento della gestione, per la conseguente eliminazione di talune di esse o per il necessario loro contenimento ».

E, ciò rilevato conclude sollecitando l'adozione di « urgenti » e appropriate iniziative intese a realizzare la piena efficienza dell'apparato amministrativo, una maggiore produttività delle prestazioni e la riduzione dei costi », non senza dire che ciò è necessario « anche al fine di evitare che gli stanziamenti recati dalla citata legge n. 901 (35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e 36 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969) per la erogazione di contributi statali agli enti di che trattasi, ora peraltro estesi anche all'O.N.C., all'Ente nazionale Tre Venezie, all'Ente irrigazione Puglia e Lucania nonché agli istituendi enti di sviluppo per le Marche e l'Umbria, vengano assorbiti quasi integralmente dagli oneri di funzionamento, come nell'esercizio decorso e nel precedente ».

In realtà, tali indirizzi non sono stati seguiti, neppure dopo l'emanazione della legge n. 901 del 1965; chè, anzi, sono stati recentemente adottati provvedimenti in favore del personale, in materia di trattamento economico e di carriera che comporteranno ulteriori aggravii, come è già manifesto nei bilanci preventivi del 1966 (86).

Anche a questo proposito il Ministero del tesoro, nella nota 15 aprile 1966, n. 125482, con cui ha espresso il proprio parere sui predetti bilanci, ha raccomandato all'organo vigilante l'attuazione di un « rigido contenimento delle spese generali d'amministrazione, le quali presentano, rispetto ai precedenti esercizi, invece di una congrua riduzione per effetto di una doverosa ricerca di economie nelle spese a carattere discrezionale, una ulteriore dilatazione determinata, tra l'altro, da provvedimenti di promozione ».

Va, infine, sottolineato che, in taluni enti, si è manifestata, come si evince dai bilanci preventivi, la tendenza a procedere all'assunzione di nuovi dipendenti, in contrasto con le esigenze di ridimensionamento delle strutture organizzative e con le norme della legge n. 901 del 1965, intese a ridurre il personale, attraverso l'esodo volontario e il passaggio nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Deve, pertanto, la Corte insistere nel rappresentare la necessità che, ove esigenza di nuove assunzioni dovesse manifestarsi, per qualche ente, debbasi far fronte utilizzando le eccedenze esistenti negli altri e che, in ogni caso, i provvedimenti intesi a favorire l'esodo volontario — con trattamento di particolare favore e in taluni casi notevoli — potranno essere adottati solo dopo un meditato e coordinato esame delle necessità operative, in relazione ai compiti di sviluppo.

17. — L'attività istituzionale degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria (87) si è svolta sostanzialmente in tre settori: la bonifica; la trasformazione fondiaria; l'assistenza sociale, tecnica e finanziaria, ivi compreso il credito di esercizio agli assegnatari e alle cooperative, non sempre in grado di ottenerlo tramite il sistema bancario.

Come l'esercizio 1960-61 (88), così quelli successivi sono stati caratterizzati da una progressiva diminuzione delle spese per il conseguimento dei fini istituzionali.

(86) Le delibere degli enti in materia di trattamento economico e di promozione del personale hanno formato oggetto di specifiche determinazioni di rilievo della Corte (n. 597 del 15 marzo; n. 615 del 17 e 24 maggio; n. 624 del 7 giugno 1966), di cui sarà detto nella prossima relazione.

(87) Cfr. Relazione 1951-60, citata, vol. I, pag. 10 e segg.; Relazione 1960-61, citata, pag. 15 e segg.

(88) Relazione 1960-61, citata, pag. 24, n. 3.

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ne son prova gl'importi delle spese relative a dette attività, indicate nell'allegato II e che, di seguito, si riportano:

	1961-62	1962-63	1963-64
Bonifica	12.420,1	7.940,8	7.256,1
Trasformazione fondiaria	18.440,1	12.418,9	6.865,2
Assistenza e cooperazione	10.482,6	11.893,1	13.877,6

Questi dati rendono, infatti, manifesto che — eccezione fatta per le spese concernenti l'assistenza e la cooperazione, il cui lieve aumento non è tale da equilibrare la notevole diminuzione di quelle per le altre attività — le erogazioni in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria sono andate progressivamente decrescendo, a causa dell'esaurimento così dei mezzi finanziari come addirittura dei compiti di riforma.

Rinviando, per un più analitico esame dell'attività degli enti, alle singole relazioni, si ritiene necessario, in questa sede, far cenno a due questioni che tutti li riguardano: la concessione di fidejussioni e di contributi in conto capitale per scorte vive e morte.

Circa la prima, sorta per l'Ente di colonizzazione del Delta padano, la Corte ha confermato, con determinazione n. 362 del 7 luglio 1964 (89), i principi fissati con la precedente n. 177 del 9 febbraio 1963 (richiamati anche nella relazione per il 1960-61) (90) ed ha segnalato la inopportunità dell'assunzione, da parte degli enti di riforma, di fidejussioni, a favore di assegnatari e di cooperative, per importi notevoli (nella specie, trattavasi di 12.081,7 milioni di lire) e per assai lungo periodo di tempo (nella specie, con effetto fino al 1982 e al 1994).

La Corte, infatti — pur dando atto che l'Ente, in armonia ai suindicati principi dallo organo vigilante assunti a base delle impartite direttive, aveva costituito apposito fondo rischi proporzionale all'entità delle garanzie fidejussorie prestate — ha rilevato che l'assunzione, con effetti così a lungo protratti nel futuro, di tali fidejussioni per rilevanti somme, non solo contrastava con la deficitaria situazione finanziaria degli enti e, ancor più, con la loro limitata esistenza (91), ma ingenerava, per la tutt'altro che imprevedibile eventualità di escussione, il pericolo di oneri non calcolabili per il bilancio dello Stato, dal quale gli enti stessi traggono quasi esclusivamente i loro mezzi finanziari.

La seconda questione è stata originata da due circolari (n. 15477 e n. 18196, rispettivamente, del 15 gennaio e del 4 giugno 1962) con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste aveva autorizzato gli Enti di riforma che, prima dell'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, avessero fornito, verso pagamento rateale, scorte vive o morte, ai propri assegnatari, a concedere loro contributi in conto capitale, concettualmente e per misura identici a quelli previsti negli articoli 17 e 18 della legge stessa, limitatamente, peraltro, alle rate scadute o in scadenza dopo l'annata agraria 1960-61.

In applicazione di tali circolari, infatti, l'E.T.F.A.S., con delibera del Consiglio d'amministrazione 21 settembre 1963, n. 7280, aveva concesso — qualificando l'intervento come « assistenza agli assegnatari » — i citati contributi, nella misura del 35 per cento e del 25 per cento a seconda che si trattasse o no di terreni montani, disponendo l'accredito delle somme corrispondenti sui conti correnti che gli assegnatari intrattengono con l'Ente per le anticipazioni relative all'acquisto di scorte vive e morte.

La Corte, premesso che la legge concessiva di un beneficio — salvo esplicita diversa disposizione — prende in considerazione solo situazioni future e subordina, comunque, la

(89) Tale determinazione, che concerne anche questioni di personale, viene qui considerata solo per le fidejussioni. Cfr. determinazione n. 362 del 7 luglio 1964, allegata.

(90) Cfr. detta relazione, pag. 17 e segg., e il testo della determinazione n. 177 del 1963, *ivi*, pag. 35.

(91) Si consideri che la trasformazione in enti di sviluppo è stata concretamente disposta con la legge n. 901 del 1965.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concessione del beneficio stesso alla iniziativa degli interessati, ha rilevato che le provvidenze di cui agli articoli 17 e 18 sono state dal legislatore previste allo scopo di stimolare gli operatori nel settore agricolo, inducendoli a fare acquisti di scorte vive e morte dal cui impiego fosse da attendersi un aumento della produttività e, quindi, del reddito; ond'è che fallirebbe tale scopo e mancherebbe la funzione stimolatrice se si prendessero in considerazione iniziative già poste in essere, come nella fattispecie, alcuni anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 454 del 1961.

Poiché, peraltro, tanto le circolari ministeriali quanto il provvedimento dell'E.T.F.A.S. avevano disposto la concessione dei predetti benefici, diversamente non attuabili, nell'ambito dell'assistenza economico-finanziaria agli assegnatari, la Corte — pur riconoscendo che sotto il profilo dell'assistenza si venivano, nella specie, a concedere benefici spettanti ad altro titolo — ha affermato il principio che l'assistenza economico-finanziaria non potesse avere carattere di generalità e che, per conseguenza, l'intervento di cui sopra dovesse essere deciso, caso per caso, a seconda delle condizioni economiche di ciascun assegnatario e, soprattutto, del reddito del terreno assegnatogli.

Per quanto attiene, poi, all'attività svolta dagli enti nel settore della cooperazione, rinviando per maggiori dettagli alla relazione sulla gestione dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano, la Corte rappresenta la necessità che sia prodotta apposita normativa per disciplinare l'attività degli enti nei rapporti con le cooperative, segnatamente quando queste affidino a quelli l'esecuzione di lavori e l'incarico di acquistare macchinari od altri beni.

Devesi tornare a segnalare, da ultimo, l'esigenza che l'organo vigilante promuova la emanazione di apposita regolamentazione per la conduzione provvisoria dei terreni, in attesa di assegnazione, direttamente assunta dagli enti (92).

IV — LA GESTIONE NEGLI ESERCIZI FINANZIARI 1961-62, 1962-63 e 1963-64.

18. — L'articolo 4 della legge n. 259 del 1958, a mente del quale gli enti assoggettati a controllo debbono far pervenire alla Corte i conti consuntivi « non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono », ha indirettamente posto l'obbligo per gli enti di perfezionare il conto consuntivo entro l'indicato termine (93).

Come per il passato (94), anche per gli esercizi considerati, taluni enti hanno provveduto a tale incumbente con notevole ritardo. Così gli organi deliberanti dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia e dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna hanno approvato il conto consuntivo dell'esercizio 1961-62 nel 1964, un anno circa, cioè, dopo la scadenza del termine prescritto.

Giova segnalare, peraltro, che la situazione si è andata progressivamente normalizzando, sicché nessun ritardo si è verificato per l'esercizio 1963-64.

19. — Gli organi vigilanti si sono pronunciati sulle gestioni finanziarie degli esercizi considerati, approvandone le risultanze finali esposte nei rispettivi conti consuntivi (95).

(92) Cfr. quanto affermato dalla Corte sin dalla relazione 1951-60, citata, pagg. 15 e 16.

(93) La normativa particolare degli enti (ad esempio, art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, istitutivo dell'Ente per la trasformazione agraria in Sardegna) prevede che il conto consuntivo debba essere comunicato per l'approvazione al Ministero vigilante entro un determinato termine, più breve di quello posto dalla suindicata norma.

(94) Cfr. Relazione 1960-61, in Atti parlamentari citati, pag. 15, n. 3.

(95) Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre al « visto » apposto direttamente sul conto consuntivo, ha dato la propria approvazione con note del 14 luglio 1964 per il 1961-62; con note del 18 novembre 1964 per il 1962-63; e con note del 23 luglio 1965 per il 1963-64. L'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste ha approvato il conto consuntivo della gestione ordinaria dell'E.R.A.S. con decreto in data 22 aprile 1964,

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministero del tesoro che, per l'esercizio 1961-62, aveva espresso il proprio parere sul conto consuntivo di taluni enti in particolare (96), ha reso, per l'esercizio 1963-64, un parere (97), che investe la gestione di tutti gli enti e sezioni considerati nel loro complesso (98).

La Corte, infine, nella sua funzione di controllo non ha tralasciato di intervenire, mediante apposite determinazioni (99) per richiamare gli enti ad una più esatta osservanza dell'obbligo della tempestiva resa del conto e per richiedere agli organi di vigilanza la pronuncia di competenza sui conti consuntivi.

20. — I dati e le notizie sull'attività svolta dagli enti e sezioni di riforma fondiaria negli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 sono contenuti nei conti consuntivi e nelle relazioni con le quali la Corte riferisce, in particolare, sulla gestione d'ogni singolo ente.

In questa sede, per dare una visione d'insieme dei risultati finali delle gestioni finanziarie di tutti gli enti, si è ritenuto opportuno — come già nella precedente (100) — riepilogare come segue le principali « voci » di detti consuntivi in appositi prospetti.

In quelli contrassegnati con il numero romano I (allegati I/A, I/B e I/C) sono esposti, nell'ordine, per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64, in milioni di lire, i risultati di gestione d'ogni singolo ente ed il totale complessivo della gestione di tutti.

L'adozione, infatti, di « voci » univoche — resa possibile dalla sostanziale omogeneità dei conti consuntivi, redatti secondo un modulo dagli enti adottato in seguito alle direttive

n. 4464 R.A. per il 1961-62; con decreto in data 1° marzo 1965, n. 2044 R.A. per il 1962-63 e con decreto in data 9 settembre 1965, n. 9803 R.A. per il 1963-64. E quello della gestione speciale di riforma agraria con decreto 20 marzo 1964, n. 3121 R.A. per il 1961-62; con decreto in data 5 agosto 1964, n. 8824 R.A. per il 1962-63 e con decreto in data 5 agosto 1965, n. 8894 R.A. per il 1963-64. L'Assessorato, secondo una prassi già segnalata ha accompagnato l'atto formale di approvazione con una nota « riservata » al Commissario dell'E.R.A.S. (organo di amministrazione straordinario rimasto in carica per tutto il periodo considerato) in cui si formulano una serie di osservazioni e raccomandazioni sulla gestione dell'Ente e, spesso, si dichiara espressamente che il decreto di approvazione deve intendersi come « adempimento formale dell'Amministrazione tutoria » (su ciò, confr., *infra*, Relazione sull'E.R.A.S.).

(96) Il parere concerne l'esercizio 1961-62 e riguarda: a) l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale (nota n. 127198 del 16 luglio 1963); b) la Sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania e Molise (nota n. 131410 del 19 agosto 1963); c) l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (nota n. 127199 del 19 agosto 1963; d) la Sezione speciale di riforma fondiaria presso l'O.N.C. (nota n. 134324 del 23 dicembre 1963).

(97) Nota n. 154227 del 24 novembre 1965, diretta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per conoscenza, alla Corte. Di tale parere si è già detto: cfr., *retro*, n. 16.

(98) Le risultanze globali per l'esercizio 1963-64, indicate nella presente relazione, sono state ricavate dai conti consuntivi degli enti. Poiché, pur essendovi coincidenza con i totali generali riportati nella cennata nota ministeriale, qualche « voce » presenta delle differenze, si avverte che ciò, con ogni probabilità, dipende dal diverso criterio di classificazione adottato.

(99) A titolo meramente informativo si indicano tali determinazioni, riassumendone brevemente il contenuto: n. 260, adottata nell'adunanza del 17 dicembre 1963 per ordinare all'E.R.A.S. di trasmettere i conti consuntivi degli esercizi 1960-61 e 1961-62 e per richiedere la relativa pronuncia dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste della Regione siciliana; n. 293, adottata nell'adunanza del 3 marzo 1964, per richiedere il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di emettere la pronuncia di sua competenza sui conti consuntivi per l'esercizio 1961-62 degli enti e sezioni di riforma fondiaria, esclusi l'E.R.A.S. e l'E.T.F.A.S.; n. 295, adottata nella adunanza del 3 marzo 1964, per ordinare all'E.T.F.A.S. di trasmettere il conto consuntivo dell'esercizio 1961-62 e per richiedere la relativa pronuncia al Ministero vigilante; n. 342, adottata nell'adunanza del 16 giugno 1964 per ordinare all'E.R.A.S. la trasmissione del conto per il 1962-63 nonché per richiedere la pronuncia di competenza dall'organo di vigilanza; nn. 343, 344, 345, 346 e 347, adottate nell'adunanza del 16 giugno 1964 per ordinare rispettivamente, all'E.T.F.A.S., all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, all'Opera per la valorizzazione della Sila, alla Sezione speciale per la riforma fondiaria presso la detta Opera e alla Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'O.N.C. di trasmettere il conto consuntivo per l'esercizio 1962-63 e per richiedere al Ministero la pronuncia di sua competenza.

(100) Cfr. Relazione 1960-61, citata, pagg. 23 e segg.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Ministero vigilante — offre la possibilità di porre a raffronto, esercizio per esercizio, le risultanze di gestione di ogni ente rispetto a quelle degli altri, nonché di considerare, per ciascun ente, l'andamento della gestione nei tre esercizi considerati.

Nel prospetto contraddistinto con il numero romano II (allegato II) sono indicati, poi, i risultati globali della gestione degli enti e sezioni di riforma fondiaria di quattro esercizi finanziari: dal 1960-61 — le cui risultanze sono state riprodotte ai fini di raffronto — al 1963-64.

21. — I dati esposti in tali prospetti suggeriscono talune considerazioni sull'andamento complessivo della gestione degli enti e sezioni di riforma fondiaria nel triennio 1° ottobre 1961 30 settembre 1964.

Il totale generale delle entrate, che nel 1960-61 era stato di lire 185.559,3 milioni, è andato sempre più diminuendo: lire 164.801,5 milioni nel 1961-62; lire 144.458,4 milioni nel 1962-63 e lire 131.668,4 milioni nel 1963-64, in conseguenza, soprattutto, dei minori introiti di parte effettiva e, in particolare, delle assegnazioni statali, le quali, come l'esame delle varie « voci » delle entrate effettive conferma, costituiscono la quasi totalità dei mezzi finanziari degli enti.

Infatti, nel 1961-62, su un totale di entrate effettive di lire 69.533,6 milioni, le assegnazioni statali sono state di lire 66.700,3 milioni; nel 1962-63, su un totale di lire 32.315,5 milioni le assegnazioni sono state di lire 26.767,7 milioni; nel 1963-64, infine, su un totale di lire 21.069,7 milioni, le assegnazioni sono state di lire 16.495 milioni.

Come risulta evidente da questi dati (se ne confronti la prospettazione anche nell'allegato II), negli esercizi 1962-63 e 1963-64 si è verificata una sensibile e progressiva diminuzione delle assegnazioni statali, che si sono ridotte, rispettivamente, a meno della metà e a meno di un quarto, in rapporto al 1961-62. E ciò in quanto, esauriti i fondi stanziati per la riforma fondiaria con le leggi già menzionate (101), le autorizzazioni di spesa per il funzionamento dell'apparato degli enti sono intervenute solo nel 1963 e nel 1964.

Le ulteriori entrate riguardano le « gestioni provvisorie » (lire 23,2 milioni nel 1961-62; lire 27,7 milioni nel 1962-63; lire 29,8 milioni nel 1963-64, le « annualità corrisposte dagli assegnatari », in lieve aumento (lire 561,8 milioni nel 1961-62 e lire 643,6 milioni nel 1962-63 e lire 728,9 milioni nel 1963-64), nonché le « altre », costituite da voci eterogenee, diverse da ente ad ente e con andamento irregolare, tanto che, raddoppiate nel 1962-63 (lire 4.876,5 milioni) rispetto al 1961-62 (lire 2.248,3 milioni), sono, poi, diminuite (lire 3.816 milioni) nel 1963-64.

Le entrate per movimento di capitali, con lieve tendenza ad aumentare se considerate nel loro complesso (lire 31.054,7 milioni nel 1961-62) lire 33.213,9 milioni nel 1962-63 e lire 37.262,8 milioni nel 1963-64), rivelano, nelle loro componenti, un andamento ascensionale per quanto concerne il ricorso al credito (da lire 5.171,7 milioni del 1961-62, si passa a lire 4.801,2 milioni nel 1962-63 e a ben lire 15.664,6 milioni nel 1963-64) e un andamento del tutto inverso per le opere di bonifica concesse dallo Stato (da lire 11.530 milioni del 1961-62, si passa a lire 7.189,4 milioni nel 1962-63 e a lire 6.490 milioni nel 1963-64). Particolare attenzione meritano le entrate per « recupero crediti assegnatari e cooperative », cui corrispondono, fra le uscite, i « crediti verso assegnatari e cooperative ».

Nella precedente relazione (102) la Corte aveva segnalato che l'ammontare dei crediti concessi agli assegnatari ed alle cooperative (lire 16.048 milioni) superava di regola quello delle entrate provenienti dai recuperi (lire 9.279,1 milioni). Nel triennio in esame, invece — probabilmente a cagione delle diminuite disponibilità — la situazione si è normalizzata,

(101) Cfr., *retro*, n. 6.

(102) Cfr. Relazione 1960-61, pagg. 23 e 24.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in quanto, nel complesso, vi è stato equilibrio tra erogazioni e recuperi, come risulta dai dati seguenti:

	1961-62	1962-63	1963-64
	(in milioni di lire)		
recupero crediti	12.446,3	15.892,9	11.597,6
crediti concessi	12.168,5	15.513,9	11.862,4

Per quanto concerne le entrate delle partite compensative — che trovano corrispondenza nelle uscite (103) — la Corte sottolinea l'esigenza che da tali partite siano eliminate tutte le « contabilità e gestioni speciali », la cui rendicontazione avviene in forma non analitica, diversamente dalle altre parti del conto (104). A render manifesta l'ampiezza di siffatte partite compensative si consideri che esse rappresentano negli ultimi due esercizi più della metà (lire 64.213,2 milioni nel 1961-62; lire 78.929 milioni nel 1962-63 e lire 73.335,9 milioni nel 1963-64) del totale generale delle entrate (lire 164.801,5 milioni nel 1961-62; lire 144.458,4 milioni nel 1962-63 e lire 131.668,4 nel 1963-64).

22. — Il totale generale delle uscite, come quello delle entrate, tende a diminuire nel periodo considerato; da lire 164.197,4 milioni nel 1961-62, a lire 151.929,3 milioni nel 1962-63 a lire 139.055,2 milioni nel 1963-64.

Va notato, peraltro, che le « spese di amministrazione » — per il fenomeno di lievitazione dei salari e degli stipendi, particolarmente accentuato nel periodo 1961-64 — sono sempre più aumentate (lire 12.284,9 milioni nel 1961-62; lire 14.501,3 milioni nel 1962-63 e lire 15.196,7 milioni nel 1963-64), mentre sono diminuite, e in proporzione notevole, le spese per la « trasformazione fondiaria » (da lire 18.440,1 milioni nel 1961-62 sono passate a lire 12.418,9 milioni nel 1962-63 e a lire 6.865,2 milioni nel 1963-64), in conseguenza dell'esaurimento, sia delle attività di trasformazione e bonifica, sia dei relativi finanziamenti.

Se si considera, poi, che le spese per « l'assistenza e la cooperazione » presentano solo un lieve aumento (lire 10.482,6 milioni nel 1961-62; lire 11.893,1 milioni nel 1962-63 e lire 13.877,6 milioni nel 1963-64), mentre una delle principali « voci » del movimento di capitali e, cioè, la spesa per la « bonifica », presenta una più considerevole diminuzione (lire 12.420,1 milioni nel 1961-62; lire 7.940,8 milioni nel 1962-63 e lire 7.256,1 milioni nel 1963-64), risulta confermata la progressiva ipofunzionalità degli enti, della quale s'è discusso, così in questa, come nella precedente relazione (105).

Né va dimenticato che il costo dell'apparato organizzativo non è quello indicato nei prospetti come « spese di amministrazione », dato che queste, come già rilevato (106), ne rappresentano, in realtà, solo una parte, mentre un'altra è compresa in « voci » diverse (bonifica, trasformazione, assistenza e cooperazione). Il che meglio risulta se si pone a raffronto l'importo delle « spese di amministrazione », indicate nei prospetti redatti in base ai dati di bilancio, con l'importo totale delle spese di personale (cfr. prospetto a pag. 36).

	1961-62	1962-63	1963-64
	(in milioni di lire)		
spese di amministrazione	12.284,9	14.501,3	15.196,7
spese di personale	20.675,3	27.970,4	29.433,5

(103) Salvo la differenza di lire 122 milioni, che rappresenta il disavanzo delle « gestioni speciali » della Opera Sila. Cfr. i prospetti allegato I/C e allegato II.

(104) Sarebbe sufficiente che una dimostrazione analitica fosse data in appositi allegati al consuntivo.

(105) Cfr. Relazione 1960-61, pag. 25; nonché, *retro*, n. 17.

(106) Cfr. Relazione 1960-61, pag. 24.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

23. — Un cenno particolare merita la spesa per il personale, avendo questa, in definitiva, influenzato in modo determinante la gestione sia negli esercizi in esame, sia nel periodo successivo.

Nel paragrafo n. 16 sono state svolte, da un punto di vista generale, e con espresso richiamo alle risultanze dell'attività di controllo, alcune considerazioni sull'apparato organizzativo degli enti, considerazioni che ricevono conferma dalla valutazione, in particolare, del « costo » del personale negli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64.

È necessario, peraltro, avvertire che i dati esposti nei prospetti che seguono sono stati elaborati in base agli elementi forniti dagli enti; dati che, in ogni caso, non sarebbe possibile ricavare direttamente dai conti consuntivi, in quanto le spese di personale, come le altre di amministrazione, sono state collocate in bilancio in varie altre « voci », oltre in quelle loro proprie, come è stato detto nel precedente paragrafo.

A) Il prospetto riportato a pag. 36 espone l'andamento della consistenza numerica e della spesa del personale, nonché il numero indice di variazione della spesa (1960-61=100) per i quattro esercizi dal 1960-61 al 1963-64.

Da tali dati risulta, anzitutto, che il personale in servizio presso gli enti, al 30 settembre 1964, era di 9.735 unità, di cui 8.071 impiegati amministrativi e tecnici.

Dal punto di vista numerico la situazione generale non ha subito variazioni di grande rilievo: dalle 9.005 unità del 1960-61, si è passati, infatti, alle 9.735 del 1963-64, con una punta massima di n. 9.910 unità nel 1962-63.

Variazioni di più ampia portata si sono verificate, invece, in taluni enti ma tale fenomeno va apprezzato con prudenza perché talvolta — così, ad esempio, nel caso dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano (107) — più che di vere e proprie nuove assunzioni, si è trattato di inquadramenti di giornalieri, ovvero di conteggio, in precedenza non effettuato, di talune categorie di personale.

Ciò premesso, va notato che, in disparte l'Ente Delta padano, variazioni in aumento si sono verificate presso l'E.T.F.A.S. (da n. 1.081 unità al 30 settembre 1961 a n. 1.312 al 30 settembre 1964); presso la Sezione speciale in Puglia e Lucania (da n. 1.775 unità al 30 settembre 1961 a n. 2.142 unità al 30 settembre 1964).

Devesi, peraltro, segnalare che una lieve flessione, generale e comune a tutti gli enti, nel numero del personale si è avuta nel 1963-64 (n. 9.735) in confronto all'esercizio precedente (n. 9.910).

Sotto il profilo della spesa il prospetto dimostra che l'onere per il personale è andato sempre più aumentando, in connessione, ovviamente, con la generale lievitazione del costo del lavoro: dai 18.617,2 milioni di lire del 1960-61, si è passati, infatti, ai 29.433,5 milioni di lire del 1963-64 e, in numeri indici, rispettivamente, da 100 a 158,1 con un aumento generale di ben 58,1 punti.

Tralasciando il particolareggiato esame dei dati concernenti i singoli enti e per ciascun esercizio — in ogni caso reso agevole dalla semplice lettura del prospetto — è necessario, peraltro, avvertire, proprio ai fini di una più esatta interpretazione di quei dati, che essi debbono essere valutati tenendo presente:

- a) quanto già detto a proposito dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano;
- b) per l'Opera e sezione speciale per la Sila — per quest'ultima si consideri che il personale dipendente non è numeroso ed è costituito in maggior parte da dirigenti — che il personale fruisce da tempo di un trattamento economico più favorevole in confronto a quello

(107) Nella relazione del Collegio sindacale al consuntivo 1962-63 leggesi, infatti, che l'aumento di 215 unità in confronto alla situazione al 30 settembre 1962 è dovuto all'avvenuto inquadramento di n. 148 giornalieri e contrattisti a tempo determinato e al mancato conteggio, alla predetta data, del personale giornaliero (n. 77 unità al 30 settembre 1963).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EVOLUZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE

SITUAZIONE	al 30-9-1961		al 30-9-1962		al 30-9-1963		al 30-9-1964		Numeri indici spesa			
	Numero	Spesa	Numero	Spesa	Numero	Spesa	Numero	Spesa	al 30-9-61	al 30-9-62	al 30-9-63	al 30-9-64
Delta Padano	621	1.273,1	615	1.491,1	890	2.223,1	818	2.335,3	100	117,1	174,6	183,4
Maremma toscano-laziale	1.596	3.323,3	1.553	3.794,7	1.576	4.318,2	1.545	4.603,8	100	113,9	130	138,5
E.R.A.S.:												
Gestione ordinaria	498	898,5	496	997,6	487	1.220,2	476	1.274,3	100	111	135,8	141,8
Gestione riforma agraria	1.629	2.346	1.610	2.790	1.601	4.740,8	1.572	4.433,6	100	118,9	202,1	189
E.T.F.A.S.	1.081	2.157,6	1.296	2.376,5	1.375	3.512,9	1.312	3.660,6	100	110	140	169,7
Fucino	291	673	289	751,3	288	884,2	286	916,4	100	111,6	131,4	136,2
Opera Sila	1.207	3.239,5	1.250	3.363,1	1.301	4.090,4	1.297	4.997,3	100	103,8	126,3	154,3
Sezione speciale O.V.S.	34	103,2	34	110,1	33	116,6	24	151,9	100	106,7	113	147,2
Sezione speciale Puglia e Lucania	1.775	3.999,2	1.749	4.342,6	2.150	6.073,9	2.142	6.179,1	100	108,6	151,9	154,5
Sezione speciale O.N.C.	217	478,2	213	526,4	215	628,9	200	688,3	100	111,1	131,5	143,9
Sezione speciale Flumendosa	56	125,6	55	141,9	54	161,2	63	192,9	100	113	128,3	153,6
TOTALI	9.005	18.617,2	9.160	20.675,3	9.910	27.970,4	9.735	29.433,5	100	111	150,2	158,1

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE E RELATIVA SPESA AL 30 SETTEMBRE 1964

PERSONALE	Impiegatizio		Tecnico		Altro		Totale		Percentuale			Costo mensile medio (f)	
	Nu-mero	Spesa	Nu-mero	Spesa	Nu-mero	Spesa	Nu-mero	Spesa	Impie-gati	Tec-nici	Altri		To-tale
Delta Padano	244	651,2	534	1.596,1	40	88	818	2.335,3	29,8	65,3	4,9	100	237.907
Maremma toscano-laziale	518	1.574,7	855	2.818,4 (a)	172	210,7	1.545	4.603,8	33,6	55,3	11,1	100	248.316
E.R.A.S.:													
Gestione ordinaria	115	(b)	83	(b)	278	(b)	476	1.274,3	24,2	17,4	58,4	100	223.091
Gestione riforma agraria	1.038	(b)	534	(b)	—	(b)	1.572 (c)	4.433,6	66	34	—	100	235.029
E.T.F.A.S.	463	1.354,1	393	1.096,2	456	1.210,3	1.312	3.660,6	35,3	30	34,7	100	232.507
Fucino	177	343,3	109	573,1 (d)	(d)	—	286	916,4	61,9	38,1	—	100	267.016
Opera Sila	475	2.080,1	555	2.488,1	267	429,1	1.297	4.997,3	36,6	42,8	20,6	100	321.024
Sezione speciale O.V.S.	5	26,3	14	100,7	5	24,9	24	151,9	20,8	58,4	20,8	100	527.430
Sezione speciale Puglia e Lucania	398	1.250,3	1.319	4.162,3	425	766,5	2.142	6.179,1	18,6	61,6	19,8	100	240.394
Sezione speciale O.N.C.	108	413,7	92	274,6	—	—	200	688,3	54	46	—	100	286.791
Sezione speciale Flumendosa	28	85	14	46,1	21	61,8	63	192,9	44,5	22,2	33,3	100	255.158
TOTALI	3.569 (e)	7.778,7	4.502 (e)	13.155,6	1.664 (e)	2.791,3	9.735	29.433,5	36,7	46,2	17,1	100	251.981

(a) Numero medio di salariati nell'anno.

(b) L'importo della spesa è stato fornito dall'E.R.A.S. solo in somma globale.

(c) Il totale delle spese di personale dell'E.R.A.S. è di lire milioni 5.707,9.


(d) Nel personale « tecnico » è compreso anche « l'altro ».

(e) Meno, ovviamente, l'E.R.A.S.

(f) Per unità di personale, compresi gli oneri riflessi.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AL 30/9/64 DEL PERSONALE DEI SINGOLI ENTI RISPETTO ALLA MEDIA GENERALE
(in percentuale)



LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei dipendenti della maggior parte degli altri enti (gli stipendi sono stati, sin dal 1954, corrisposti al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali e con aumenti periodici la cui misura, per i primi scatti, è del 10 per cento e per i successivi del 5 per cento;

c) per l'Ente per la colonizzazione del Delta padano e l'E.R.A.S. che anche il personale degli stessi dipendenti fruisce di un trattamento economico più favorevole di quello della maggior parte degli altri (aumenti biennali calcolati in base all'anzianità di servizio, invece che di qualifica o di grado, al 2,50 per cento dello stipendio base, nell'E.R.A.S. al 5 per cento, nell'Ente Delta padano.)

B) Nel quadro a pag. 37, compilato sempre secondo i dati forniti dagli enti, si espone nella prima parte, la situazione numerica e di spesa del personale, in servizio al 30 settembre 1964, distinto nelle categorie: impiegati amministrativi; tecnici; « altro » (personale, cioè, non classificabile nelle prime due); nella seconda parte, la incidenza percentuale di ciascuna categoria sul totale; nella terza, il costo mensile medio, compresi gli oneri riflessi, per ciascuna unità.

Ai fini di un esatto apprezzamento dei dati offerti nel prospetto, giova tuttavia avvertire che la ripartizione del personale nelle tre categorie non è stata fatta da tutti gli enti con criteri uguali in assoluto; e ciò a causa, sia della particolarità di talune situazioni, sia delle difficoltà che, a volte, ha presentato la precisa collocazione nell'una o nell'altra categoria.

Di particolare interesse, trattandosi di enti con compiti in prevalenza tecnici, è la seconda parte del prospetto, che presenta la seguente composizione percentuale complessiva di tutto il personale in servizio al 30 settembre 1964:

36,7 per cento amministrativo;
46,2 per cento tecnico;
17,1 per cento altro.

Prendendo come « norma » le suindicate percentuali del personale impiegatizio (o amministrativo) e tecnico — e trascurando, invece, la terza, in quanto dato residuale le cui componenti sono troppo eterogenee — si è elaborato il prospetto statistico (pag. 38), in cui, per ciascun ente, si raffigura, mediante le linee verticali la cui altezza è in rapporto con la scala graduata, la posizione dei singoli valori percentuali ed il loro eventuale discostamento dalla « norma », graficamente espressa con la linea orizzontale.

Risulta da tale prospetto che sono notevolmente al di fuori della « norma »: l'E.R.A.S. (gestione di riforma agraria) che ha il 66 per cento di personale impiegatizio e il 34 per cento di tecnici; l'Ente per la valorizzazione del Fucino, il cui personale impiegatizio rappresenta il 61,9 per cento e quello tecnico il 38,1 per cento; la Sezione speciale presso l'O.N.C. che, nella norma per quanto concerne i tecnici, la supera, invece, con gli amministrativi (54 per cento del totale).

Il fenomeno inverso si ha nel caso dell'Ente di colonizzazione del Delta padano, con 65,3 tecnici e 29,8 amministrativi su cento dipendenti; della Sezione speciale in Puglia e Lucania con il 61,6 per cento di tecnici e il 18,6 per cento di amministrativi; dell'Ente per la colonizzazione della Maremma, rispettivamente, con il 55,3 per cento e il 33,6 per cento.

Interessante è, del pari, il raffronto — nei limiti, ovviamente, in cui può avere qualche significato — tra il costo medio mensile del personale dei singoli enti, determinato dividendo l'importo totale della spesa di personale dell'esercizio 1963-64 per il numero delle unità in servizio e il risultato così ottenuto per dodici.

Il costo mensile medio generale è di lire 251.981: da tale valore non si hanno discostamenti di rilievo, se si eccettua l'Opera Sila e la relativa Sezione per i motivi già indicati (cfr. *retro*, lettera b). Il valore minore (lire 223.091) è dell'E.R.A.S. (gestione ordinaria), quello maggiore (lire 286.791) della Sezione speciale presso l'O.N.C.


LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAFFRONTO TRA SPESE EFFETTIVE E DI PERSONALE


E N T E	Esercizio 1961-62			Esercizio 1962-63			Esercizio 1963-64		
	Importo spese effettive	Importo spese di personale	Rapporto percen- tuale	Importo spese effettive	Importo spese di personale	Rapporto percen- tuale	Importo spese effettive	Importo spese di personale	Rapporto percen- tuale
Delta Padano	8.632,5	1.491,1	17,27	6.736,2	2.223,1	33 —	6.351,5	2.335,3	36,76
Maremma toscano-laziale	6.138,6	3.784,7	61,65	6.830,6	4.318,2	63,21	5.364,2	4.603,8	85,82
E.R.A.S. (riforma agraria)	7.281,6	2.790,1	38,31	5.145,3	4.740,8	92,13	5.289 —	4.433,6	83,82
E.T.F.A.S.	6.433,2	2.376,5	36,94	7.086,7	3.512,9	49,57	5.628,8	3.660,6	65,03
Fucino	1.258,5	751,3	59,69	1.532,5	884,2	57,69	1.327,6	916,4	69,02
Opera Sila	6.440,8	3.363,1	52,21	5.427 —	4.090,4	75,37	5.822 —	4.997,3	85,83
Sezione speciale Opera Sila	236,3	110,1	46,59	173,2	116,6	67,32	173,6	151,9	70,21
Sezione speciale Puglia e Lucania	7.601,4	4.342,6	57,12	7.742,3	6.073,9	78,45	7.964,7	6.179,1	77,58
Sezione speciale O.N.C.	1.145,7	526,4	45,94	929,9	628,9	67,63	1.009,4	688,3	68,18
Sezione speciale Ente Flumendosa	529,1	141,9	26,81	402 —	161,2	40,09	318,2	129,9	60,62
TOTALI	45.697,7	19.677,8	43,06	42.005,7	26.750,2	63,68	39.249 —	28.159,2	71,74

RAPPORTO TRA SPESE EFFETTIVE E DI PERSONALE

valori assoluti




Totale




valori percentuali

1961-62 1962-63 1963-64 1961-62 1962-63 1963-64 1961-62 1962-63 1963-64 1961-62 1962-63 1963-64 1961-62 1962-63 1963-64

valori assoluti



valori percentuali



LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) Nel prospetto a pag. 40 sono stati posti a raffronto l'importo delle spese effettive e quello delle spese di personale (108), indicando il rapporto percentuale delle seconde sulle prime, per ciascuno dei tre esercizi considerati.

Gli stessi dati sono stati, poi, riportati in forma di istogramma (pag. 41) per darne una rappresentazione grafica di più immediata percezione.

I due prospetti — e, soprattutto, il grafico — non avrebbero bisogno di illustrazione chiaro essendone il significato. Basteranno, perciò, brevi cenni per sottolineare, in generale e in particolare, i dati di maggiore interesse.

In generale, va considerato l'andamento, in assoluto e in percentuale, delle spese in parola:

	1961-62	1962-63	1963-64
	(in milioni di lire)		
a) spese effettive	45.697,7	42.005,7	39.249 -
b) spese di personale	19.677,8	26.750,2	28.159,2
c) percentuale (b/a)	43,06	63,68	71,71

Risulta, così, manifesto che l'aumento, invero notevole, della percentuale, trova la sua ragione, tanto nell'andamento ascensionale delle spese di personale quanto in quello inverso delle spese effettive; ed, inoltre, che la gestione, sostanzialmente concretatasi nel mantenimento dell'apparato organizzativo (cfr. *retro* n. 16), è stata caratterizzata da squilibrio economico. Tanto più se si considera che le spese di personale, da sole, hanno eguagliato, nel 1962-63, e superato nel 1963-64, le assegnazioni statali, come di seguito si dimostra:

Esercizi	assegnazioni	spese di personale
	(in milioni di lire)	
1962-63	26.767,3	26.750,2
1963-64	16.495 -	28.159,2

Né va dimenticato che tali spese, pur rappresentandone la parte maggiore, non esauriscono le spese generali di amministrazione (109), che, in una sana gestione, dovrebbero essere molto inferiori a quelle impiegate per il conseguimento dei fini istituzionali (110).

L'esame particolare della situazione dei singoli enti consente, anch'essa, notazioni di qualche interesse.

L'Ente per la colonizzazione del Delta padano, ad esempio, presenta, per tutti gli esercizi considerati, la minore incidenza di spese di personale: rispettivamente il 17,27, il 33 e il 36,76 per cento.

L'E.R.A.S. (gestione di riforma agraria) raggiunge, invece, la punta più alta: 92,13 per cento di spese di personale, rispetto alle effettive nel 1962-63.

Gli enti che hanno superato la percentuale media, già elevata, sono:

— per il 1961-62 (43,06): l'Ente maremma (61,65); il Fucino (59,69); la Sezione speciale Puglia e Lucania (57,12); l'Opera Sila (52,21); la Sezione speciale dell'O.V.S. (46,59); la Sezione speciale O.N.C. (45,94);

(108) Escluse quelle della « gestione ordinaria » dell'E.R.A.S.

(109) Cfr. *retro*, n. 22.

(110) Le « spese per attività istituzionali » comprese nel « movimento di capitali » non modificano sostanzialmente le esposte considerazioni. Invero, trattasi di partite tendenti, in lungo periodo, alla compensazione (cfr. nel prospetto allegato II, le voci « bonifica » e « crediti a e da assegnatari »), o di movimenti (« accensione e estinzione di debiti ») che si riflettono nella parte effettiva, ovvero, infine, di impieghi (« acquisizione beni e macchinari ») che, nella specie, sono di scarsa rilevanza.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— per il 1962-63 (63,68): l'E.R.A.S. gestione riforma agraria (92,13); la Sezione speciale Puglia e Lucania (78,45); l'Opera valorizzazione Sila (75,37); la Sezione speciale O.N.C. (67,63); la Sezione speciale O.V.S. (67,32);

— per il 1963-64 (71,74): l'Opera Sila (85,83); la Maremma tosco-laziale (85,82); l'E.R.A.S. gestione riforma agraria (83,82); la Sezione speciale Puglia e Lucania (77,58).

24. — Il risultato complessivo, dal punto di vista finanziario, degli esercizi considerati a confronto di quello del 1960-61 è, come risulta anche dall'allegato II, il seguente:

	1960-61	1961-62 (in milioni di lire)	1962-63	1963-64
Entrate	185.559,3	164.801,5	144.458,4	131.668,4
Uscite	187.508,9	164.197,4	151.929,3	139.055,2
Risultato	— 1.949,6	+ 604,1	— 7.470,9	— 7.386,8

Naturalmente, tale risultato è la somma algebrica dei singoli risultati finali d'esercizio di ogni ente, emergenti — come s'è detto — dai dati singolarmente esposti negli allegati I/A, I/B e I/C, nell'ordine, per il 1961-62, 1962-63 e 1963-64.

Come, nel 1961-62, i risultati dei singoli enti sono di massima positivi, così positivo appare il risultato complessivo, mentre è negativo quello degli altri due esercizi, in tal modo rispecchiando il risultato di massima dei singoli enti (111).

Considerando il periodo che va dal 1° ottobre 1960 al 30 settembre 1964, il risultato generale largamente deficitario (il disavanzo finanziario, nel triennio, è di lire 16.203,2 milioni) è chiaro indice del grave stato di squilibrio economico e finanziario degli enti, derivante, come dalla Corte più volte osservato, sia in sede di relazione per il 1960-61, sia nelle successive determinazioni (112), dal fatto che all'esaurimento dei compiti di trasformazione e di bonifica e dei relativi finanziamenti, non ha fatto riscontro un ridimensionamento dell'apparato organizzativo, il cui costo è nel frattempo aumentato, mentre si è protratto per troppo tempo (dal 1961 al 1966) quel periodo già definito di transizione, durante il quale gli enti di riforma, come è opportuno ancora ricordare, più non svolgevano la loro attività istituzionale — soprattutto perché erano esauriti i fondi all'uopo stanziati — ed ancora non erano e non potevano operare come enti di sviluppo.

Al fine di consentire una migliore percezione dell'andamento, negli esercizi considerati, dei risultati finali delle gestioni di ciascun ente e del risultato generale di tutti gli enti, si è elaborato, sulla base dei dati esposti nei prospetti (allegati I e II), il seguente istogramma statistico. A renderne più agevole la lettura basterà aggiungere alle indicazioni ivi riportate che le entrate e le uscite (e, colorati in nero, i disavanzi e gli avanzi) di ciascun ente per ciascun esercizio sono rappresentati da rettangoli, il cui valore è dato dalla scala da 0 a 55.000 (milioni di lire) e che le entrate e le uscite (e, in nero, i disavanzi e gli avanzi) di tutti gli enti complessivamente considerati sono rappresentati dai rettangoli in fondo al prospetto, secondo i valori della scala da 0 a 165.000 (milioni di lire).

L'istogramma consente anche un migliore raffronto delle dimensioni dei vari enti.

(111) Il risultato del 1963-64 dell'Ente di colonizzazione del Delta padano è stato positivo solo perché — come il Collegio dei sindaci ha segnalato — è stato iscritto, nelle entrate per movimento di capitali, un finanziamento di lire 1.940 milioni a valere su future assegnazioni.

(112) Cfr. Relazione 1960-61, citata, pag. 25 e allegate determinazioni n. 332 e n. 372.

BILANZIAMENTO DEI CONTI FAMILIARI DEL SECCO 1961-62, 1962-63 E 1963-64

ENTRATE - BUSOVARZI

USCITE - AVARZI

DELTA PADOVA



PARRELLA TOSCO-LAZALE



E. R. S.



E. T. F. S.



ENTE FUCINO



OPERA SILA



SEZ SP. O.V.S.






SEZ SP. PUGLIA



SEZ SP. O.M.C.



SEZ SP. FLUMENDOSA



LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

(in milioni di lire)

	Attivi			Passivi		
	al 30-9-62	al 30-9-63	al 30-9-64	al 30-9-62	al 30-9-63	al 30-9-64
1) <i>Delta Padano:</i>						
Esercizio corrente . . .	17.895,4	18.844,3	12.969,7	14.206,9	18.946,6	11.635,4
Esercizi precedenti . . .	15.194,5	15.241,9	21.061,9	17.093,8	17.023,9	23.731,5
TOTALE . . .	33.089,9	34.086,2	34.031,6	31.300,7	35.970,5	35.366,9
2) <i>Maremma:</i>						
Esercizio corrente . . .	13.758,7	5.933,6	6.318,6	9.636,9	4.712 -	4.521,8
Esercizi precedenti . . .	9.591,4	14.112,2	11.099,4	13.283 -	15.692,5	14.416,7
Totale . . .	23.350,1	20.045,8	17.418 -	22.919,9	20.404,5	18.938,5
3) <i>E.R.A.S. (Gestione riforma agraria):</i>						
Esercizio corrente . . .	1.371,2	5.495,4	3.475,8	5.324,5	1.017,4	2.127,8
Esercizi precedenti . . .	9.956,5	9.601,3	9.499,5	21.369,9	24.014,2	16.186,9
Totale . . .	11.327,7	15.096,7	12.975,3	26.694,4	25.031,6	18.314,7
4) <i>E.T.F.A.S.:</i>						
Esercizio corrente . . .	10.031,9	5.520,3	3.034,4	4.879,2	3.457,6	1.467,6
Esercizi precedenti . . .	15.717,9	12.331,7	10.512,9	11.753,5	13.026,9	10.220,6
TOTALE . . .	25.749,8	17.852 -	13.547,3	16.632,7	16.484,5	11.688,2
5) <i>Fucino:</i>						
Esercizio corrente . . .	2.698,1	1.512,3	852,6	2.037 -	1.561,9	1.123,4
Esercizi precedenti . . .	2.228,5	2.363,5	2.200,8	2.928,7	1.998,6	2.290,5
TOTALE . . .	4.926,6	3.875,8	3.053,4	4.965,7	3.560,5	3.413,9
6) <i>Opera Sila:</i>						
Esercizio corrente . . .	14.160,1	6.887,9	8.044,4	7.722,2	6.695,5	5.319,1
Esercizi precedenti . . .	17.166,9	20.784,5	14.564,3	19.297,9	20.665,8	17.451,6
TOTALE . . .	31.327 -	27.672,4	22.608,7	27.020,1	27.361,3	22.770,7
7) <i>Sezione speciale Opera Sila:</i>						
Esercizio corrente . . .	1.193,7	850,1	660,9	990,6	873,9	799,3
Esercizi precedenti . . .	1.630,9	2.168,8	2.001,1	1.614,9	1.802,5	1.963,2
TOTALE . . .	2.824,6	3.018,9	2.662 -	2.605,5	2.676,4	2.762,5
8) <i>Sezione speciale Puglia:</i>						
Esercizio corrente . . .	10.014,8	9.867,9	7.361,3	5.388,5	2.074 -	3.470,6
Esercizi precedenti . . .	5.379,1	8.659,6	8.500,2	8.959 -	11.047,2	10.109,8
TOTALE . . .	15.393,9	18.527,5	15.861,5	14.347,5	13.121,2	13.580,4
9) <i>Sezione speciale O.N.C.:</i>						
Esercizio corrente . . .	2.175,6	1.031,1	1.485,1	830,1	899,8	1.513,9
Esercizi precedenti . . .	850,9	459,6	661,8	2.503,4	2.162,5	2.066,2
TOTALE . . .	3.026,5	1.490,7	2.146,9	3.333,5	3.062,3	3.580,1
10) <i>Sezione speciale Flumendosa:</i>						
Esercizio corrente . . .	751,1	382,3	370,9	192,3	87,8	105,9
Esercizi precedenti . . .	223,3	287,7	216,6	191,9	219,9	179,7
TOTALE . . .	974,4	670 -	587,5	384,2	307,7	285,6
<i>Globalmente:</i>						
Esercizio corrente . . .	74.050,6	56.325,2	44.573,7	51.208,2	40.326,5	32.084,8
Esercizi precedenti . . .	77.939,9	86.010,8	80.318,5	98.996 -	107.654 -	98.616,7
TOTALE . . .	151.990,5	142.336 -	124.892,2	150.204,2	147.980,5	130.701,5

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25. — I residui attivi e passivi degli enti e sezioni di riforma fondiaria sono stati riassuntivamente esposti (113) nel prospetto a pag. 45, nel quale ne è indicato, per ciascun ente e per ogni esercizio dei tre considerati, l'ammontare globale, nonché l'importo di quelli relativi all'esercizio corrente (o di competenza) e di quelli provenienti dai precedenti esercizi finanziari.

L'importo totale dei residui, sia attivi che passivi, è progressivamente diminuito nel corso del triennio, in dipendenza tanto delle minori disponibilità finanziarie degli enti, quanto della conseguente minore attività da questi svolta.

I residui attivi sono passati, infatti, da 151.990,5 milioni di lire nel 1961-62 a 142.336 milioni nel 1962-63 ed a 124.892,2 milioni nel 1963-64; i passivi da 150.204,2 milioni di lire del 1961-62 ai 147.980,5 del 1962-63 ed ai 130.701,5 del 1963-64.

Per ciò che concerne, poi, i residui originati, in ciascun esercizio, dal movimento finanziario di competenza, si ha, rispetto al complesso degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, la seguente incidenza percentuale:

	1961-62	%	1962-63	%	1963-64	%
Entrate accertate	164.801,5	100 -	144.458,4	100 -	131.668,4	100 -
Residui attivi esercizio corrente . .	74.050,6	44,9	56.325,2	39 -	44.573,7	33,8
Uscite impegnate	164.197,4	100 -	151.929,3	100 -	139.055,2	100 -
Residui passivi esercizio corrente . .	51.208,2	31,2	40.326,5	26,5	32.084,8	23,1

Prospetto questo dal quale si rileva, come la quota dei residui, in relazione agli accertamenti e agli impegni, sia in costante diminuzione; ciò che, con ogni probabilità, è dovuto alla ipofunzionalità degli enti della quale si è fatto ripetute volte cenno. L'ipotesi trova conferma, soprattutto, per la spesa costituita in massima parte da erogazioni che danno luogo affatto, o solo in misura limitata, a residui (spese per il personale, spese generali d'amministrazione).

La prospettazione complessiva dei residui, a seconda che siansi formati nell'esercizio corrente ovvero provengano da esercizi precedenti, pone in rilievo, in generale, ma particolarmente per i passivi, la costante (eccezion fatta per i residui attivi dell'esercizio 1961-62) e netta prevalenza di quelli provenienti da esercizi precedenti. Ad esempio, nel 1963-64, per la parte attiva, il rapporto è di circa due a uno e, per la parte passiva, di tre a uno; sicché ancora una volta la Corte afferma l'esigenza che i competenti organi degli enti provvedano sollecitamente alla riscossione e al pagamento dei residui pregressi nonché ad una accurata revisione dei residui in essere, allo scopo di eliminare quelli non più rispondenti ad accertamenti o impegni giuridicamente perfetti.

(113) L'ammontare dei residui, attivi e passivi, è stato determinato secondo i dati indicati nei relativi conti dei singoli enti, al netto, però, delle poste rettificative da taluno di questi considerate nei conti stessi (come, ad esempio, avanzi e disavanzi « presunti » d'amministrazione).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si può, infine, osservare che, in generale, presso gli enti di maggior importanza (E.R.A.S. E.T.F.A.S., Opera Sila) la situazione dei residui, per quello che concerne la proporzione tra « correnti » e « precedenti », è ancora peggiore di quanto non lo sia per gli enti di minore importanza (Sezione speciale Flumendosa, Sezione speciale O.N.C.).

26. — Per le stesse ragioni esposte nella precedente relazione (114), non si è ritenuto opportuno elaborare un quadro riassuntivo generale della situazione patrimoniale degli enti; per i dati relativi si rinvia, perciò, alle singole relazioni ed ai conti consuntivi che le accompagnano.

Devesi, peraltro, riaffermare l'esigenza che gli enti, i quali a ciò non abbiano ancora provveduto, compilino — oltre alla situazione denominata « patrimoniale-finanziaria » — un vero e proprio stato patrimoniale, esponendovi tutte le poste attive (115) e passive (116) che costituiscono il patrimonio, nonché, in particolare, in apposite distinte « voci », i fondi di ammortamento, quello per le indennità di anzianità o di quiescenza del personale, il fondo rischi per le fidejussioni concesse ed il fondo svalutazione crediti; fondi, questi, la cui costituzione è sancita dal codice civile per le società per azioni, che pur non gestiscono pubblico denaro e godono di ampia autonomia, operando in campo privatistico. Soltanto attraverso una situazione in tal modo redatta si riuscirà ad avere l'esatta dimostrazione del patrimonio di ciascun ente, nel quale non possono, di certo, essere comprese — come alcuni enti hanno fatto — le assegnazioni statali già riscosse ed utilizzate e, di contro, l'ammontare delle spese sostenute per la bonifica e la trasformazione fondiaria.

27. — Da un panoramico riesame della attività degli enti, quale si è andata manifestando attraverso i singoli fatti costituenti la gestione degli stessi dall'inizio a tutto il 1965, possono trarsi alcune considerazioni conclusive.

In disparte il periodo in cui gli enti, utilizzando i finanziamenti loro concessi anche mediante lo sconto delle annualità future, hanno potuto fronteggiare gli oneri tutti connessi alla loro attività istituzionale, non v'è dubbio che nel periodo successivo — dal 1962 al 1965, durante il quale, per effetto del progressivo esaurirsi così dei compiti più direttamente attinenti alla trasformazione fondiaria e alla bonifica, come dei mezzi finanziari all'uopo stanziati, venne a determinarsi una sorta di stasi funzionale (117) — si siano in modo più evidente manifestati gli inconvenienti propri della loro organizzazione: reclutamento del personale effettuato per chiamata diretta; mancanza d'un regolamento organico, la cui emanazione, pur stabilita in norme di legge, è stata sempre rinviata (118); mancanza d'un regolamento di contabilità; mancata previsione d'un termine di durata degli enti, i cui compiti eran destinati ad esaurirsi nel tempo, insieme con i finanziamenti.

Sicché, da un lato, si sono verificate — nonostante i tentativi ministeriali di colmare il vuoto regolamentare con proprie direttive — difformità notevoli nel trattamento economico e giuridico del personale tra ente ed ente (119), donde la obiettiva difficoltà di adottare, ora, una regolamentazione comune; d'altro lato, in coincidenza con la stasi funzionale degli enti, si è reso sempre più evidente lo squilibrio economico-finanziario, a causa, tra l'altro,

(114) Cfr. Relazione 1960-61, citata, pagg. 24 e 25.

(115) *Attivo*: beni immobili, mobili, titoli, cassa, depositi presso il Tesoro e istituti di credito, crediti da assegnatari e cooperative, residui attivi, disavanzi esercizi precedenti (o avanzo da destinare, nel *passivo*).

(116) *Passivo*: patrimonio di fondazione o eventuali apporti al patrimonio, riserve, fondo di ammortamento mobili e immobili, fondo oscillazione titoli, fondo liquidazione del personale, fondo svalutazione crediti, fondo rischi fidejussioni, mutui passivi, residui passivi, avanzo da destinare (o disavanzo nell'*attivo*).

(117) Cfr. *retro*, n. 16 e n. 17.

(118) Cfr. *retro*, n. 15 e n. 23.

(119) Cfr. *retro*, n. 23.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del notevole costo d'un apparato, il più delle volte esuberante in confronto alle reali esigenze operative (120).

Gli enti e le sezioni sono stati trasformati in enti di sviluppo e, secondo gli intendimenti che hanno presieduto a tale trasformazione, dovranno operare in tre principali direzioni: anzitutto, per il completamento della riforma, nonché per il consolidamento e lo sviluppo della proprietà coltivatrice e per la ricomposizione fondiaria, onde porre rimedio alla eccessiva frammentazione delle aziende; in secondo luogo, per lo sviluppo produttivistico della agricoltura, anche nel campo zootecnico, favorendo le iniziative di cooperative di produttori; in terzo luogo, promuovendo efficienti organizzazioni di mercato, per aumentare la capacità contrattuale dell'agricoltura e dare più alti e sicuri redditi ai coltivatori (121).

È evidente, peraltro, che a tali compiti gli enti potranno praticamente attendere soltanto se riusciranno, attraverso il necessario e non più dilazionabile ridimensionamento del proprio apparato ed una rigida politica di contenimento delle spese non obbligatorie, a portare in equilibrio la gestione finanziaria.

Se ciò non sarà prontamente attuato, se gli enti non imposteranno i propri bilanci nei limiti dei mezzi finanziari messi a loro disposizione dallo Stato; se continueranno, invece, a regolarsi come si sono finora regolati sulla spesa, gli stanziamenti di cui alla legge n. 901 del 1965, se pur saranno sufficienti ad assicurare le spese correnti, non lasceranno, al certo, margine da destinare all'assolvimento dei compiti istituzionali, per attendere ai quali gli Enti di riforma sono stati trasformati in enti di sviluppo.

(120) Cfr. *retro*, n. 16 e n. 23.

(121) Si vedano in proposito le dichiarazioni del Ministro per l'agricoltura in sede di discussione del disegno divenuto la legge n. 901 del 1965 (276° e 277° resoconto sommario, Senato della Repubblica, citato, n. 19 e 20). Cfr. anche *retro* n. 7, lettera b).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTI ALLEGATI

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE DELLE ENTRATE

	Delta Padano	Maremma tosco-laziale	E.R.A.S. (gestione riforma agraria)	E.T.F.A.S.
ENTRATE				
I) EFFETTIVE:				
a) Assegnazioni statali	10.740 -	14.487,9	—	6.190 -
b) Gestioni provvisorie	0,8	5 -	10,3	—
c) Annualità assegnatari	296,6	73,3	2,1	72,1
d) Altre	740,3	534,9	38 -	98 -
TOTALE	11.777,7	15.101,1	50,4	6.360,1
II) MOVIMENTO DI CAPITALI:				
a) Accensione debiti	938,3	3.550,5	—	—
b) Bonifica	1.762,5	2.060,7	—	553,7
c) Recupero crediti assegnatari e cooperative	2.928,6	2.701,9	611,6	2.297,4
d) Altre	706,1	63,9	—	6,5
TOTALE	6.335,5	8.377 -	611,6	2.857,6
III) COMPENSATIVE:				
a) Gestioni speciali	8.402,5	537,7	21,6	4.620,6
b) Altre	18.616,1	12.165,5	2.874 -	5.410,4
TOTALE	27.018,6	12.703,2	2.895,6	10.031 -
TOTALE GENERALE	45.131,8	36.181,3	3.577,6	19.248,7
USCITE				
I) EFFETTIVE:				
a) Spese d'amministrazione	744,4	1.507,1	4.066,9	1.801,4
b) Trasformazione fondiaria	3.605,5	2.468,9	2.688,7	3.747,1
c) Assistenza e cooperazione	1.854,5	1.966,1	498,8	649,7
d) Interessi passivi	66,9	115,4	25,1	160,9
e) Altre	2.361,2	81,1	2,1	74,1
TOTALE	8.632,5	6.138,6	7.281,6	6.433,2
II) MOVIMENTO DI CAPITALI:				
a) Macchinari	—	456 -	—	27,7
b) Estinzione debiti	2.538,3	7.550,5	—	0,1
c) Bonifica	1.756,5	2.329,8	—	667,1
d) Crediti verso assegnatari e cooperative	1.635,4	2.656,3	611,6	2.404,3
e) Acquisizione di beni	766 -	2,1	123,5	175,2
f) Altre	1.259,8	—	—	—
TOTALE	7.956 -	12.994,7	735,1	3.274,4
III) Compensative:				
a) Gestioni speciali	8.402,5	537,7	21,6	4.620,6
b) Altre	18.616,1	12.165,5	2.874 -	5.410,4
TOTALE	27.018,6	12.703,2	2.895,6	10.031 -
TOTALE GENERALE	43.607,1	31.836,5	10.912,3	19.738,6
AVANZO O DISAVANZO	+ 1.524,7	+ 4.344,8	- 7.354,7	- 489,9

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I/A.

E DELLE USCITE — ESERCIZIO 1961-1962

Fucino	Opera Sila	Sezione speciale O.V.S.	Sezione speciale Puglia e Lucania	Sezione speciale O.N.C.	Sezione speciale Flumendosa	Totale
2.829 - 0,9 0,4 13,6	9.492 - — 16,3 633,9	432,4 — — 32,8	19.900 - — 10 - 105,6	1.975 - 1,2 87,7 45 -	564 - 5 - 3,3 6,2	66.700,3 23,2 561,8 2.248,3
2.843,9	10.142,2	465,2	20.015,6	2.108,9	668,5	69.533,6
335,9 282 - 15,1 6 -	— 3.035,9 1.163,5 923,6	— 848,2 34 - 13,2	347 - 2.930,9 2.362,1 187,4	— 56,1 281,3 —	— — 50,8 —	5.171,7 11.530 - 12.446,3 1.906,7
639 -	5.123 -	895,4	5.827,4	337,4	50,8	31.054,7
48,8 3.375,5	445,6 1.190,5	0,6 37,6	478,7 5.637,3	1,1 212,8	70,1 66,2	14.627,3 49.585,9
3.424,3	1.636,1	38,2	6.116 -	213,9	136,3	64.213,2
6.907,2	16.901,3	1.398,8	31.959 -	2.660,2	855,6	164.801,5
342,2 254 - 367,6 114,2 180,5	1.824,1 2.519,1 1.908,6 39,6 149,4	50,3 122 - 52,6 11,4 —	1.427,3 2.340,8 2.821,3 857,5 154,5	413,8 348,6 290,6 — 92,7	107,4 345,4 42,8 28,2 5,3	12.284,9 18.440,1 10.452,6 1.419,2 3.100,9
1.258,5	6.440,8	236,3	7.601,4	1.145,7	529,1	45.697,7
0,4 1.340 - 448,6 16,9 1,2 —	29 - 2.398 - 3.035,8 1.186,3 818,3 500 -	— 74,3 848,2 34,5 27 - —	— 11.550,5 3.273,2 3.223,7 30 - —	— — 60,9 348,7 — —	— — — 50,8 — —	513,1 25.451,7 12.420,1 12.168,5 1.943,3 1.759,8
1.807,1	7.967,4	984 -	18.077,4	409,6	50,8	54.256,5
48,8 3.375,5	445,6 1.190,5	0,6 37,6	478,7 5.637,3	1,1 212,8	70,1 66,2	14.627,3 49.585,9
3.424,3	1.636,1	38,2	6.116 -	213,9	136,3	64.213,2
6.489,9	16.044,3	1.258,5	31.794,8	1.769,2	716,2	164.167,4
+ 417,3	+ 857 -	+ 140,3	+ 164,2	+ 891 -	+ 139,4	+ 634,1

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE DELLE ENTRATE

	Delta Padano	Maremma tosco-laziale	E.R.A.S. (gestione riforma agraria)	E.T.F.A.S.
ENTRATE				
I) EFFETTIVE:				
a) Assegnazioni statali	1.960 -	3.419,7	9.958 -	1.880 -
b) Gestioni provvisorie	0,7	0,1	14,5	—
c) Annualità assegnatari	355 -	58,3	7,6	76 -
d) Altre	2.431,8	1.447,4	33,5	185,5
TOTALE	4.747,5	4.925,5	10.013,6	2.141,5
II) MOVIMENTO DI CAPITALI:				
a) Accensione debiti	530 -	542,3	—	394 -
b) Bonifica	2.978,1	533,6	—	478,3
c) Recupero crediti assegnatari e cooperative	7.254,3	2.263,4	206,7	1.419,3
d) Altre	1.621 -	342,3	6,1	27 -
TOTALE	12.383,3	3.681,6	212,8	2.318,6
III) COMPENSATIVE:				
a) Gestioni speciali	12.160,7	528,8	15,5	3.919,1
b) Altre	23.644,6	12.380,5	2.935,3	5.725,5
TOTALE	35.805,3	12.909,3	2.950,8	9.644,6
TOTALE GENERALE	52.936,1	21.516,4	13.177,2	14.104,7
USCITE				
I) EFFETTIVE:				
a) Spese d'amministrazione	702,2	1.728,6	4.690 -	2.385,7
b) Trasformazione fondiaria	2.840,5	2.914 -	77,5	2.961,4
c) Assistenza e cooperazione	1.591,9	2.079,5	312,7	1.371,6
d) Interessi passivi	45,3	45,9	57,5	181 -
e) Altre	1.556,3	62,6	7,6	187 -
TOTALE	6.736,2	6.830,6	5.145,3	7.086,7
II) MOVIMENTO DI CAPITALI:				
a) Macchinari	17,2	454,7	—	26,8
b) Estinzione debiti	30,1	542,3	—	0,8
c) Bonifica	2.991,3	753,7	—	625,2
d) Crediti verso assegnatari e cooperative	7.236,1	2.268,6	206,7	1.390,5
e) Acquisizione di beni	2.423 -	0,3	17,5	26,7
f) Altre	11,4	—	—	—
TOTALE	12.709,1	4.019,6	224,2	2.070 -
III) Compensative:				
a) Gestioni speciali	12.160,7	528,8	15,5	3.919,1
b) Altre	23.644,6	12.380,5	2.935,3	5.725,5
TOTALE	35.805,3	12.909,3	2.950,8	9.644,6
TOTALE GENERALE	55.250,6	23.759,5	8.320,3	18.801,3
AVANZO O DISAVANZO	— 2.314,5	— 2.243,1	+ 4.856,9	— 4.696,6

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I/B.

E DELLE USCITE — ESERCIZIO 1962-63

Fucino	Opera Sila	Sezione speciale O.V.S.	Sezione speciale Puglia e Lucania	Sezione speciale O.N.C.	Sezione speciale Flumendosa	Totale
860 -	2.430 -	130 -	5.240 -	540 -	350 -	26.767,7
—	—	—	—	6,7	5,7	27,7
0,2	16,8	1,1	80,6	44,5	3,5	643,6
47,1	480,2	2,1	199,4	44,2	5,3	4.876,5
907,3	2.927 -	133,2	5.520 -	635,4	364,5	32.315,5
1.249,9	—	—	2.015 -	70 -	—	4.801,2
386,7	2.531,8	183,3	0,1	97,5	—	7.189,4
8,9	781,5	111,9	3.339,2	495,4	12,3	15.892,9
5,8	2.650,4	500 -	177,8	—	0,1	5.330,5
1.651,3	5.963,7	795,2	5.532,1	662,9	12,4	33.213,9
70,1	612,2	0,8	552,1	0,7	55,1	17.915,1
4.529,2	5.397,4	147 -	5.996,9	202,1	55,4	61.013,9
4.599,3	6.009,6	147,8	6.549 -	202,8	110,5	78.929 -
7.157,9	14.900,3	1.076,2	17.601,1	1.501,1	487,4	144.458,4
388,4	2.174,3	54,5	1.725,9	461,6	190,1	14.501,3
374,5	1.043,9	69,9	1.875,1	100,3	161,8	12.418,9
478,6	2.072 -	48,8	3.601,5	318,5	18 -	11.893,1
105,2	31,6	—	292,8	—	27,6	786,9
185,8	105,2	—	247 -	49,5	4,5	2.405,5
1.532,5	5.427 -	173,2	7.742,3	929,9	402 -	42.005,7
11,7	47,8	—	—	—	—	558,2
590,9	—	—	11,4	—	—	1.175,5
566,7	2.531,8	183,4	110,6	178,1	—	7.940,8
10,9	542,6	120,5	3.278,4	422,2	37,4	15.513,9
31,1	679 -	29,7	34 -	2,5	—	3.243,8
—	2.064,5	486,5	—	—	—	2.562,4
1.211,3	5.865,7	820,1	3.434,4	602,8	37,4	30.994,6
70,1	612,2	0,8	552,1	0,7	55,1	17.915,1
4.529,2	5.397,4	147 -	5.996,9	202,1	55,4	61.013,9
4.599,3	6.009,6	147,8	6.549 -	202,8	110,5	78.929 -
7.343,1	17.302,3	1.141,1	17.725,7	1.735,5	549,9	151.929,3
— 185,2	— 2.402 -	— 64,9	— 124,6	— 234,4	— 62,5	— 7.470,9

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE DELLE ENTRATE

	Delta Padano	Maremma tosco-laziale	E.R.A.S. (gestione riforma agraria)	E.T.F.A.S.
ENTRATE				
I) EFFETTIVE:				
a) Assegnazioni statali	2.420 -	2.300 -	3.050 -	1.600 -
b) Gestioni provvisorie	0,8	1,2	19,5	—
c) Annualità assegnatari	475,6	41,7	3,9	77,6
d) Altre	2.000,2	597,7	28,6	266,5
TOTALE	4.896,6	2.940,6	3.102 -	1.944,1
II) MOVIMENTO DI CAPITALI:				
a) Accensione debiti	2.656,7	3.710,3	—	—
b) Bonifica	2.407,1	739,9	—	18,8
c) Recupero crediti assegnatari e cooperative	3.598,3	2.255,9	61,1	1.209,9
d) Altre	728,3	109,7	—	4,1
TOTALE	9.390,4	6.815,8	61,1	1.232,8
III) COMPENSATIVE:				
a) Gestioni speciali	8.799,1	444 -	14,7	3.393,6
b) Altre	19.150,5	11.087,4	11.776,1	4.544,7
TOTALE	27.949,6	11.531,4	11.790,8	7.938,3
TOTALE GENERALE	42.236,6	21.287,8	14.953,9	11.115,2
USCITE				
I) EFFETTIVE:				
a) Spese d'amministrazione	735,5	1.900,1	5.014,7	2.696,3
b) Trasformazione fondiaria	1.980 -	1.018,3	26,6	1.303 -
c) Assistenza e cooperazione	1.780,4	2.351,9	186,3	1.253,2
d) Interessi passivi	50,6	42,5	57,5	193,4
e) Altre	1.805 -	51,4	3,9	182,9
TOTALE	6.351,5	5.364,2	5.289 -	5.628,8
II) MOVIMENTO DI CAPITALI:				
a) Macchinari	—	4,2	—	—
b) Estinzione debiti	446,7	1.088,3	—	—
c) Bonifica	2.509,2	993,6	—	28,5
d) Crediti verso assegnatari e cooperative	3.723,3	2.515,5	61,1	1.047,3
e) Acquisizione di beni	1.151,7	204,4	—	9,3
f) Altre	—	—	—	—
TOTALE	7.830,9	4.806 -	61,1	1.085,1
III) Compensative:				
a) Gestioni speciali	8.799,1	444 -	14,7	3.393,6
b) Altre	19.150,5	11.087,4	11.776,1	4.544,7
TOTALE	27.949,6	11.531,4	11.790,8	7.938,3
TOTALE GENERALE	42.132 -	21.701,6	17.140,9	14.652,2
AVANZO O DISAVANZO	+ 104,6	— 413,8	— 2.187	— 3.537 -

(1) Le « gestioni speciali » presentano un disavanzo di lire 122 milioni, influenzando così i totali orizzontali e verticali del

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I/C.

E DELLE USCITE — ESERCIZIO 1963-64

Fucino	Opera Sila	Sezione speciale O.V.S.	Sezione speciale Puglia e Lucania	Sezione speciale O.N.C.	Sezione speciale Flumendosa	Totale
1.455 - — 0,1 6,8	1.850 - — 11,4 569,8	65 - 0,2 1 - 16 -	3.290 - — 65,9 186,3	350 - — 3,2 47,1 137,4	115 - — 4,9 4,6 6,7	16.495 - — 29,8 728,9 3.816 -
1.461,9	2.431,2	82,2	3.542,2	537,7	131,2	21.069,7
739,6 43,2 7,2 0,2	2.763 - 1.323,9 751,7 2.601,5	75 - 749,8 14,2 19,2	5.050 - 861,7 2.973,9 47,6	500 - 342,6 670,4 —	170 - 3 - 55 - —	15.664,6 6.490 - 11.597,6 3.510,6
790,2	7.440,1	858,2	8.933,2	1.513 -	228 -	37.262,8
56,5 2.957 -	(1) 657,2 5.765,9	1 - 129 -	85,9 4.146,2	0,9 232 -	60 - 34,2	(1) 13.512,9 59.823 -
3.013,5	(1) 6.423,1	130 -	4.232,1	232,9	94,2	(1) 73.335,9
5.265,6	16.294,4	1.070,4	16.707,5	2.283,6	453,4	131.668,4
406,7 326,8 396,5 99,8 97,8	2.242,6 1.325,6 2.082,7 73,5 97,6	65,2 68,9 38 - 0,4 1,1	1.405,7 674,3 5.409,8 320,8 154,1	511,9 77,7 369,6 — 50,2	218 - 64 - 9,2 21,1 5,9	15.196,7 6.865,2 13.877,6 859,6 2.449,9
1.327,6	5.822 -	173,6	7.964,7	1.009,4	318,2	39.249 -
370 - — 252,4 213 - 450 - —	— — 1.323,8 483,1 818,1 1.968,2	— — 749,9 10,4 5,3 1,7	— — 611,3 991,8 3.031,3 99,3 —	— — 403,8 722,4 1,3 —	— — 3,1 55 - — —	374,2 2.146,3 7.256,1 11.862,4 2.739,4 1.969,9
1.285,4	4.593,2	767,3	4.733,7	1.127,5	58,1	26.348,3
56,5 2.957 -	(1) 779,2 5.765,9	1 - 129 -	85,9 4.146,2	0,9 232 -	60 - 34,2	(1) 13.634,9 59.823 -
3.013,5	(1) 6.545,1	130 -	4.232,1	232,9	94,2	(1) 73.457,9
5.626,5	16.960,3	1.070,9	16.930,5	2.369,8	470,5	139.055,2
— 360,9	— 665,9	— 0,5	— 223 -	— 86,2	— 17,1	— 7.386,8

movimento compensativo.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II.

	E S E R C I Z I O			
	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
ENTRATE				
I) EFFETTIVE:				
a) Assegnazioni statali	60.146,8	66.700,3	26.787,7	16.495 -
b) Gestioni provvisorie	146,3	23,2	27,7	29,8
c) Annualità assegnatari	577,2	561,8	643,6	728,9
d) Altre	2.781,8	2.248,3	4.876,5	3.816 -
TOTALE	63.652,1	69.533,6	32.315,5	21.069,7
II) MOVIMENTO DI CAPITALI:				
a) Accensione debiti	17.045,3	5.171,7	4.801,2	15.664,6
b) Bonifica	10.007,1	11.530 -	7.189,4	6.490 -
c) Recupero crediti asseg. e coop.	9.334,1	12.446,3	15.892,9	11.597,6
d) Altre	2.471,6	1.906,7	5.330,5	3.510,6
TOTALE	38.858,1	31.054,7	33.213,9	37.262,8
III) COMPENSATIVE:				
a) Gestioni speciali	8.422,3	14.627,3	17.915,1	(1) 13.512,9
b) Altre	74.626,8	49.585,9	61.013,9	59.823 -
TOTALE	83.049,1	64.213,2	78.929 -	(1) 73.335,9
TOTALE GENERALE	185.559,3	164.801,5	144.458,4	131.668,4
USCITE				
I) EFFETTIVE:				
a) Spese di amministrazione	10.457,9	12.284,9	14.501,3	15.196,7
b) Trasformazione fondiaria	23.339,7	18.440,1	12.418,9	6.865,2
c) Assistenza e cooperazione	9.076,3	10.482,6	11.893,1	13.877,6
d) Interessi passivi	2.022,6	1.419,2	786,9	859,6
e) Altre	1.706,4	3.100,9	2.405,5	2.449,9
TOTALE	46.602,9	45.727,7	42.005,7	39.249 -
II) MOVIMENTO DI CAPITALI:				
a) Macchinari	37,1	513,1	558,2	374,2
b) Estinzione debiti	27.786,3	25.451,7	1.175,5	2.146,3
c) Bonifica	10.771,9	12.420,1	7.940,8	7.256,1
d) Crediti verso asseg. e coop.	16.103 -	12.168,5	15.513,9	11.862,4
e) Acquisizione di beni	3.158,6	1.943,3	3.243,8	2.739,4
f) Altre	-	1.759,8	2.562,4	1.969,9
TOTALE	57.856,9	54.256,5	30.994,6	26.348,3
III) COMPENSATIVE:				
a) Gestioni speciali	8.422,3	14.627,3	17.915,1	(1) 13.634,9
b) Altre	74.626,8	49.585,9	61.013,9	59.823 -
TOTALE	83.049,1	64.213,2	78.929 -	(1) 73.457,9
TOTALE GENERALE	187.508,9	164.197,4	151.929,3	139.055,2
AVANZO O DISAVANZO	- 1.949,6	+ 640,1	- 7.470,9	- 7.386,8

(1) Le « gestioni speciali » presentano un disavanzo di lire 122 milioni, influenzando così i totali orizzontali e verticali del movimento compensativo.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DOCUMENTI ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 239

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 1° ottobre 1963;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 e 31 marzo 1961, con i quali gli **Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria** sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

viste le proprie determinazioni n. 6 e 18 adottate, rispettivamente, in data 6 giugno e 21 novembre 1961, con le quali sono state disciplinate le modalità, da osservarsi dai predetti enti e sezioni speciali, nonché dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che su di essi ha funzioni di vigilanza, per la esecuzione degli adempimenti prescritti dalla citata legge n. 259;

vista la nota del Ministero dell'agricoltura e foreste n. 18157 in data 10 agosto 1963, diretta ai presidenti degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, con la quale pur riconoscendosi di non potersi procedere a concrete assegnazioni di fondi per l'attività da svolgere nell'esercizio 1963-64 a cagione dell'avvenuto esaurimento di tutte le autorizzazioni di spese relative alla riforma fondiaria, si richiamano gli Enti all'obbligo della compilazione — entro il 30 agosto — del bilancio di previsione per l'esercizio 1963-64, e li si invita a predisporre apposito studio, seguendo lo schema consueto per quanto attiene alle spese generali, a quelle del personale, a quelle di assistenza e cooperazione, al movimento di capitali, alle partite di giro, nonché ad indicare, in apposita categoria, « il fabbisogno per un minimo iniziale di attività di sviluppo nei settori meno impegnativi, quanto alla spesa diretta, ma particolarmente efficienti là dove sussistano le necessarie condizioni di base »; non senza aggiungere che il bilancio di previsione così predisposto, formalmente conforme alle prescrizioni di legge, sarà considerato come formulazione di programma di attività e come richiesta di corrispondenti finanziamenti;

visto il bilancio di previsione dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano per l'esercizio 1963-64, approvato dal Consiglio dell'Ente nella seduta del 30 agosto 1963;

vista la relazione in data 7 settembre 1963, con la quale il magistrato della Corte investito delle funzioni di controllo presso l'Ente predetto fa presente che nel cennato bilancio sono previste nell'entrata contributi statali rispettivamente per attività di sviluppo e attività di bonifica in misura corrispondente alla quasi totalità delle spese;

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerato che nei casi in cui gli enti traggono in tutto o in parte i mezzi finanziari per l'espletamento della loro attività dal bilancio dello stato, i relativi bilanci non possono prevedere entrate per contributi statali non coperti dagli stanziamenti del bilancio statale;

considerato che gli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria traggono i propri mezzi quasi esclusivamente dal bilancio dello Stato e che nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1963-64 nessuna somma risulta stanziata per l'attività di riforma o di sviluppo degli enti stessi;

considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha ancora provveduto ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, a delimitare le zone in cui gli enti di sviluppo possono intervenire;

considerato che in queste condizioni non può darsi alcun valore giuridico al bilancio preventivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in quanto di nessun contributo statale è traccia negli stanziamenti del bilancio dello Stato non solo, ma, manca, altresì, la delimitazione delle zone in cui l'Ente può intervenire quale ente di sviluppo;

udito il relatore;

P. Q. M.

richiede — a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — l'Onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste e l'Onorevole Ministro per il tesoro di adottare, nelle rispettive competenze, i provvedimenti atti a rimuovere la situazione sopra rappresentata.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata all'Onorevole signor Ministro per il tesoro e all'Onorevole signor Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

IL RELATORE
f.to Cecconi

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 332

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 19 maggio 1964;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 e 31 marzo 1961, con i quali gli **Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria** sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

vista la propria determinazione n. 239 del 1° ottobre 1963, con la quale è stato rilevato — con riferimento all'Ente per la colonizzazione del Delta padano — che ai bilanci preventivi degli enti e sezioni di riforma fondiaria non può darsi alcun valore giuridico allorché prevedano come fonte d'entrata, ed in misura pressoché totale, contributi statali non coperti da stanziamenti nel bilancio dello Stato;

visto lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1963-64, nonché quello per il semestre 1 luglio — 31 dicembre 1964, nei quali nessuna somma risulta stanziata per l'attività di riforma e di sviluppo di detti enti;

ritenuto che, dai dati forniti dai magistrati con funzione di controllo presso gli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria, risulta che nell'esercizio 1963-64 — in disparte ogni intervento, ai fini della riforma fondiaria e dell'attività di sviluppo — l'onere per le sole spese di funzionamento di tali enti e sezioni ammonta ad oltre 36 miliardi di lire, mentre, per farvi fronte, un provvedimento di recente approvato dal Parlamento stanZIA, per lo stesso esercizio, la somma di 14,5 miliardi di lire;

udito il relatore;

considerato che gli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria traggono i propri mezzi quasi esclusivamente dal bilancio dello Stato;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha ancora provveduto a delimitare le zone agricole particolarmente depresse, suscettibili di valorizzazione, nonché gli enti che vi debbono operare, ai sensi del 4° comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e del 1° e 2° comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;

che, nella esposta situazione, gli enti e sezioni di riforma fondiaria, nell'attuale loro apparato organizzativo, non potranno assumersi onere alcuno per le attività di riforma o

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sviluppo, non solo, ma neppure far fronte a tutte le spese così obbligatorie come di funzionamento; e ciò, sia nell'esercizio in corso, sia nei successivi, per i quali, fino al 1968-69, un apposito disegno di legge (Senato della Repubblica, IV legislatura, atto n. 519) di iniziativa del Governo prevede uno stanziamento annuo di 32 miliardi di lire per « le spese di personale e di funzionamento » degli enti e sezioni di riforma fondiaria e dell'Ente nazionale per le tre Venezie, nonché per l'attuazione degli interventi e delle attività di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, a cura degli enti e sezioni all'uopo da designarsi con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste, nonché dei costituendi enti per le zone delle Marche e dell'Umbria;

che, conclusivamente, si rendono necessari il ridimensionamento dell'apparato organizzativo degli enti e sezioni di riforma fondiaria, in vista di adeguarlo alle possibilità di finanziamento consentite dal bilancio dello Stato, e, nel contempo, la sollecita attuazione delle norme dettate per l'espletamento dell'attività di sviluppo, al fine di consentire agli enti medesimi i concreti interventi di loro competenza;

P. Q. M.

segnala — a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — la situazione sopra rappresentata, per quanto di sua competenza, all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ordina che copia della presente sia comunicata, oltre che allo stesso Ministro e a quello per il tesoro, agli Onorevoli Signori Presidenti delle Camere del Parlamento e all'Onorevole Signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 362

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 7 luglio 1964;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 e 31 marzo 1961, con i quali gli **Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria** sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

vista la relazione con la quale il magistrato della Corte con funzioni di controllo presso l'Ente per la colonizzazione del Delta padano ha segnalato:

che, alla data del 20 aprile 1964, risultano assunte dall'Ente fidejussioni, a favore di assegnatari e di cooperative, per milioni 12.081,7, alcune delle quali con effetto fino al 1982 e al 1994;

che, con delibera n. 168/063, in data 15 giugno 1964, l'Ente ha esteso al dipendente personale la concessione dell'adeguamento dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, la cui corresponsione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha autorizzato, a titolo di anticipo, pur non avendo ancora emanato, di concerto col Ministero del tesoro, il decreto previsto dall'articolo 16 della citata legge n. 324 del 1959 e senza che risultino, nel bilancio dell'Ente, disponibili i fondi occorrenti;

che, con delibera n. 169/063, in data 15 giugno 1964, l'Ente ha disposto la corresponsione al dipendente personale, anche per l'esercizio 1963-64, di una gratificazione pari ad una mensilità di stipendio, subordinando l'efficacia del provvedimento alla concessione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di appositi finanziamenti;

vista la propria determinazione n. 177 del 9 febbraio 1963, con la quale sono stati indicati i criteri che gli enti di riforma fondiaria sono tenuti a seguire ai fini dell'assunzione delle fidejussioni;

vista la propria determinazione n. 332 del 19 maggio 1964, con la quale, constatato che gli enti di riforma fondiaria non avrebbero potuto far fronte a tutte le spese così obbligatorie come di funzionamento, veniva segnalata la necessità di ridimensionare l'apparato organizzativo degli enti stessi, in vista di adeguarlo alle possibilità di finanziamento consentite dal bilancio dello Stato, dal quale essi traggono quasi esclusivamente i propri mezzi;

ritenuto che — pur se l'Ente ha costituito apposito fondo rischi — l'assunzione di fidejussioni per rilevanti somme, non solo contrasta con la deficitaria situazione finanziaria

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli enti di riforma fondiaria, ma ingenera, per la tutt'altro che imprevedibile eventualità di escussione, il pericolo di oneri incalcolabili per il bilancio dello Stato, dal quale gli enti stessi traggono quasi esclusivamente i loro finanziamenti;

che tale assunzione, inoltre, con effetti così a lungo protratti nel futuro, contrasta ancor più con la limitata esistenza degli enti stessi;

che, in disparte sempre la situazione finanziaria di tali enti, alla corresponsione della indennità integrativa speciale non possa farsi luogo senza che sia stato emesso il decreto previsto dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e senza che risultino disponibili, nel bilancio dell'Ente, i fondi necessari;

che la corresponsione al personale della gratificazione di cui in premessa — pur subordinata all'apprestamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei fondi occorrenti — mal si concilia con i criteri di economia ai quali la deficitaria situazione finanziaria degli enti di riforma fondiaria deve, oggi più che mai, agli stessi imporre di uniformarsi;

udito il relatore;

P. Q. M.

segnala, a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, per quanto di sua competenza, la situazione sopra rappresentata.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata all'Onorevole Ministro per il tesoro ed all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste.

IL RELATORE
f.to Cecconi

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 372

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 21 luglio 1964;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 30 e 31 marzo 1961, con i quali gli **Enti e Sezioni di riforma fondiaria**, sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

vista la propria determinazione n. 332 del 19 maggio 1964, con la quale si è segnalata tra l'altro, la situazione deficitaria di tali enti e la necessità del ridimensionamento del loro apparato organizzativo, in vista di adeguarlo alle possibilità di finanziamento consentite dal bilancio dello Stato, da cui gli enti stessi traggono, quasi esclusivamente, i propri mezzi di vita;

vista la determinazione n. 1236 adottata, in via d'urgenza, dal Presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila il 20 marzo 1964 e ratificata dal Consiglio di amministrazione il 9 aprile successivo, con la quale è stato affidato — in conformità a quanto stabilito nella riunione dei Presidenti e dei Direttori generali degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, tenutasi a Roma il 28 febbraio 1964, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — lo incarico « di programmare e realizzare ogni iniziativa intesa a propagandare, nell'interesse delle organizzazioni associate e quindi dei produttori agricoli, il consumo degli ortofrutti ed in particolare della patata », al Centro studi attività comuni agli enti ed alle sezioni di riforma fondiaria, avente sede in Roma, ed è stato disposto, quale contributo dell'Opera alle spese all'uopo necessarie, il versamento di 15 milioni di lire sul conto corrente dal Centro intrattenuto con la Banca nazionale dell'agricoltura;

vista la lettera n. 1257 in data 29 aprile 1963 del Ministro per l'agricoltura e le foreste con la quale, preso in esame il programma di attività proposto dal cennato Centro studi per l'anno 1963, è stata disposta la ripartizione della spesa relativa, fissata in lire 26 milioni, tra gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria;

visto il verbale 11 marzo 1964, n. 224 del Collegio sindacale della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, nel quale si muovono rilievi e si chiedono chiarimenti in ordine alle delibere del Presidente della Sezione in data 30 marzo 1963 — approvate dal Ministero vigilante — con cui vengono, con effetto dal 1° aprile 1963, prorogati a tempo indeterminato, rispettivamente, coll'avvocato Giovanni Maria De Villa e coll'avvocato Domenico Fortini i rapporti per la prestazione, senza carattere di esclusività, di collaborazione alla Sezione speciale, presso l'Ufficio di Presidenza in Roma, anche nell'interesse degli altri

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, per quanto attiene a problemi e questioni di carattere giuridico, con esclusione dell'assistenza professionale davanti ad organi giurisdizionali, verso compenso annuo forfettario di lorde lire 2.400.000 e con diritto al pagamento di una indennità, in caso di risoluzione del rapporto;

vista la lettera n. 1252, in data 10 aprile 1963, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la quale, in relazione al programma di attività per l'anno 1963, proposto dalla Federazione nazionale cooperative della riforma fondiaria, è stata disposta la ripartizione della relativa spesa di lire 25 milioni tra gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria;

vista la delibera n. 160/63 in data 12 dicembre 1963 del Presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano, con cui è stata erogata la somma di lire 3 milioni a favore dell'Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.), costituito dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, per l'attività di assistenza e patronato svolta nei confronti degli assegnatari; e ciò, nonostante i rilievi mossi, per precedenti analoghe erogazioni, dal Collegio sindacale in data 5 maggio 1959 e 16 febbraio 1962, la prima volta segnalati anche al Ministero vigilante con nota del 28 novembre 1959;

udito il relatore;

considerato che, in disparte ogni considerazione circa la legittimità e l'opportunità della istituzione di un apparato, quale quello che ha nome di Centro studi attività comuni agli Enti e alle Sezioni di riforma fondiaria, sta di fatto che esso ha, fin dal 1955, svolto attività nell'esclusivo interesse dichiarato degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, gestendo fondi da questi messi a disposizione;

che di tale gestione deve essere reso il conto, dall'inizio della attività, a ciascuno degli enti contribuenti e, per loro tramite, anche alla Corte dei conti;

che, in particolare, la programmazione e la realizzazione di iniziative per la propaganda del consumo degli ortofrutticoli e della patata, affidate al Centro, sono estranee ai fini di studio dallo stesso di fatto perseguiti; ond'è che illegittima si appalesa la deliberazione degli organi di amministrazione dell'Opera per la valorizzazione della Sila e, di conseguenza, la disposta erogazione di lire 15 milioni;

considerato, ancora, che gli enti e sezioni di riforma debbono provvedere alle esigenze di funzionamento e di studio di regola con il proprio personale, ricorrendo solo in casi eccezionali all'opera di consulenti; che, perciò, le citate delibere del Presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con le quali sono stati regolati i rapporti con gli avvocati De Villa e Fortini, per la collaborazione da prestare alla Sezione stessa, nell'interesse anche degli enti e sezioni — che, allo stato degli atti, non risulta abbiano conferito apposito mandato o, quanto meno, ratificato *ex post* l'operato del predetto Presidente — sono illegittime perché instaurano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui natura permanente è in contrasto con la precarietà che è connotato peculiare degli incarichi di consulenza; nonché inopportune per mancanza di disponibilità finanziarie da parte e della Sezione speciale e degli altri enti.

che, sempre a motivo di tale deficienza di mezzi finanziari, altresì inopportuna è da ritenere l'erogazione, sollecitata dallo stesso Ministero vigilante, di contributi in favore della Federazione nazionale delle cooperative della riforma; nonché il pagamento di somme in favore dell'Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori diretti, per prestazioni rese nell'interesse di questi;

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerato, conclusivamente, che la situazione finanziaria degli enti e sezioni di riforma — come già segnalato dalla Corte nella citata determinazione n. 332 — dovrebbe, come non mai, indurre questi, ad adottare criteri di rigida economia, procedendo alle spese, secondo una graduatoria d'urgenza ed evitando, in ogni caso, di assumersi oneri per attività non indispensabili o per le quali sia dubbia la pertinenza a compiti d'istituto;

P. Q. M.

dichiara la illegittimità delle deliberazioni degli organi di amministrazione dell'Opera per la valorizzazione della Sila, con cui è stato affidato al Centro studi attività comuni agli enti e sezioni di riforma l'incarico di svolgere attività che non rientrano nei compiti da questo espletati di fatto.

Rappresenta l'esigenza che il Centro studi predetto renda agli enti che lo hanno creato e ne hanno sostenuto le spese, il conto, dall'inizio della sua attività.

Dichiara, altresì, non conformi a legge le delibere di cui in premessa, adottate dal Presidente della Sezione presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nell'interesse anche degli altri enti di riforma, delibere oltretutto in contrasto — insieme con le erogazioni a favore della Federazione nazionale delle cooperative della riforma, nonché dell'E.P.A.C.A. — con la esposta situazione finanziaria degli enti e sezioni di riforma.

Segnala — a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — le questioni sopra rappresentate, per quanto di sua competenza, all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ordina che copia della presente sia comunicata, oltre allo stesso Ministro e a quello del tesoro, a tutti gli enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 459

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 2 febbraio 1965;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale **l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958;

vista la deliberazione 10 novembre 1964, n. 7912, con la quale il Presidente dell'Ente ha disposto l'assunzione di sedici impiegati da mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale sarda per l'istruttoria delle pratiche relative alle opere di costruzione e sistemazione di strade vicinali, di interesse agrario, la cui esecuzione, per l'ammontare complessivo di 2.050.812.000, è stata dalla Regione all'Ente affidata, a termine dell'ultimo comma dello articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26;

vista la nota 18 dicembre 1964, n. 55878, con la quale il Presidente dell'Ente — in seguito alle contestazioni mosse dal Collegio sindacale, che aveva, tra l'altro, rilevato come il predetto personale fosse stato assunto, in fatto, prima ancora della relativa delibera — ha chiarito che siffatta assunzione è stata disposta per aderire alla richiesta nominativa della Amministrazione regionale;

considerato che l'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, presuppone, per l'affidamento dei lavori, che l'Ente affidatario disponga di un'organizzazione amministrativa e tecnica, tale da garantirne la buona esecuzione;

che l'Ente, proprio perché svolge, secondo i fini istituzionali, attività di bonifica e di trasformazione fondiaria, è in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, ragione per cui l'amministrazione regionale gli ha affidato i lavori di costruzione e riattamento delle strade vicinali;

che, ciò posto, non conforme a legge risulta la predetta assunzione di personale, tanto se i compiti a questo affidati debbansi considerare di spettanza dell'Ente, perché, in tal caso, questo avrebbe potuto egualmente espletarli mediante la propria organizzazione amministrativa e tecnica; quanto se la Regione abbia inteso riservarsi i compiti stessi, perché, in questo secondo caso, l'assunzione sarebbe stata effettuata, non per esigenze funzionali dell'E.T.F.A.S., correlate con l'esecuzione dei lavori, ma dell'Amministrazione regionale, che, perciò, avrebbe dovuto provvedervi con personale proprio, ovvero — qualora le vigenti norme non gliene avessero fatto espresso divieto — mediante nuove dirette assunzioni;

che, inoltre, sotto il profilo economico-finanziario, l'assunzione di nuovo personale è in assoluto contrasto con il disposto sfollamento di quello in servizio ed altresì col criterio

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di buona amministrazione che impone di non tenere inutilizzate le unità momentaneamente esuberanti di personale, tutta volta che si presenti, come nella specie, la possibilità di una loro, sia pur parziale, utilizzazione;

che, infine, prima di instaurare il rapporto di impiego l'Ente avrebbe dovuto attendere che la relativa delibera avesse riportato la prescritta approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che tuttora non è intervenuta;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la delibera di cui in premessa;

ordina che copia della presente sia comunicata, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, nonché all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

IL RELATORE
f.to Giagheddu

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 460

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 2 febbraio 1965;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 30 e 31 marzo 1961, con i quali gli **Enti e Sezioni di riforma fondiaria** sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visto l'estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, che nell'adunanza del 23 settembre 1963 ha deliberato di contrarre un prestito di lire 1.015 milioni con l'Ente per la trasformazione fondiaria in Sardegna, e altro prestito di lire 1.000 milioni con l'Opera per la valorizzazione della Sila;

visti la deliberazione d'urgenza 3 settembre 1963, n. 7234, del Presidente dell'Ente per la trasformazione fondiaria in Sardegna per la concessione di un mutuo di lire 480 milioni in favore della Sezione predetta e il verbale della seduta 21 settembre successivo, nella quale il Consiglio d'amministrazione ha ratificato l'operato del Presidente ed ha approvato, altresì la concessione della ulteriore somma di lire 535 milioni, per cui il mutuo è stato concesso per complessive lire 1.015 milioni;

visto l'estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'Opera per la valorizzazione della Sila che, nella seduta del 17 ottobre 1963, ha approvato, a sua volta, la concessione, sempre alla stessa Sezione, di un mutuo di lire 1.000 milioni;

vista la copia della lettera n. 18152/16250 del 9 agosto 1963 e del successivo telegramma n. 18788, con i quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare, approssimandosi la scadenza dell'esercizio finanziario, la chiusura del bilancio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, ha autorizzato, nell'impossibilità di provvedere altrimenti, le suindicate operazioni, in attesa della legge di finanziamento e allo scopo di evitare frattanto il ricorso a onerosi prestiti bancari;

viste le lettere 3 dicembre 1963, n. 19342 e n. 19019, nonché 6 febbraio 1964, n. 19821, con le quali il predetto Ministero ha approvato, nell'ordine, le citate deliberazioni;

considerato che la concessione dei mutui da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria in Sardegna e dell'Opera per la valorizzazione della Sila — tuttoché in favore di altro ente di riforma fondiaria — non può ritenersi conforme a legge, sia perché estranea ai fini istituzionali degli enti stessi e ai poteri, per realizzarli, loro assegnati dalla vigente

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

normativa, nella quale, infatti — a parte l'attività di assistenza finanziaria in favore degli assegnatari, coltivatori diretti, loro cooperative e consorzi — non è traccia di norma alcuna che li faculti a destinare le eventuali disponibilità allo svolgimento di attività creditizia in favore di altri soggetti, quali che siano, sia perché, in quanto, appunto, estranea ai fini istituzionali dei mutuantì, si risolve in una distrazione, per scopi diversi dai fini stessi, di somme dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — dal cui bilancio tali enti traggono quasi esclusivamente, i mezzi finanziari — loro assegnate per la realizzazione della riforma fondiaria nel territorio di rispettiva competenza;

che, in conseguenza, non conformi a legge risultano i provvedimenti ministeriali di autorizzazione, prima e di approvazione, poi, delle delibere concessive dei mutui;

che gli enti pubblici — e, a maggiore ragione, gli organi vigilanti — sono tenuti ad osservare l'ordinamento giuridico vigente senza che a dispensarneli possano soccorrere considerazioni di eventuali e mediati effetti vantaggiosi, privi di rilievo ai fini del giudizio della Corte e che, in ogni modo, giammai potrebbero giustificare il travalicamento dei limiti alla azione dell'ente dalla legge tracciati;

che, nella fattispecie, sarebbero, in ogni modo, da dimostrare i vantaggi dell'operazione, atteso che gli enti mutuantì han dovuto, a loro volta, ricorrere a onerosi prestiti bancari;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara la non conformità a legge delle delibere, citate in premessa, dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna e dell'Opera per la valorizzazione della Sila, nonché dei provvedimenti ministeriali, del pari in premessa citati, di autorizzazione e approvazione.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata — a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — all'Onorevole Ministro per il tesoro, all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, nonché all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, all'Opera per la valorizzazione della Sila e alla Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 488

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 4 maggio 1965;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, con il quale l'**Opera per la valorizzazione della Sila** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dello articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 e la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenenti norme sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 1961, con il quale, a decorrere da tale data, è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa per la durata di un triennio;

visti gli atti e la relazione, con la quale il delegato della Corte dei conti riferisce sulla mancata ricostituzione del Consiglio tuttoché abbondantemente detto triennio elasso;

ritenuto che il lungo tempo decorso della cennata scadenza — se non inficia l'operato dell'Organo scaduto, che continua ad esercitare le sue funzioni in regime di *prorogatio* — rende sempre più urgente ed indilazionabile la sua ricostituzione;

che l'indugio da parte degli organi cui spetta di provvedere a tale ricostituzione è stato dalla Corte rilevato ed è rilevabile in numerosi altri casi in quanto, a tacer d'altro, il ritardo della nomina dei titolari è obiettivamente in contrasto con l'ordinato funzionamento dei pubblici uffici;

udito il relatore;

DETERMINA

a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, di segnalare all'On. signor Ministro per l'agricoltura e le foreste ed all'On. signor Ministro per il tesoro, la necessità di promuovere

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'immediata ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera per la valorizzazione della Sila; di richiamare l'attenzione dell'On. signor Presidente del Consiglio dei Ministri sulla necessità di promuovere l'immediata ricostituzione dei normali organi di amministrazione e sindacali degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata all'On. signor Presidente del Consiglio dei ministri, all'On. signor Ministro per il tesoro ed all'On. signor Ministro per l'agricoltura e le foreste, nonché all'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL RELATORE

f.to Paone

IL PRESIDENTE

f.to Carbone

Determinazione n. 520

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 20 luglio 1965;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, con il quale l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1951, n. 256, il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 256, e la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenenti norme sull'ordinamento e le funzioni dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, con il quale, a decorrere dal 22 maggio 1960, è stato confermato in carica il Presidente dell'Ente per la durata di un triennio; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 1959, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1958, è stato costituito il Consiglio d'amministrazione per identico periodo di tempo; il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 23 dicembre 1957 di costituzione del Collegio dei sindaci per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960;

vista la propria determinazione 4 maggio 1965, n. 488, con la quale è stata richiamata l'attenzione dell'Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri sulla necessità di promuovere tutta volta che siano scaduti, l'immediata ricostituzione degli organi di amministrazione e sindacali degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, in quanto — come la Corte ha più volte rilevato e tuttora rileva — il ritardo della nomina dei titolari è, a tacer d'altro, obiettivamente in contrasto con l'ordinato funzionamento dei pubblici uffici;

visti gli atti;

considerato che non risulta siasi provveduto alla nomina dei suindicati organi dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, tuttoché abbondantemente superato il triennio della loro durata in carica;

che il lungo tempo così decorso dalla detta scadenza, anche se in virtù della *prorogatio*, rimangono, in via di sanatoria, validi gli atti prodotti dai detti organi, rende sempre più urgente ed indilazionabile la loro ricostituzione;

udito il relatore:

DETERMINA

a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, di segnalare all'Onorevole Signor Ministro per l'agricoltura e le foreste ed all'Onorevole signor Ministro per il tesoro, la necessità di promuovere l'immediata ricostituzione degli organi di amministrazione e sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata all'Onorevole signor Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Onorevole Signor Ministro per il tesoro ed all'Onorevole signor Ministro per l'agricoltura e le foreste, nonché all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 526

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 7 settembre 1965;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 e 31 marzo 1961, con i quali sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge predetta, i seguenti **Enti e Sezioni di riforma fondiaria**:

- Ente per la colonizzazione del Delta padano;
- Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
- Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;
- Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
- Opera per la valorizzazione della Sila;
- Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
- Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
- Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania presso l'Opera nazionale combattenti;
- Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa; nonché l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e l'Opera nazionale combattenti;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, con cui, tra l'altro, è stata autorizzata la spesa di 18,9 miliardi di lire per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di 35,5 miliardi di lire per l'esercizio 1965 e di 36 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, destinata alla concessione di contributi di funzionamento, agli enti predetti, oltre che all'Ente per la riforma agraria in Sicilia e all'Ente nazionale per le tre Venezie;

viste le segnalazioni dei magistrati con funzioni di controllo presso gli enti sopra elencati, dalle quali risulta che gli organi deliberativi degli enti stessi hanno disposto, come negli anni decorsi, la corresponsione al dipendente personale di una gratificazione che, per l'Opera nazionale combattenti, si riferisce all'attività prestata nel primo semestre 1965 ed è l'importo variabile da un massimo di lire 783.000 a un minimo di lire 33.400, mentre, per tutti gli altri enti sopraelencati, si riferisce al periodo 1° ottobre 1964-30 settembre 1965, ed è pari ad una mensilità di stipendio;

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritenuto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato le delibere di concessione delle suindicate gratificazioni, ad eccezione di quelle dell'Opera nazionale combattenti, per il cui annullamento, con conseguente recupero delle somme corrisposte, è stato, dal Ministero del tesoro, sollecitato ad intervenire;

udito il relatore;

considerato che la disposta erogazione, che comporta un onere complessivo di oltre 820 milioni di lire, mal si concilia con i criteri di economia, cui gli enti predetti debbono sempre uniformarsi, ed oggi più che mai, a causa della loro deficitaria situazione finanziaria, come per taluni è dimostrato dalla esposizione debitoria (E.T.F.A.S.: lire 5.618 milioni al 20 settembre 1965; Ente per la valorizzazione del Fucino: lire 1.523 milioni al 22 settembre 1965; Opera per la valorizzazione della Sila: lire 2.298 milioni al 15 dello stesso mese; Sezione di riforma presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania: lire 7.343 milioni al 27 luglio; Sezione di riforma presso l'Ente autonomo del Flumendosa: lire 399 milioni al 20 settembre) e per talaltri dalla persistente utilizzazione, per far fronte alle spese di funzionamento, del fondo di dotazione (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ovvero delle entrate derivanti dalla vendita del proprio patrimonio immobiliare (O.N.C.);

che la cennata erogazione non è neppure obiettivamente giustificata da maggiori prestazioni di lavoro, nota essendo la ipofunzionalità istituzionale degli enti anzidetti;

che, conclusivamente — in disparte il necessario e non più dilazionabile adeguamento, alle concrete possibilità di funzionamento del bilancio dello Stato, dell'apparato organizzativo degli enti tutti chiamati ad assolvere compiti di sviluppo — si pone l'esigenza che gli enti stessi — e, in special modo, quelli che hanno una situazione deficitaria, che non potrà essere sanata *in toto* con i finanziamenti previsti dalla citata legge n. 901 del 1965, almeno in parte destinati a fronteggiare le spese correnti di funzionamento — attuino un rigido contenimento delle spese non obbligatorie, proprio al fine di realizzare quell'equilibrio economico, che è condizione indispensabile per svolgere proficuamente le nuove funzioni loro demandate;

che, del pari, si rende necessario, dando in tal modo tempestiva attuazione all'articolo 8 della legge n. 901 del 1965, procedere, al più presto, all'emanazione dei regolamenti organici ivi previsti, allo scopo di realizzare un'omogenea disciplina giuridica ed economica del personale, così degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui al citato articolo 8, come degli altri enti considerati nella legge stessa;

P. Q. M.

segnala quanto innanzi, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per i provvedimenti di rispettiva competenza, all'Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Onorevole Ministro per il tesoro, e all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai quali tutti dispone sia comunicata copia della presente.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 536

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza dell'8 ottobre 1965;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge;

visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 21 gennaio 1963, con cui venne sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia e furono nominati un commissario e un vice commissario straordinario, nonché il decreto dello stesso Presidente in data 10 giugno 1964, con cui, in sostituzione del precedente, dimissionario, venne nominato altro commissario straordinario e confermato il vice commissario;

visto il decreto 21 aprile 1960 dell'Assessore per l'agricoltura della Regione siciliana, con cui fu nominato il collegio sindacale dell'Ente;

considerato che l'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, di riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, testualmente dispone che il « presidente della Regione . . . può disporre . . . lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per un periodo non superiore a quattro mesi »;

che tale periodo è abbondantemente decorso, sicché il perdurare della gestione commissariale, in atto dal 21 gennaio 1963, non risulta conforme a legge;

che, a norma dell'articolo 10 della citata legge regionale, « il presidente e i componenti del collegio sindacale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati », mentre tuttoché largamente tale triennio decorso (21 aprile 1960 - 20 aprile 1963) non risulta siasi provveduto alla nomina o alla riconferma del Collegio stesso;

che, anche se, in virtù della *prorogatio*, rimangono, in via di sanatoria, validi gli atti prodotti dai detti organi, il protrarsi da tanto tempo della rilevata situazione illegittima rende sempre più urgente ed indilazionabile la necessità di normalizzarla provvedendo alla ricostituzione degli organi stessi;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge la situazione degli organi di amministrazione e sindacale dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Ordina che copia della presente sia comunicata all'Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Onorevole Ministro per il tesoro, all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'Onorevole Presidente della Regione siciliana e all'Onorevole Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione stessa, nonché all'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 552

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 novembre 1965;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, di delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e con la quale sono state dettate, altresì, norme relative alla loro attività;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 30 e 31 marzo 1961 con cui sono stati sottoposti al controllo gli **Enti e Sezioni di riforma fondiaria**, l'Ente nazionale per le tre Venezie, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nonché l'Opera nazionale combattenti;

vista la propria determinazione n. 372, adottata nell'adunanza del 21 luglio 1964, nella quale, tra l'altro, in disparte ogni considerazione circa le legittimità e l'opportunità della istituzione del Centro studi attività comuni agli enti e sezioni di riforma fondiaria, la Corte ha dichiarato esser tale Centro tenuto, in ogni modo, a rendere il conto della propria gestione, sin dall'inizio dell'attività, agli enti che hanno sostenuto le spese per il suo funzionamento (conto che, peraltro, non è stato ancora reso) ed, inoltre, in linea più generale, ha rappresentato l'esigenza che gli enti predetti adottino criteri di rigida economia, autorizzando le spese, secondo una graduatoria d'urgenza, evitando, in ogni caso, di assumersi oneri per attività non indispensabili o per le quali sia dubbia la pertinenza a compiti d'istituto;

vista, ancora, la propria determinazione n. 526, adottata nell'adunanza del 7 settembre 1965, con la quale, tra l'altro, è stata nuovamente rilevata l'esigenza che gli enti tutti chiamati ad assolvere compiti di sviluppo, non soltanto adeguino, alle concrete possibilità di finanziamento del bilancio dello Stato, il loro apparato organizzativo, ma, soprattutto, attuino un rigido contenimento delle spese non obbligatorie, proprio al fine di realizzare quell'equilibrio economico, che è condizione indispensabile per svolgere proficuamente le nuove funzioni loro demandate e che, nel caso degli enti la cui situazione finanziaria è deficitaria, non potrà essere, di certo, raggiunto *in toto* con i finanziamenti previsti dalla citata legge n. 901 del 1965, destinati soprattutto a fronteggiare le spese correnti di funzionamento;

vista la relazione 21 settembre ultimo scorso del magistrato con funzioni di controllo presso l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, dalla quale risulta che il Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ha deliberato la partecipazione ad una costituenda Associazione di fatto, denominata « Associazione per lo sviluppo agricolo », che, secondo lo schema di statuto all'uopo predisposto, « è costituita tra gli Enti di sviluppo o con funzioni di sviluppo dell'agricoltura » e « — nel rispetto delle autonomie degli enti associati e tenuto conto delle diverse realtà delle zone agrarie nelle quali operano — ha per

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scopi attività, servizi, studi, ricerche e divulgazioni in materie comunque riguardanti lo sviluppo agricolo », ed ha all'uopo impegnato la somma di lire 5.000.000 quale quota di ammissione;

visti i verbali 30 luglio, 31 luglio e 25 settembre 1965, rispettivamente, dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano, della Sezione speciale presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), dai quali risulta che il relativo Consiglio d'amministrazione ha deliberato la partecipazione alla sopraccennata Associazione;

visto il verbale 30 agosto 1965 della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania presso l'Opera nazionale combattenti, dal quale risulta che il Consiglio d'amministrazione ha dato « la propria adesione di massima all'Associazione »;

ritenuto che, secondo comunicato dai magistrati con funzioni di controllo presso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, l'Ente per la valorizzazione della Sila, la Sezione speciale presso l'Opera per la valorizzazione della Sila, la Sezione speciale presso l'Ente autonomo del Flumendosa, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, l'Ente nazionale per le tre Venezie e l'Opera nazionale combattenti, non risulta che i predetti enti e sezioni abbiano deliberato la partecipazione alla Associazione stessa;

che la suindicata Associazione di fatto — ponendosi quale schermo tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui solo spettano poteri di coordinamento e di indirizzo, anche tecnico, dell'attività di sviluppo, e gli enti, ai quali soltanto competono lo studio e le conseguenti concrete scelte per l'attuazione, nei territori di rispettiva competenza, delle direttive e degli indirizzi ministeriali — verrebbe in sostanza a costituire un'organizzazione che, se non addirittura superflua, si ingerirebbe in materie riservate alla competenza di organi dello Stato o di enti pubblici;

che eventuali concrete esigenze d'intese e di scambio di esperienze tra gli organi d'amministrazione dei cennati enti e sezioni ben possano essere assolte attraverso periodici incontri tra i rispettivi rappresentanti, sotto gli auspici del Ministero vigilante, senza che, a tale scopo, sia necessaria e opportuna la creazione di altri organismi, con conseguente ulteriore aggravio, per lo Stato, degli attuali considerevoli oneri di spesa per il funzionamento degli apparati amministrativi già esistenti;

che, inoltre, premesse le esposte considerazioni sulla legittimità e sulla opportunità della costituzione di siffatta Associazione, la partecipazione a questa mal si concilia con la più volte rappresentata situazione finanziaria deficitaria di taluni degli enti interessati, atteso che sui bilanci di questi verrebbero, almeno in parte, a gravare le relative spese di funzionamento;

che, infine, non contraddice a quanto sopra rappresentato l'articolo 6, comma terzo, della legge n. 901 del 1965, a mente del quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, entro i limiti di spesa nell'articolo stesso indicati, « ad attività, servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione » essendo di tutta evidenza che tale autorizzazione non modifica in nulla la competenza istituzionale del Ministero, da un lato, e degli enti, dall'altro; ragion per cui l'eventuale affidamento in concessione — ovviamente, ad enti od organizzazioni che abbiano i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi — non potrà, in ogni caso, concernere materie riservate, come dianzi s'è fatto cenno, all'organo di vigilanza o agli enti;

udito il relatore:

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge ed a criteri di economicità la deliberata partecipazione degli enti di cui in parte motiva all'Associazione per lo sviluppo agricolo;

dispone che copia della presente sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per i provvedimenti di rispettiva competenza, all'Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri all'Onorevole Ministro per il tesoro e all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 638

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 26 luglio 1966;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 a 31 marzo 1961, con i quali sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge predetta, i seguenti **Enti e Sezioni di riforma fondiaria**:

- Ente per la colonizzazione del delta padano;
- Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-laziale;
- Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;
- Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
- Opera per la valorizzazione della Sila;
- Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
- Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
- Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania presso l'Opera nazionale combattenti;
- Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, con cui, tra l'altro, gli enti predetti sono stati trasformati in enti di sviluppo;

visto il decreto del Presidente della Repubblica con il quale, in virtù della delega conferita con la suindicata legge, sono state emanate norme sull'organizzazione e sull'attività degli enti di sviluppo;

viste le segnalazioni dei magistrati con funzioni di controllo presso gli enti sopra elencati, dalle quali risulta che gli organi deliberativi degli stessi hanno disposto, come negli anni decorsi, la corresponsione d'una gratifica al personale in servizio al 30 maggio 1966;

ritenuto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con propri telegrammi, ne ha autorizzato il pagamento nella « misura massima stipendio, con esclusione quote aggiunta famiglia, rateo tredicesima mensilità et qualsiasi altro eventuale assegno avuto riguardo attuali disponibilità di bilancio »;

vista la propria determinazione n. 526 adottata nell'adunanza del 7 settembre 1965, con la quale è stato segnalato all'Organo vigilante che analoga erogazione, disposta nel 1965,

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mal si conciliava con i criteri di economia, cui gli enti dovevano, e debbono tuttora, uniformarsi e non era neppure obiettivamente giustificata da maggiori prestazioni di lavoro, nota essendo la ipofunzionalità istituzionale degli enti stessi;

vista la nota 26 gennaio 1966, n. 18885, nella quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con riferimento alla cennata determinazione, nel precisare le ragioni per cui non aveva « ritenuto di privare il personale degli enti della gratifica annuale », ha fatto presente che trattasi di una gratificazione sostitutiva di « qualsiasi altra forma di concessione di premi o compensi straordinari .. in uso da dieci anni senza interruzione »; che il trattamento economico del personale — di cui fa parte tale gratificazione — « non aveva mai formato oggetto di rilievi »; che esso era « stato sanzionato e garantito dal legislatore » nell'articolo 8 della citata legge n. 901 del 1965 e che può essere variato « soltanto mediante l'adozione del regolamento che deve essere formulato »; ed ha segnalato, infine, taluni contingenti motivi di opportunità che non importa richiamare in questa sede;

considerato che il contributo, a carico del bilancio dello Stato sui fondi stanziati con la legge n. 901 del 1965, a ciascun ente assegnato per il 1966 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (nota 18 aprile 1966, n. 16319), sarà, nella maggior parte dei casi, quasi totalmente assorbito dalle spese di personale, come è fatto palese dal seguente raffronto tra l'importo, in milioni di lire, del contributo medesimo e l'onere, indicato in parentesi, per spese di personale dagli enti sopportato nell'esercizio 1963-64, in un ammontare, cioè, ovviamente inferiore a quella che sarà la spesa complessiva del 1966, per effetto del « conglobamento » della retribuzione, dagli enti stessi disposto dal 1° marzo:

Ente Delta padano	L. 3.288 milioni (L. 2.335,3);
Ente maremma	» 4.875 » (» 4.603,8);
E.T.F.A.S.	» 4.741 » (» 3.660,6);
Ente Fucino	» 1.572 » (» 916,4);
Opera Sila	» 5.377 » (» 4.997,3);
Sezione presso l'Opera Sila	» 148 » (» 151,9);
Sezione Puglia e Lucania	» 7.879 » (» 6.179,1);
Sezione O.N.C.	» 818 » (» 688,3);
Sezione Flumendosa	» 302 » (» 129,9);

che, in siffatta situazione, la disposta erogazione — con un onere complessivo che può calcolarsi, in via approssimativa, intorno al miliardo di lire — contrasta con la più volte segnalata esigenza d'un contenimento delle spese non obbligatoria, essendo imprescindibile dovere degli enti di uniformare la loro gestione a criteri di rigida economia, al fine di realizzare quell'equilibrio economico, che è condizione indispensabile per svolgere proficuamente le nuove funzioni loro demandate;

considerato, ancora, che, in disparte i motivi di opportunità che non vengono in questa sede in rilievo, non hanno giuridico fondamento le altre ragioni prospettate dal Ministero, in quanto il premio in deroga o gratificazione, che dir si voglia, proprio perché tale, può essere, oppur no, discrezionalmente concesso, in maggiore o in minor misura, al personale e sempre, beninteso, in rapporto alla sua operosità, ragione per cui non può essere considerato parte integrante del trattamento economico e, men che meno, diritto acquisito dal personale stesso ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 901 del 1965; mentre — quanti che siano gli anni nei quali è stato in precedenza erogato — ben potrebbe essere soppresso o diminuito nell'importo, indipendentemente dall'adozione del previsto regolamento;

che, conclusivamente, la Corte, confermando la propria precedente determinazione, deve di nuovo rappresentare l'esigenza che gli enti, a mente della legge n. 901 del 1965, adeguino,

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il loro apparato organizzativo — e, le spese generali di amministrazione, ivi comprese quelle del personale tutto — alle concrete possibilità di finanziamento del bilancio dello Stato e che il Ministero vigilante, prima d'autorizzare nuove spese del genere di quelle in discorso, attentamente ne valuti i riflessi indiretti sul bilancio degli enti, le cui disponibilità non debbono essere assorbite pressoché *in toto* dalle spese di personale, perché in tale evenienza, verrebbero a mancare, in tutto o in parte, i mezzi finanziari necessari allo assolvimento dei compiti per cui gli enti stessi sono stati istituiti;

che quanto precede ulteriormente conferma l'urgenza della emanazione dei regolamenti organici previsti nell'articolo 8 della legge n. 901 del 1965, in vista di realizzare la disciplina giuridica ed economica del personale degli enti di sviluppo;

P. Q. M.

segnala quanto innanzi, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per i provvedimenti di rispettiva competenza, all'Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Onorevole Ministro per il tesoro, e all'Onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai quali tutti dispone sia comunicata copia della presente.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

Determinazione n. 657

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 19 ottobre 1966;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 e 31 marzo 1961, con i quali sono stati sottoposti a controllo gli **Enti e Sezioni di riforma fondiaria**;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, con cui, tra l'altro, detti enti e sezioni sono stati trasformati in enti di sviluppo ed è stata prevista la fusione di quelli operanti in una stessa regione;

visto il decreto del Presidente della Repubblica, 14 febbraio 1966, n. 257, recante norme sull'organizzazione degli enti stessi, che hanno assunto le seguenti denominazioni:

- Ente Delta padano, ente di sviluppo;
- Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;
- Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo;
- E.T.F.A.S., ente di sviluppo in Sardegna;
- Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria;
- Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;
- Ente di sviluppo in Campania;

considerato che l'articolo 11 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966, ha disposto che « gli attuali Consigli di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi consigli . . . la quale avrà luogo entro due mesi dalla data di entrata in vigore del . . . decreto » medesimo, e che « nello stesso termine si provvederà alla nomina dei presidenti che », alla data suddetta, « abbiano completato il periodo di durata in carica »;

che tale termine, scaduto sin dal 24 luglio ultimo scorso, è decorso senza che a ciò si sia provveduto, sicché non conforme a legge risulta la permanenza in carica degli attuali organi;

che, a tacer d'altro, la nomina dei nuovi consigli di amministrazione si appalesa sempre più indilazionabile, soltanto essi essendo abilitati a deliberare concrete iniziative per lo svolgimento dell'attività di sviluppo, in quanto, per l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966 dovranno esserne chiamati a far parte anche rappresentanti di imprenditori e di lavoratori agricoli nonché di organi e di enti pubblici non compresi nei consigli che tuttora operano, benché scaduti;

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che — in disparte la necessità di provvedere alla nomina dei presidenti per i quali fosse eventualmente scaduto al 24 maggio ultimo scorso il periodo di durata in carica — del pari urgente ed indilazionabile si appalesa la nomina del presidente, sia dell'Ente per lo sviluppo in Campania che dell'Ente per lo sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, atteso che sono attualmente in carica, a mente delle precedenti disposizioni abrogate per effetto della nuova organizzazione recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966, i presidenti, rispettivamente, dell'Opera nazionale combattenti e dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

che, anche se, in virtù della *prorogatio*, rimangono, in via di sanatoria, validi gli atti concernenti gli affari correnti, prodotti da detti organi, altrettanto non può ritenersi per gli atti deliberativi attinenti ai compiti di sviluppo;

considerato, inoltre, che l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966 ha previsto una nuova composizione dei collegi sindacali, che non risultano, a tutto oggi, nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ragion per cui sono tuttora in funzione quelli nominati in forza dalle precedenti disposizioni, non più in vigore;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge la situazione degli organi d'amministrazione e sindacali degli enti di sviluppo di cui in parte motiva.

Segnala quanto sopra, per i provvedimenti di competenza, all'Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e agli Onorevoli Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, ai quali tutti ordina sia comunicata copia della presente.

IL RELATORE
f.to Gallina

IL PRESIDENTE
f.to Carbone